

Codice penale

Disposizioni generali

Parte 1)

Regole generali

Articolo 1)

Reati e sanzioni

Non c'è nessun reato e nessuna sanzione se non quanto previsto dalla legge.

Articolo (2)

Alternanza di leggi

I reati sono puniti ai sensi della legge vigente al momento della loro commissione.

Tuttavia, se dopo la commissione del reato e prima della sentenza definitiva su quest'ultimo, una legge è

emessa che è più favorevole all'imputato, allora si applica quella legge e nessun'altra.

Se dopo la sentenza definitiva viene emanata una legge che rende il reato per il quale era stato commesso il reo

condannato non passibile di pena, l'esecuzione della pena è sospesa e la pena gli effetti della stessa cessano.

Ma se il procedimento è stato avviato o se è stata pronunciata una condanna per un atto contrariamente a una legge che ne vieta la commissione per un periodo determinato, allora la scadenza del

tale termine non deve interferire con il procedimento nel caso o con l'esecuzione della sanzione inflitta.

Articolo (3)

Ignoranza del diritto penale

L'ignoranza del diritto penale non può essere invocata come scusa per un atto.

Articolo (4)

Applicazione del diritto penale

Le disposizioni del presente Codice si applicano a ogni libico e straniero che commette un reato

ivi stipulato in territorio libico. Gli aeroplani e le navi appartenenti alla Libia devono essere considerati all'interno del territorio libico ovunque si trovino, eccetto nella misura in cui possono

essere soggetto al diritto straniero secondo le disposizioni del diritto internazionale.

Articolo (5)

Reati commessi all'estero

Le disposizioni del presente Codice si applicano alle seguenti persone:

1. Chiunque commette un atto fuori della Libia che lo rende mandante o complice ad un reato commesso in Libia in tutto o in parte;

2. Chiunque commette i seguenti reati al di fuori della Libia:

a) Un reato che lede la sicurezza dello Stato, come previsto dalla Parte (1) e (2) del Libro (2) del presente Codice;

b) Falsità, come previsto dagli articoli (334) e (335) del presente Codice;

c) Falsificazione di monete in circolazione legale in Libia, come previsto dall'articolo (326) del presente Codice;

d) Schiavitù, come previsto dall'articolo (427) del presente Codice.

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 2 di 116

Articolo (6)

Crimini e delitti commessi da libici fuori dalla Libia

Qualsiasi libico che commette al di fuori della Libia un atto che costituisce un crimine o un delitto ai sensi di questo

Codice, ad eccezione dei delitti di cui all'articolo precedente, è punito secondo le disposizioni del presente Codice se ritorna in Libia e il reato era punibile dalla legge del paese in cui è stato commesso.

Articolo (7)

Condizioni che precludono l'azione penale per un crimine commesso all'estero

Le cause pubbliche non possono essere promosse contro le persone che hanno dimostrato di essere state condannate in via definitiva,

assolto, o condannato da un tribunale straniero e di aver soddisfatto la pena. Le situazioni di cui all'articolo 5 del presente codice sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. (18) del 1962 recante modifica di talune disposizioni del Codice

di Procedura Penale e Codice Penale:

Articolo (8)

Articolo (9)

Articolo (10)

Abrogato.

Articolo (11)

Leggi penali speciali

Le disposizioni del presente Libro si applicano ai reati previsti da leggi e regolamenti speciali

salvo che esista un testo contrario.

Articolo (12)

Pluralità di testi penali

Se una causa è soggetta a più di una legge penale o a più di una disposizione della stessa legge,

le leggi speciali o le disposizioni speciali prevarranno sulle leggi generali o sulle disposizioni generali,

salvo diversa disposizione.

Articolo (13)

Calcolo dei periodi e loro entrata in vigore

Se un qualsiasi periodo di tempo ha effetto giuridico, tale periodo deve essere calcolato in conformità con il

Calendario gregoriano, ma il giorno da cui inizia il periodo non deve essere incluso nel calcolo.

Articolo (14)

Diritto penale e sharia

Il presente Codice non pregiudica in alcun modo i diritti individuali previsti dalla legge della Sharia.

Articolo (15)

Restituzione e risarcimento

L'irrogazione delle sanzioni previste dal presente Codice non pregiudica l'obbligo di una parte di

fornire un risarcimento o un risarcimento.

Articolo (16)

Definizioni

In diritto penale, le seguenti espressioni avranno i seguenti significati:

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 3 di 116

1. Si considera commesso in pubblico un reato se è stato commesso:

a) Mediante giornali o altri mezzi di pubblicazione o propaganda;

b) In luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, e in presenza di più persone;

c) In una riunione che non può essere considerata privata a causa del luogo in cui si svolge, il numero delle persone presenti, o lo scopo per cui è tenuto;

2. Sono parenti gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i fratelli e le sorelle, i suoceri del stesso grado, gli zii paterni e materni e i loro figli, ma i suoceri non devono essere considerati parenti se uno dei coniugi muore senza figli.

3. La violenza contro gli oggetti è la rimozione forzata di un oggetto se ne deriva la distruzione

o danneggiamento dello stesso, o il suo trasferimento, o l'alterazione nelle modalità del suo utilizzo.

4. Pubblico Ufficiale: qualsiasi persona investita di una pubblica funzione al servizio del governo, province o enti pubblici, funzionario o dipendente, stabile o a tempo determinato, con o senza stipendio. In questa espressione sono inclusi i notai pubblici,

membri e assistenti dei tribunali, arbitri, periti, interpreti e testimoni mentre svolgimento dei rispettivi compiti.

Parte 2)

Sanzioni

Capitolo 1)

Tipi di sanzioni

Articolo (17)

Tipi di sanzioni

Le sanzioni sono di due tipi: principali e accessorie.

Le principali sanzioni sono:

1. Morte.

2. L'ergastolo.

3. Reclusione.

4. Detenzione.

5. Bene.

Le sanzioni accessorie sono:

1. Privazione dei diritti civili.

2. Interdizione dall'esercizio di professioni o arti.
3. Perdita della capacità giuridica.
4. Pubblicazione della condanna.

Articolo (18)

Imposizione di sanzioni principali e accessorie

Dopo la condanna, il giudice pronuncerà le pene principali, ma le pene accessorie seguono per effetto di legge e non è necessario che siano pronunciate se non quando il la legge lo prevede espressamente.

Capitolo 2)

Principali sanzioni

Ai sensi dell'articolo (1) della legge n. (14) del 1999 che modifica l'articolo (19) del codice penale:

Pagina 4

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivano dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 4 di 116

Articolo (19)

Morte

Ogni persona condannata a morte deve essere fucilata, in conformità con il procedure previste dalla legge.

Articolo (20)

Ergastolo

L'ergastolo è la reclusione di una persona in un luogo designato allo scopo e il inflizione di lavori forzati per la durata della vita del condannato come previsto dal carcere Regolamenti.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (21)

imprigionamento

La reclusione è la reclusione di una persona in un luogo designato allo scopo e il inflizione di lavori forzati come previsto dal Regolamento Penitenziario. La reclusione non deve essere

inferiore a 3 anni, né superiore a 15 anni, salvo i casi previsti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (22)

Detenzione

La detenzione è la reclusione di una persona in un carcere centrale o locale per la durata del suo

frase. In ogni caso, tale periodo non può essere inferiore a 24 ore né superiore a tre anni, salvo nei casi previsti dalla legge.

Articolo (23)

Tipi di detenzione

Esistono due tipi di detenzione:

1. Detenzione semplice.
2. Detenzione con lavori forzati.

I condannati alla detenzione con lavori forzati devono lavorare all'interno o all'esterno del carcere nel

modalità prescritte dal Regolamento Penitenziario.

Chiunque sia condannato alla detenzione semplice non superiore a sei mesi può chiedere, in via sostitutiva

pena, lavorare fuori dal carcere, ai sensi del codice di procedura penale, a meno che il testo della sentenza lo priva di tale facoltà.

Articolo (24)

Detenzione con o senza lavori forzati

Il giudice ordinerà che la detenzione sia ai lavori forzati quando la sentenza è per la detenzione

per un periodo di un anno o più, nonché nei casi previsti dalla legge.

La pena è sempre la carcerazione semplice in caso di infrazioni.

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 5 di 116

Salvo quanto precede, la pena può essere la carcerazione semplice o la carcerazione con lavoro duro.

Articolo (25)

Inizio delle pene detentive

Le pene detentive decorrono dal giorno in cui l'autore del reato è imprigionato in secondo la pena da eseguire e il periodo durante il quale è stato in da essa viene detratta la custodia cautelare.

Articolo (26)

multe

La pena della sanzione pecuniaria obbliga il trasgressore a pagare la somma indicata nella sentenza al

Tesoro di Stato. In nessun caso l'importo della sanzione può essere inferiore a dieci piastre.

Articolo (27)

Poteri del giudice di determinare le sanzioni

Il giudice infligge la pena che ritiene opportuna nei limiti previsti dalla legge. Lui deve esporre i motivi a sostegno della sua valutazione e non deve trasgredire i limiti previsto dalla legge sia in aumento che in diminuzione, fuori dei casi previsti dal legge.

Articolo (28)

Valutazione della penalità

Nella valutazione della pena di cui all'articolo precedente, il giudice deve considerare la gravità del reato e la propensione al crimine dell'autore del reato. La gravità di

il reato è determinato dalle seguenti circostanze:

1. La natura e il tipo dell'atto e i mezzi utilizzati nella sua commissione, e il suo scopo, luogo, evento, ora e altre circostanze ad esso collegate.
2. L'entità del danno o del pericolo derivante dall'atto.

3. Il grado di intento criminale, intenzionale o non intenzionale.

L'inclinazione dell'autore al crimine è indicata dalle seguenti circostanze:

1. I motivi del delitto e il carattere dell'autore del reato.

2. Le precedenti condanne penali e giudiziarie dell'autore del reato e la sua vita in generale prima la commissione del reato.

3. La condotta del reo durante la commissione o il delitto e successivamente.

4. Le circostanze di vita personale, familiare e sociale dell'autore del reato.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (29)

Mitigazione o sostituzione della sanzione

In presenza di circostanze attenuanti, il Giudice può ridurre la pena o sostituirla un'altra sanzione per esso nel modo seguente:

L'ergastolo invece della condanna a morte.

Reclusione anziché ergastolo.

Detenzione per un periodo non inferiore a sei mesi invece della reclusione.

In ogni caso, il giudice può ridurre la pena fino alla metà della pena prevista dalla legge per reati e delitti, quando ricorrono le circostanze che precedono.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (29) bis

Qualora la legge preveda che la pena sia aumentata o diminuita entro un determinato intervallo dovuto a circostanze aggravanti o attenuanti, l'aumento o la diminuzione si applica a

sanzione inflitta dal giudice, salvo che la legge disponga diversamente.

Articolo (30)

Come vengono calcolate le penalità

Le sanzioni fissate a tempo sono calcolate in giorni, mesi e anni. Parti di un giorno non si tiene conto nelle penalità fissate dal tempo, né si considerano le frazioni di piastra nelle sanzioni pecuniarie.

Articolo (31)

Equivalenza di diverse penalità

Se si rende necessario convertire le sanzioni pecuniarie in pene detentive o preventive detenzione, la conversione è effettuata in ragione di un giorno di pena detentiva ogni 50 piastre

o una parte di tale importo.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (32)

Abrogato.

Capitolo 3)

Penalità accessorie

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (33)

La privazione dei diritti civili è di due tipi: perpetua e temporanea.

La privazione perpetua dei diritti civili priva il trasgressore dei seguenti diritti e privilegi, salvo diversa disposizione di legge:

1. Il diritto di candidarsi o di essere eletto in qualsiasi organo rappresentativo e tutti gli altri diritti politici.
2. Il diritto di esercitare un pubblico ufficio o di accettare qualsiasi pubblico servizio, salvo che il servizio sia obbligatorio. L'autore del reato è altresì privato di ogni capacità acquisita in conseguenza di l'ufficio o il servizio pubblico.
3. Il diritto di agire in qualità di fiduciario o tutore, anche temporaneo, e ogni altro diritto spettante ad amministrazione fiduciaria o tutela.
4. Titoli, gradi, decorazioni e altri riconoscimenti pubblici.
5. Tutti i diritti onorifici derivanti da qualsiasi carica, servizio, laurea o titolo, e le capacità e le distinzioni sopra specificate.
6. La capacità di assumere o acquisire qualsiasi diritto, capacità, servizio, titolo, laurea o decorazione specificata in precedenza.

La privazione temporanea esclude l'autore del reato dalla capacità di acquisire, esercitare o godere di qualsiasi

dei suddetti diritti, capacità, titoli e onorificenze per la durata della privazione.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (34)

Circostanze che comportano la privazione dei diritti civili

La pena dell'ergastolo o della reclusione per dieci anni o più comporta la pena perpetua privazione dei diritti civili a partire dal giorno in cui la sentenza diventa definitiva. Una frase di

la reclusione per tre anni o più comporta la privazione dei diritti civili per la durata del pena e per un periodo successivo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni.

Se nella sentenza si stabilisce che l'autore del reato è un delinquente abituale, che è un professionista

nella commissione di crimini o delitti o che abbia una tendenza criminale deviante, allora la privazione sarà perpetua.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (35)

Interdizione dall'esercizio di professioni o arti

L'interdizione dalle professioni o dalle arti priva il reo, per la durata del interdizione, del diritto di esercitare qualsiasi professione, arte, industria, commercio o commercio che richieda qualsiasi permesso speciale, autorizzazione o licenza di qualsiasi autorità pubblica. Tale interdizione comporta la decadenza di tale permesso, autorizzazione o licenza.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (36)

Fraasi che implicano l'interdizione

L'interdizione temporanea di cui all'articolo precedente risulta dalla condanna per reato o delitto intenzionale commesso con abuso di qualsiasi professione, arte, industria, commercio o commercio, o violazione dei doveri ad esso relativi.

Interdizione temporanea da pubblici uffici o servizi, e da amministrazione fiduciaria o tutela deriva dalla condanna per un delitto o un delitto intenzionale commesso con abuso del potere o per violazione dei doveri derivanti dal pubblico ufficio, pubblico servizio, amministrazione fiduciaria o tutela.

L'interdizione di cui ai due commi precedenti è per la durata della pena e un altro periodo successivo da determinarsi con sentenza, purché non inferiore a sei mesi e non più di tre anni in caso di delitto, e non meno di uno anno e non più di cinque anni in caso di reati.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (37)

Perdita della capacità giuridica

Ogni persona condannata a morte, all'ergastolo o alla reclusione per un periodo non inferiore a cinque anni perde la sua capacità giuridica per la durata della sua reclusione.

Il reo nominerà un tutore, approvato dal tribunale, per amministrare i suoi beni.

Se non ne nomina uno, il giudice di primo grado nella cui giurisdizione ricade la sua residenza,

ne nomina uno su richiesta del pubblico ministero o di qualsiasi interessato. La corte può obbligare il tutore che nomina a fornire una cauzione e il tutore ha approvato o

nominati dal tribunale sono soggetti ad essa in tutte le questioni relative alla tutela. Il condannato può disporre dei suoi beni solo con il permesso del suddetto tribunale.

Qualsiasi obbligazione assunta senza l'osservanza di quanto precede sarà nulla e il i beni della persona condannata gli saranno restituiti dopo la scadenza della pena o il suo rilascio, e

il tutore gli presenta una fattura per la sua amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (38)

Abrogato.

Articolo (39)

Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione è obbligatoria in caso di sentenza di morte o di ergastolo e in altri casi previsti dalla legge. La pubblicazione deve essere effettuata mediante affissione di un avviso nell'area

dove è stata pronunciata la sentenza, la zona in cui è stato commesso il reato, e nella zona dove l'autore del reato aveva la sua ultima residenza.

In aggiunta a quanto sopra, l'avviso è pubblicato una o più volte su un quotidiano o giornali da determinare dal giudice.

L'avviso si limita ad una sintesi della sentenza, a meno che il giudice non ordini l'intera sentenza da pubblicare. Le spese di pubblicazione sono a carico del trasgressore. Se la circostanze lo richiedono, il giudice può ordinare la trasmissione della sentenza.

Articolo (40)

Durata delle sanzioni accessorie temporanee

Se la legge prevede che la condanna comporti sanzioni accessorie ma senza durata pertanto è determinato, allora la durata della pena accessoria sarà per la durata di la pena principale alla quale è condannato l'autore del reato o per la durata in cui l'autore è condannato

tenuto a scontare in sostituzione di una multa che non ha pagato. In ogni caso, la durata della pena accessoria non può essere inferiore o superiore al minimo prescritto dalla legge.

Capitolo 4)

Esecuzione delle sanzioni

Articolo (41)

Principi guida nell'esecuzione delle sanzioni

Le modalità di esecuzione della pena devono mirare a riformare l'autore del reato ed educarlo in

al fine di conseguire gli obiettivi morali e sociali previsti dalla pena.

Nell'esecuzione delle pene detentive, i principi di umanità, lavoro ed educazione devono essere

rispettata.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (42)

Controllo dell'esecuzione da parte del giudice e dell'accusa

L'esecuzione delle pene detentive è sottoposta alla vigilanza del giudice e del pubblico accusa.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (43)

Le pene detentive devono essere scontate dalla persona condannata per un crimine o reati in istituti speciali secondo le seguenti categorie:

1.

Criminali abituali o professionisti e criminali devianti;

2.

Giovani di età inferiore ai diciotto anni;

3.

Persone condannate ad una pena attenuata per disabilità psichica oltre che sorde persone e muti, vittime di intossicazioni da alcol o droghe, alcolisti e persone dipendenti da droghe. Tali persone devono essere poste sotto sorveglianza speciale per il trattamento.

Le donne devono scontare pene detentive in stabilimenti diversi da quelli designati per gli uomini.

Articolo (44)

Distribuzione dei condannati tra le varie strutture

Nella distribuzione dei condannati tra le varie strutture, la recidiva e la natura del reato si tiene conto nella ripartizione delle persone condannate tra speciali e carceri ordinarie.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (45)

Lavoro e remunerazione dei condannati

I condannati hanno diritto ad un compenso per il lavoro che svolgono durante il loro pena, ai sensi del Regolamento Penitenziario. Tali importi possono essere detratti da o giustiziato contro.

Capitolo 5)

Pluralità di sanzioni

Articolo (46)

Accumulo di penalità

Le pene detentive possono accumularsi, a condizione che le disposizioni dell'articolo 48 non siano superato.

Articolo (47)

Ordine di esecuzione di sanzioni multiple

Se le sanzioni multiple sono di tipo diverso, ciascuna sanzione deve essere interamente completata separatamente

nell'ordine seguente, soggetto al seguente articolo:

1. Reclusione.

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 10 di 116

2. Detenzione con lavori forzati.

3. Detenzione semplice.

L'ergastolo esclude tutte le altre pene.

Articolo (48)

Cumulo massimo delle sanzioni detentive

Se una persona commette più reati prima di essere condannata per uno di essi e sanzioni di si accumulano le pene detentive o si sommano le pene della reclusione e della detenzione, periodo complessivo delle pene non deve superare i trenta anni, e se le pene di detenzione si accumulano, allora il periodo combinato non deve superare i dieci anni.

Articolo (49)

Accumulo di sanzioni monetarie

Le sanzioni pecuniarie si accumulano sempre, anche se abbinate a sanzioni detentive.

Articolo (50)

Limitazione delle sanzioni accessorie

Per la limitazione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della pena, quando il accumulate le principali pene, ogni delitto per il quale è stata pronunciata una sentenza e la devono essere prese in considerazione le principali sanzioni irrogate separatamente per ciascun reato.

In caso di cumulo di analoghe sanzioni accessorie, ciascuna sanzione sarà applicata integralmente.

Articolo (51)

Durata massima delle sanzioni accessorie multiple

La durata complessiva delle sanzioni accessorie limitate nel tempo non supera i dieci anni.

Parte (3)

reati

Capitolo 1)

Tipi di reati

Articolo (52)

Tipi di reati

I reati sono di tre tipi: reati, delitti e infrazioni, secondo la pena vietato da questo Codice.

Articolo (53)

crimini

I reati sono punibili con le seguenti sanzioni:

- Morte.
- Ergastolo.
- Reclusione.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 11 di 116

Articolo (54)

reati

I delitti sono punibili con le seguenti sanzioni:

- Detenzione per più di un mese.
- Multa di oltre dieci sterline libiche.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (55)

Infrazioni

Le infrazioni sono punibili con le seguenti sanzioni:

- Detenzione non superiore a un mese.
- Multa non superiore a dieci sterline libiche.

Capitolo 2)

Elemento materiale del reato

Articolo (56)

Impossibilità del reato

Non c'è reato quando l'evento dannoso o pericoloso è impossibile perché l'atto è irrealizzabile o l'oggetto della stessa non esiste.

Tuttavia, gli atti commessi sono punibili se tali atti costituiscono di per sé altro offesa.

Articolo (57)

Connessione causale

Nessuno può essere punito per un atto che la legge commette un reato, se la lesione o il pericolo su

da cui dipende l'esistenza del reato non derivi dall'atto o dalla negligenza a atto.

La mancata prevenzione di un incidente quando la legge impone l'obbligo di prevenirlo è soggetta

alle stesse disposizioni previste per l'autore.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (58)

Concorrenza delle cause

Il concorso di altre cause preesistenti, contemporanee o sopravvenute, anche se sono indipendenti dall'atto o dalla negligenza del reo, non esclude il nesso di causalità tra l'atto o la negligenza ad agire e l'incidente.

Le cause sopravvenute escludono il nesso causale quando sono di per sé sufficienti a produrre l'incidente.

In tal caso, se l'atto o la negligenza che ha preceduto l'incidente costituisce di per sé un delitto, si applica la pena prevista.

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 12 di 116

Per le pene di morte o di ergastolo, la reclusione per un periodo non inferiore a quindici anni devono essere sostituiti. Le altre sanzioni sono ridotte di un importo non superiore a uno

terzo se il reo non era a conoscenza delle cause preesistenti o contemporanee del fatto, o se le cause sopravvenute erano indipendenti dal suo atto o negligenza ad agire, purché queste

le cause hanno una grande importanza nel verificarsi dell'incidente.

Le disposizioni che precedono si applicano anche se il preesistente, contemporaneo o la causa sopravvenuta consiste nell'atto illecito di un'altra persona.

Capitolo 3)

Tentativo

Articolo (59)

Tentativo

Un tentativo è l'inizio di eseguire un atto con l'intenzione di commettere un crimine o reato, se il suo effetto è cessato o viene meno a causa di circostanze esterne alla volontà del perpetratore.

La mera intenzione di commettere un crimine o un delitto e gli atti preparatori a tale reato devono

non sono da considerarsi tentativi.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (60)

Sanzioni per tentato reato

I reati tentati sono puniti con le seguenti pene, salvo diversa disposizione di legge:

Ergastolo, se la pena per il delitto è la morte.

Reclusione per un periodo non inferiore a otto anni, se la pena per il delitto è l'ergastolo reclusione.

Negli altri casi la pena è della reclusione ridotta alla metà.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (61)

Punizione dei tentativi di delitto

I delitti tentati sono puniti con le pene previste per intero reato ridotto della metà.

Capitolo 4)

Elemento morale del crimine

Articolo (62)

Coscienza e Volontà

Un atto o negligenza ad agire che è considerato un reato per legge non è punibile a meno che non sia stato commesso consapevolmente e volontariamente.

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche. Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly
Pagina 13 di 116

Nessun atto che la legge rende un crimine o un delitto può essere punibile se non è commesso

intenzionalmente, ad eccezione di quei casi di crimini e delitti espressamente previsto dalla legge.

Contrariamente a quanto precede, la legge determina i casi in cui l'atto deve essere imputato all'autore a causa del suo atto o negligenza ad agire.

Nelle infrazioni, ognuno è responsabile dei propri atti o negligenza ad agire purché lo siano consapevoli e volontari, che si tratti di intenti criminali o di errori.

Articolo (63)

Intento criminale, eccessiva intenzione e negligenza

Un crimine o un delitto è commesso intenzionalmente se l'autore prevede o intende lesione o pericolo che sia il risultato del suo atto o negligenza nell'agire e su cui la legge fa la sussistenza del reato dipendente.

Un atto eccede l'intenzione, quando una lesione o un pericolo derivano dall'atto o dalla negligenza nell'agire che è più grave di quanto previsto dall'autore.

È negligente quando l'incidente, anche se previsto, non era intenzionale da parte dell'autore, e

avvenuta per negligenza, imprudenza, ignoranza o inosservanza delle leggi, regolamenti, ordini o codici.

La suddetta distinzione tra delitti dolosi e delitti colposi deve altresì essere si applicano alle infrazioni, ogniqualvolta la legge subordina un effetto giuridico a tale distinzione.

Articolo (64)

Reati commessi per mezzo di pubblicazioni

Prendendo in considerazione la responsabilità dell'autore e salvo in circostanze di comune partecipazione, quando il reato è commesso per mezzo di un periodico, è punibile in secondo le seguenti disposizioni:

Il direttore o il direttore del periodico che non ne ha impedito la pubblicazione, salvo che il pubblicazione avvenuta in conseguenza di circostanze al di fuori del suo controllo o in conseguenza di un

evento impreveduto o per effetto di forza, materiale o morale, cui non si poteva resistere.

Se il fatto è un delitto o un delitto che implica dolo, la pena prevista per il reato commesso si applica previa riduzione della pena della metà, e se il fatto è a delitto o infrazione colposa, si applica la pena prevista per tale delitto.

Nel caso in cui la pubblicazione non sia un periodico o se l'autore è sconosciuto, o non può essere

applica, o non è nel territorio dello Stato, le disposizioni delle precedenti disposizioni si applica all'editore e se l'editore è sconosciuto o non può essere addebitato o non lo è

all'interno del territorio dello Stato, è punito lo stampatore.

Articolo (65)

Pubblicazioni segrete

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se le disposizioni di legge sulla pubblicazione e distribuzione di stampati periodici e non periodici non sono stati osservati.

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 14 di 116

Se le persone di cui all'articolo precedente sono ignote, non possono essere punite o non lo sono

nel territorio dello Stato, chiunque abbia in qualsiasi modo distribuito gli stampati è responsabile del reato.

Articolo (66)

Condizioni oggettive del reato

Quando la legge richiede il compimento di una determinata condizione per commettere un reato

punibile, l'autore del reato è responsabile del reato anche se non ha inteso l'evento sul quale il soddisfacimento della condizione dipende.

Articolo (67)

Errore materiale

Un errore rispetto al fatto che costituisce il reato solleva l'autore da punizione.

Tuttavia, se l'errore deriva dalla negligenza dell'autore, egli non deve essere esonerato dalla pena quando il fatto è considerato dalla legge come un delitto colposo.

Inoltre, l'autore è punito qualora il fatto costituisca altro reato.

Articolo (68)

Errore derivante dall'inganno

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore di fatto che costituisce il reato è conseguenza dell'inganno di un terzo. In questo caso, la persona che ha indotto la commissione dell'atto è punita per questo.

Capitolo 5)

Motivi per l'assoluzione

Articolo (69)

Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

Un atto commesso nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere imposto dalla legge

o per legittimo ordine di un'autorità pubblica non sono soggetti a punizione. Se un atto che costituisce reato ha compiuto per ordine dell'autorità il pubblico ufficiale che ha conferito il ordine è responsabile di tale reato. La persona che esegue l'ordine è ugualmente responsabile

a meno che per un errore di fatto non credesse di obbedire a un ordine legittimo.

La persona che esegue un ordine illegittimo non è soggetto a punizione quando la legge vieta definitivamente la discussione sulla liceità della stessa.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (70)

Difesa legale

Non è prevista alcuna punizione se il fatto è commesso nell'esercizio del diritto alla legittima difesa.

Questo diritto esonera una persona per la commissione di qualsiasi atto necessario al fine di evitare a

reato che rechi danno a sé o ad altri. Questo diritto non esiste quando dovrebbe stato possibile sollecitare tempestivamente la tutela delle pubbliche autorità.

Pagina 15

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 15 di 116

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (70) bis (a)

Il diritto alla legittima difesa non esonera la resistenza ai pubblici ufficiali durante il loro esecuzione di un ordine in buona fede, sulla base dei doveri della propria posizione, anche se superano

i suoi confini, a meno che non si tema che la morte o un grave danno possa derivare dalla loro

azioni e questa paura riposa su basi ragionevoli.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (70) bis (b)

Il diritto alla legittima difesa non esonera l'omicidio volontario, a meno che non sia stato inteso al fine di

evitare le seguenti situazioni:

1. Un atto che si teme causerebbe la morte o un grave danno, quando questo timore si basa su ragionevoli motivi.

2. Rapporti sessuali o violazione con la forza o sotto minaccia.

3. Rapimento.

4. Furto criminale.

5. Ingresso notturno di una residenza abitata o di una sua pertinenza.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (71)

Uso lecito delle armi

Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, il pubblico ufficiale non è soggetto a

punizione se usa o ordina l'uso di armi o altri mezzi di coercizione fisica quando costretti dalla necessità di respingere la forza o di vincere le resistenze alle autorità pubbliche.

Le stesse disposizioni si applicano a chiunque coadiuva un pubblico ufficiale nell'adempimento di un lecito richiesta.

La legge regolerà gli altri casi in cui l'uso delle armi o altri mezzi di coercizione è giustificato.

Articolo (72)

Necessità

Nessuno sarà soggetto a punizione per la commissione di un atto a cui è stato vincolato dalla necessità di salvare se stesso o un terzo da un pericolo imminente che minaccia di grave

lesioni personali, purché tale pericolo non fosse da lui volontariamente causato, non poteva evitarlo in altro modo, e purché l'atto sia proporzionale al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha il dovere legale di esporsi al pericolo.

Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche qualora la necessità derivi da

le minacce di un terzo. In questo caso, la persona che ha usato la minaccia per costringere alla commissione dell'atto ne sarà responsabile.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (73)

Trasgressione dei limiti della legittima difesa

Se nella commissione di uno qualsiasi degli atti previsti dagli articoli precedenti, i limiti prescritti

per legge, per ordine di un'autorità, o imposti dalla necessità sono negligenzemente superati, il

l'autore è punito con le pene per i delitti colposi, se la legge prevede che la commissione di tali reati può costituire negligenza.

Articolo (74)

Incidenti e cause di forza maggiore

Chi commette un atto fortuito o di forza maggiore non è soggetto a punizione.

Articolo (75)

vincolo

Nessuno sarà soggetto a punizione se commette un atto sotto la costrizione di un altro attraverso

forza fisica a cui non poteva resistere o dalla quale non poteva districarsi.

In tal caso risponde del reato colui che esercita la coercizione.

Capitolo 6)

reati multipli

Articolo (76)

Reati multipli da atto unico e reati connessi

Se un atto costituisce più reati, solo il reato con la pena più severa sarà considerato e la pena per quel reato e nessun altro deve essere inflitta. Se più reati sono commessi con uno scopo, e questi reati sono collegati tra loro in modo tale che sono indivisibili, allora si considerano un unico delitto e la pena prevista per si commina il delitto più grave e la pena è aumentata di un terzo.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (77)

Reati continui

Se vengono commessi più atti al fine di eseguire un unico motivo criminale, allora saranno considerati un unico reato se violano la stessa disposizione di legge, anche se differiscono in gravità, o sono stati commessi in tempi diversi. Tuttavia, la pena per ciò è aumentata fino a un terzo.

Articolo (78)

Condanna per più reati

In caso di più delitti, il giudice irrogherà le sanzioni previste per ciascuno, fatte salve alle disposizioni dei due articoli precedenti, e alle disposizioni speciali per le pene multiple deve essere applicato.

Parte (4)

L'offensore

Capitolo 1)

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 17 di 116

Responsabilità Penale

Articolo (79)

Capacità di Coscienza e Volontà

Solo le persone che possiedono capacità di coscienza e di volontà saranno ritenute penalmente responsabile.

Un atto considerato reato dalla legge non è punibile se l'autore del reato non ha avuto la capacità di essere ritenuto penalmente responsabile nel momento in cui l'atto è stato commesso.

Articolo (80)

Giovani di età inferiore ai diciotto anni

Il minore che non ha compiuto i 14 anni di età non può essere ritenuto penalmente responsabile,

ma il giudice può prendere le necessarie misure protettive per suo conto se ha completato l'età di sette anni al momento della commissione del fatto che costituisce reato da legge.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (81)

Giovani tra i quattordici e i diciotto anni

Un minore che al momento della commissione del reato ha compiuto 14 anni ma non ha compiuto l'età di 18 anni e possiede la capacità di coscienza e di volontà può essere penalmente responsabile, ma la pena è ridotta di due terzi.

Se un minore penalmente responsabile commette un reato la cui pena è la morte o all'ergastolo, allora tali pene saranno commutate in una pena detentiva di non inferiore a cinque anni e la pena è scontata in istituto speciale per minorenni criminalmente responsabili, dove saranno soggetti a un regime speciale per educare e

istruirli in modo tale da assicurare che siano riformati e qualificati per diventare membri onesti della comunità.

L'articolo 150 si applica ai minori di età compresa tra 14 e 18 anni, se non lo sono responsabile.

Articolo (82)

Durata del rifugio per minori criminalmente responsabili

Nel caso previsto dall'articolo precedente, il giudice commina la pena minima e il ricovero deve continuare fino a quando il minore mostra effettivamente segni di riforma e idoneità a diventare un membro utile della comunità.

Il giudice istruttore ordina immediatamente la scarcerazione del minore quando è soddisfatto

che le condizioni di cui all'articolo precedente sono soddisfatte sulla base del parere del direttore dell'istituto speciale e del medico responsabile dell'educazione dei minori.

Se il minore raggiunge l'età di 18 anni prima della scadenza della sua pena o se dopo il periodo

scaduta la pena, è provato che si è riformato, poi sarà trasferito ad un apposito sezione dello stesso stabilimento. Al termine del periodo per il quale il minore è stato condannato,

il giudice istruttore può sostituire la carcerazione con la custodia cautelare.

Articolo (83)

Incapacità mentale totale

Non può essere penalmente responsabile chi, al momento in cui è stato commesso il reato, si trovava in

uno stato di incapacità mentale derivante da una malattia che gli ha fatto perdere la capacità di

coscienza e volontà.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (84)

Incapacità mentale parziale

Chiunque nel momento in cui commetta un atto in stato di infermità psichica derivante da un malattia che riduce notevolmente, ma non elimina, la sua capacità di coscienza e di volontà, è responsabile per qualsiasi reato che commetta.

Tuttavia, in tal caso, la pena di morte è sostituita dalla reclusione non inferiore a 10 anni, e l'ergastolo è sostituito dalla reclusione non inferiore a cinque anni.

Le altre sanzioni sono ridotte di due terzi.

Articolo (85)

Inapplicabilità della Penalità Massima

Se sussiste uno stato di incapacità mentale parziale per cui la responsabilità è ridotta ai sensi del

articolo precedente, o in caso di intossicazione cronica da consumo di alcol o di sostanze stupefacenti, nonché nel caso dei sordomuti, tali persone scontano il periodo della pena in

uno stabilimento speciale, dove devono essere sottoposti a cure speciali per un trattamento adeguato.

Il giudice può condannare solo la durata minima della pena e questa resta in vigore fino a quando le condizioni psicologiche e psichiche dell'autore del reato non consentano di restituirlo al

Comunità.

In tal caso, il giudice istruttore ordina la scarcerazione del reo sulla base del parere del direttore dell'istituto speciale e dello psicologo ad esso addetto, con a obbligo di vigilanza, se necessario.

Articolo (86)

Sordomuti

Sordomuti che a causa della loro disabilità non hanno la capacità di coscienza e di volontà al momento della commissione del reato non può essere ritenuto penalmente responsabile.

Se la capacità della coscienza e della volontà è gravemente ma non completamente compromessa, allora

si applicano le disposizioni dei due articoli precedenti.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (87)

Ubriachezza per incidente o forza maggiore

Nessuno può essere ritenuto penalmente responsabile che non abbia la capacità di coscienza e

volontà al momento della commissione del reato per completa ubriachezza derivante da un incidente, forza maggiore o sostanze consumate inconsapevolmente.

Se l'ubriachezza non era completa ma tale da ridursi gravemente, ma non del tutto, la capacità di coscienza e di volontà allora l'autore del reato sarà responsabile e la pena prescritta dalla legge si applica la sostituzione o la riduzione di cui all'articolo 84 del questo Codice.

Articolo (88)

Ubriachezza intenzionale

La responsabilità penale non può essere assolta né ridotta in caso di dolo ubriachezza per commettere un reato o per giustificarlo. Invece, il la pena è aumentata in misura non superiore a un terzo.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (89)

Abrogato.

Articolo (90)

Ubriachezza volontaria

L'ubriachezza volontaria non assolve né riduce la responsabilità dell'autore del reato.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (91)

Commissione di un reato sotto l'influenza di stupefacenti

Le disposizioni degli articoli (87), (88) e (90) si applicano anche quando l'autore del reato commette il reato sotto l'effetto di stupefacenti.

Articolo (92)

Intossicazione cronica da consumo di alcol o stupefacenti

Le disposizioni degli articoli (83), (84) e (85) si applicano ai reati commessi in stato di intossicazione cronica derivante dal consumo di alcol e stupefacenti.

Articolo (93)

Far perdere la sensibilità a una persona nei confronti della commissione di un crimine

Chiunque pone un'altra persona in stato di incapacità di coscienza e di volontà al fine di fargli commettere un reato sarà responsabile del reato commesso e la pena sarà aumentato di non più di un terzo.

Articolo (94)

Perdita intenzionale di capacità e volizione

Le disposizioni del secondo comma dell'articolo (79) non si applicano a chi si fa intenzionalmente perdere la coscienza e la volontà per commettere un reato o per fornire una scusa per questo.

Articolo (95)

Stati di emozione o passione

Gli stati emotivi o passionali non devono alleviare o ridurre la responsabilità penale.

Capitolo 2)

recidiva

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (96)

È considerato recidivo chiunque:

1. Dopo essere stato condannato per un delitto, viene successivamente dimostrato di aver commesso un delitto o un delitto.
2. Dopo essere stato condannato alla reclusione per un anno o più, è provato di aver commesso un delitto prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di scadenza della pena, ovvero dalla data della sua estinzione con il passare del tempo.
3. Dopo essere stato condannato per un delitto o un delitto alla detenzione per un periodo inferiore a uno anno o ad una sanzione pecuniaria, è provato di aver commesso un reato analogo al primo reato prima del cinque sono trascorsi anni dalla data di detta sentenza.
4. Abrogato.

Nel codice penale sono considerati reati quelli che condividono le stesse caratteristiche di fondo, sia che rispetto alla natura degli atti componenti o rispetto ai motivi che hanno portato alla reato, anche se non violano una legge in particolare.

Ai sensi dell'articolo (8) della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni testi del codice penale:

Articolo (97)

Nei casi di recidiva previsti dall'articolo precedente, la pena per il recidivo è essere aumentato di non più di un terzo.

In caso di recidiva la pena deve essere aumentata in misura non inferiore a un quarto e non superiore a metà. In ogni caso, la durata della reclusione non può superare i 20 anni.

Articolo (98)

Recidiva e minori

Le disposizioni in materia di recidiva non si applicano ai minori che non hanno compiuto il 18° anno di età.

Capitolo 3)

Partecipazione di più persone a un reato

Articolo (99)

I trasgressori e la loro punizione

È considerato delinquente chiunque commetta quanto segue:

1. Chiunque commette il reato da solo o con altri.
2. Chiunque concorre alla commissione del reato, se costituito da più atti, e commette intenzionalmente uno degli atti che lo compongono.

Ad ogni trasgressore si applica la pena prevista per il reato commesso.

Se sussistono condizioni personali di un delinquente che richiedono la qualificazione del reato o

pena da modificare nei suoi confronti, tale circostanza non avrà alcun effetto con riguardo al

altri se non conoscevano queste condizioni personali. Ciò si applica anche se il la caratterizzazione del reato è cambiata rispetto all'intenzione dell'autore del reato o del suo conoscenza della stessa.

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 21 di 116

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (100)

Accessori

Si considera complice chiunque commetta quanto segue:

1. Chiunque istiga alla commissione del fatto che costituisce reato, se tale atto è eseguita sulla base dell'incitamento.
2. Chiunque consegna al reo o ai colpevoli armi o altri strumenti a qualsiasi titolo utilizzati in la commissione del reato, con la conoscenza di ciò, o assiste l'autore o gli autori del reato in in altro modo negli atti che predispongono, facilitano o completano la commissione del reato.
3. Chiunque si accorda con un'altra persona per commettere un reato e il reato viene commesso sulla base di questo accordo.

Articolo (101)

Penalità per l'accessorio

Ogni complice del delitto è punito con la pena prevista per il delitto, a meno che non sia fatta un'eccezione da una disposizione legale speciale, e fatto salvo quanto segue
titoli di studio:

1. L'accessorio non è soggetto alle condizioni personali dell'autore del reato che ne alterino la qualificazione del reato, se non era a conoscenza di tali condizioni personali.
2. Se a causa dell'intenzione del reo o della sua conoscenza della commissione del reato, il si modifica la qualificazione del reato, allora l'accessorio è punito con la pena prescritto per il reato come se l'intenzione e la conoscenza dell'autore del reato fossero l'intenzione e conoscenza dell'accessorio.

Articolo (102)

Punizione dell'accessorio in luogo del reo

L'accessorio è punito in luogo del reo se quest'ultimo è scusato da valida motivi di assoluzione, per assenza di dolo o per altre circostanze particolare per lui. Tuttavia, l'accessorio è punito con la pena prevista per il reato per legge.

Articolo (103)

Reato per il quale l'accessorio è punibile

Chiunque si rende complice di un reato è punito con la relativa pena, anche se il

reato non era il reato inteso, a condizione che il reato effettivamente commesso fosse un normale e probabile conseguenza dell'istigazione, dell'accordo o dell'assistenza avvenuta.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (103) bis (a)

Nei casi in cui la legge preveda l'inasprimento della pena per una pluralità di autori, il la condizione di pluralità è soddisfatta dalla presenza di un accessorio nella commissione di il reato.

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivano dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 22 di 116

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (103) bis (b)

Se tutti gli imputati, sia mandanti che accessori, ricevono la stessa pena per un solo reato, a ciascuno di essi sono inflitte sanzioni pecuniarie separatamente, ad eccezione delle ammende proporzionali, che sono responsabili in solido.

Articolo (104)

Cooperazione nei reati colposi

In caso di delitto colposo, quando il fatto è causato dalla collaborazione di più di uno persone, ciascuna di tali persone è soggetta alla sanzione per tale reato.

Parte (5)

Estinzione dei reati e scadenza delle sanzioni

Capitolo 1)

Estinzione del reato

Articolo (105)

Morte dell'imputato prima della condanna

Il reato si estingue se l'imputato muore prima della condanna.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (106)

Amnistia generale

Il reato si estingue con l'emissione di un'amnistia generale, e il mandante e le relative sanzioni accessorie sono parimenti estinte.

In caso di pluralità di reati, l'effetto dell'amnistia generale è limitato al reati per i quali è emesso e non gli altri.

L'estinzione dei reati con l'amnistia generale è limitata anche ai reati commessi prima dell'emanazione della legge per un'amnistia generale, salvo diversa data. L'amnistia generale non si applica ai recidivi che sono stati ripetutamente condannati per simili

reati, delinquenti abituali o professionali, o devianti, a meno che la legge di amnistia generale prevede diversamente.

Articolo (107)

Estinzione dei reati su prescrizione

I reati si estingueranno trascorsi 10 anni dal giorno della commissione di il reato; il delitto si estingue dopo 3 anni; e le infrazioni devono essere estinto dopo un anno, salvo che la legge disponga diversamente.

La validità del termine oltre il quale i reati sono estinti non è sospesa per qualsiasi ragione.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Pagina 23

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivano dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 23 di 116

Articolo (108)

Interruzione del periodo di prescrizione

Il termine di prescrizione è interrotto dalla condanna, dall'accusa, dall'indagine o procedure di prova. È anche interrotto da un mandato penale o da procedure di raccolta delle prove

se sono presi contro l'imputato o ne viene notificato ufficialmente. Il periodo di prescrizione riprenderà a decorrere dal giorno in cui è stato interrotto. Quando più di una procedura interrompe il termine di prescrizione, allora il termine riprende a decorrere dalla data del ultima procedura.

Articolo (109)

Qualora vi siano più imputati, l'interruzione del termine di prescrizione con riguardo ad uno di essi vale anche per gli altri, anche se procedure che interrompono il periodo di prescrizione non è stato preso nei loro confronti.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (110)

Composizione

Le infrazioni possono essere aggravate se la legge non prevede la detenzione come pena obbligatoria

per il reato o qualsiasi altra pena diversa dalla multa o dalla detenzione.

Nei casi in cui la composizione è ammissibile, è dovere dell'ufficiale di registrazione presentare la

composizione all'imputato e di iscrivere lo stesso nel verbale.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (111)

Elementi di composizione giuridica

L'imputato che vuole aggravare il reato deve pagare alla tesoreria del tribunale, o ad altro altra tesoreria pubblica, entro 10 giorni dal giorno in cui gli è stata presentata la composizione,

l'importo di 50 dirham, nei casi in cui la legge non preveda una sanzione diversa dall'ammenda,

e 100 dirham nei casi in cui la legge dia un'opzione tra le sanzioni di un'ammenda o detenzione.

L'infrazione si estingue con il pagamento dell'importo concordato.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (112)

Sospensione condizionale delle pene

Quando condanna una pena detentiva per un periodo non superiore a un anno o una multa, il giudice

può disporre la sospensione della pena per un periodo di cinque anni a decorrere dal giorno in cui il

sentenza divenuta definitiva.

Quando condanna una pena detentiva per un periodo superiore a due anni, il tribunale può applicare il comma precedente ai minori di 18 anni e alle persone con più di 70 anni.

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione alle sanzioni senza durata designato, la sanzione minima funge da punto di riferimento, a condizione che l'altro gli elementi richiesti dalla legge sono soddisfatti.

Articolo (113)

Quando la sanzione può essere sospesa

L'ordinanza di sospensione della pena non può essere emessa a meno che il tribunale non ritenga che la morale, passata

o l'età dell'autore del reato, o le circostanze in cui il reato è stato commesso determinano la convinzione che non commetterà altri reati. I motivi della sospensione devono essere indicati in

la frase.

Il provvedimento sospensivo sospende non solo la sanzione principale, ma anche quella accessoria

sanzioni e ogni altro effetto penale derivante dalla condanna, a meno che la sentenza non disponga altrimenti.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (114)

Revoca della sospensione

L'ordinanza di sospensione è revocata entro il termine prescritto dall'articolo (112), uno qualsiasi dei
si verifica quanto segue:

1.

Se l'autore del reato commette un delitto o un delitto ed è condannato alla custodia cautelare penale per un periodo superiore a un mese.

2.

Se è condannato a una pena detentiva per un periodo superiore a un mese per un crimine o il delitto commesso prima dell'emissione del provvedimento di sospensione.

Articolo (115)

Procedure per la revoca della sospensione

La sospensione è revocata dal giudice che emette la sentenza nel caso successivo.

Se questo giudice omette di farlo, su richiesta del pubblico ministero, la revoca è disposto dal tribunale che ha disposto la sospensione, convocato in sezioni successive convocare il reo a comparire.

Articolo (116)

Effetti della revoca

La revoca del provvedimento di sospensione comporta l'esecuzione della sanzione irrogata e tutto quanto

le sanzioni accessorie e gli effetti penali sospesi.

Articolo (117)

Estinzione del reato

Decorso il termine di sospensione senza che sia stato emesso provvedimento di revoca, il reato è

estinto e le sanzioni principali e accessorie non possono essere eseguite.

Articolo (118)

Perdono giudiziale per i minorenni

Se un minore di 18 anni commette un reato punibile con una pena detentiva

superiore a due anni o con una multa non superiore a 50 lire libiche o con entrambe le pene, il giudice

può concedergli la grazia giudiziale se le condizioni di cui all'articolo (113) del presente codice sono

soddisfatto. Il reato si estingue quando l'ordine di grazia diventa definitivo.

La grazia giudiziale non può essere concessa al minore che sia stato precedentemente condannato per un delitto,

e la grazia non può essere concessa più di una volta.

Capitolo 2)

Estinzione della pena

Articolo (119)

Morte del delinquente

La pena si estingue con la morte del reo dopo la sua condanna.

Articolo (120)

Estinzione della pena per prescrizione

La pena per un delitto si estingue dopo il decorso di 20 anni secondo il calendario gregoriano, ma la pena di morte si estingue dopo 30 anni.

La pena per il delitto si estingue dopo il decorso di cinque anni.

La pena per l'infrazione si estingue dopo il termine di due anni.

Articolo (121)

Inizio del periodo di prescrizione

Il termine di prescrizione è una volta che la sentenza diventa definitiva.

Articolo (122)

Interruzione del periodo di prescrizione

Il termine di prescrizione è interrotto se il reo è arrestato con pena detentiva e se viene avviato un procedimento contro di lui o ufficialmente portato a sua conoscenza. Salvo il caso di infrazione, il termine è altresì interrotto se durante il periodo il l'autore del reato commette un reato della stessa natura per il quale è stato condannato o un reato simile.

Articolo (123)

Sospensione dell'operatività del Periodo Prescrittivo

Resta fermo ogni impedimento, giuridico o materiale, che impedisca l'esecuzione della pena il funzionamento del termine di prescrizione.

Articolo (124)

Perdono Speciale

Una grazia speciale può estinguere la pena in tutto o in parte, o può sostituire la pena una pena minore prevista dalla legge. Tuttavia, sanzioni accessorie e ogni altro non sono pregiudicati gli effetti penali derivanti dalla condanna, salvo che il decreto di concessione della l'indulto speciale prevede diversamente.

Articolo (125)

Effetti normali di un perdono speciale

Salvo disposizione contraria del decreto:

1. Alla pena di morte è sostituita la pena dell'ergastolo.
2. Il rilascio sotto sorveglianza per un periodo non inferiore a cinque anni è inflitto a un condannato all'ergastolo se la sua pena è sostituita o graziata.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. (18) del 1962 recante modifica di alcuni testi del Codice del

Procedura penale e codice penale:

Articolo (126)

Articolo (127)

Articolo (128)

Articolo (129)

Articolo (130)

Articolo (131)

Articolo (132)

Abrogato.

Capitolo 3)

Disposizioni generali sull'estinzione delle sanzioni e dei reati

Articolo (133)

Effetti dell'estinzione del reato e della sanzione

Ne beneficia solo colui al quale si applica l'estinzione, a meno che la legge non disponga altrimenti.

Articolo (134)

Accumulo di circostanze per l'estinzione

Le circostanze che estinguono il reato o la pena decorrono dal momento in cui verificarsi.

Se ad una circostanza che estingue il reato si aggiunge una circostanza che estingue la pena, prevale la circostanza che estingue il reato anche se avvenuta successivamente alla circostanza che estingue la pena.

Se in tempi diversi si verificano circostanze diverse che estinguono il reato o la pena, il prima circostanza estingue il reato o la pena e le successive circostanze estingue gli effetti della condanna che non siano già stati estinti dal prima circostanza.

Se si verificano più circostanze contemporaneamente, quella più favorevole al reo ha effetto per estinguere il reato o la pena. In questo caso, le disposizioni di il comma precedente si applica agli effetti della condanna se non tutti sono stati estinto dalla circostanza più favorevole.

Parte (5)

Misure penali e preventive pericolose

Capitolo 1)

Definizioni e disposizioni generali

Articolo (135)

Pericolo criminale

Una persona pericolosa è colui che commette un atto ritenuto reato dalla legge e che, secondo le circostanze di cui all'articolo (28), rischia di commettere altri atti ritenuti reati dalla legge, anche se non può essere penalmente responsabile o punibile per questo.

Il pericolo si presume alle condizioni previste dalla legge.

Le misure preventive previste dalla legge devono essere applicate a una persona pericolosa.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (136)

Tipi speciali di pericolo e criminalità

Tipi speciali di pericolo, come criminali abituali e professionali e devianti, devono essere oggetto di speciali misure di prevenzione previste dalla legge.

Articolo (137)

Imposizione di misure preventive

Le misure preventive possono essere imposte solo in base alla legge e nei limiti prescritti dal
legge.

Articolo (138)

Alternanza di leggi

Le misure preventive devono essere eseguite in conformità con la legge in vigore al momento in cui sono
sono ordinati.

Se la legge in vigore al momento in cui i provvedimenti sono ordinati è diversa da quella in vigore al momento della
esecuzione, allora si applicherà quest'ultima legge.

Articolo (139)

Prova di pericolo

Le misure preventive devono essere applicate quando si prova o si presume che una persona costituisca un pericolo.

Anche se una persona è considerata un pericolo per legge, nelle seguenti circostanze, la
prova

della stessa è necessario ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione:

1. Trascorsi 10 anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, se la persona era incapace di intendere e di volere,

secondo le condizioni di cui all'articolo (149) del presente codice.

2. Trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in tutti gli altri casi.

Articolo (140)

Decisione del giudice di adottare misure preventive

Il giudice pronuncia la sua decisione sull'applicazione delle misure di prevenzione nella stessa sentenza con la quale
condannati o assolti.

Le misure preventive possono essere disposte con altra decisione dal giudice istruttore nella seguenti casi:

1. Se viene pronunciata una condanna durante l'esecuzione della pena o mentre il condannato è fuggito da
esecuzione della pena.

2. In caso di assoluzione, quando si presume la qualità di pericolo sociale, e un periodo uguale
decorso il termine minimo prescritto per la misura di prevenzione.

Articolo (141)

Revoca delle misure preventive personali e revisione del pericolo

Le misure preventive personali non possono essere revocate e le misure contro il pericolo non possono essere
riesaminato fintanto che permane il pericolo.

Decorso il termine minimo previsto dalla legge per la misura di prevenzione, il giudice riesamina il caso della persona che ne è stata assoggettata, e se emerge che il

persona è ancora un pericolo, il giudice determina un termine supplementare, trascorso il quale il suo caso

deve essere nuovamente riesaminato.

Tuttavia, se cessa il pericolo per il quale sono state applicate le misure preventive, a il provvedimento di revoca può essere emesso prima della scadenza del termine minimo prescritto dalla legge,

o prima della scadenza del termine aggiuntivo designato per un ulteriore riesame, anche nei casi

dove la legge presume che la persona sia un pericolo.

Articolo (142)

Effetti dell'estinzione del reato e della sanzione

L'estinzione del reato esclude l'applicazione delle misure di prevenzione e termina la loro esecuzione. L'estinzione della pena esclude altresì l'applicazione della misura cautelare

misure, ad eccezione di quelle imposte come misure accessorie alla pena di reclusione per un periodo superiore a 10 anni.

Tuttavia, il rilascio sotto sorveglianza per un periodo non inferiore a due anni è sostituiti a misure di custodia.

Articolo (143)

Esecuzione di misure preventive

Le misure preventive disposte in aggiunta alla pena detentiva devono essere eseguite dopo la pena è stata scontata o comunque estinta.

Le misure preventive disposte in aggiunta alla sanzione non detentiva devono essere eseguite dopo la sentenza diventa definitiva.

Capitolo 2)

Misure preventive personali

Articolo (144)

Tipi di misure preventive personali

Le misure preventive personali si dividono in due tipi: detentive e non detentive. custodiale le misure sono le seguenti:

1. Relegazione in un luogo di reclusione.
2. Trattamento in ospedale per malattie mentali.
3. Trattamento in riformatorio.

Le misure non detentive sono le seguenti:

1. Rilascio sotto supervisione.
2. Restrizione della residenza ad una o più province o ad uno o più distretti.
3. Divieto di frequentare bar o locali pubblici dove si consuma alcol.
4. Deportazione di uno straniero dal territorio dello Stato.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (145)

Retrocessione in un luogo di reclusione

Le persone di seguito indicate sono relegate in luoghi di reclusione speciali:

1. Criminali o devianti abituali e professionali.

2. Coloro che in precedenza avevano deciso di essere criminali abituali o professionisti o devianti, che erano

sollevata da precedenti misure di prevenzione e poi intenzionalmente commessa un nuovo reato di

dello stesso tipo, che è considerato un'ulteriore prova della loro criminalità abituale o professionale

o devianza.

3. Chiunque non ha soddisfatto le condizioni richieste dalla legge per considerarlo un abituale o un professionista

criminale o deviante, ma che mostra un grave pericolo che indica che non servirà a mettere lui sotto sorveglianza o imporre una garanzia di buona condotta. In questo caso, il periodo di

la reclusione non deve essere inferiore ad un anno.

Articolo (146)

Commissione abituale di crimini e delitti

Se una persona è stata precedentemente condannata per due reati o due delitti che erano commesso intenzionalmente e viene condannato di nuovo per un crimine o un delitto che è stato

commesso intenzionalmente, e se dalla natura del reato commesso emerge il pericolo

ivi, il tempo in cui è stato commesso, la condotta e il modo di vivere dell'autore del reato, o

dalle altre circostanze di cui all'articolo (28), paragrafo (2) del presente codice che il reo

è dedicato al reato, allora il giudice può decidere che il reo sia considerato un abituale

penale e ordinare che sia inviato in un luogo di reclusione speciale per un periodo non inferiore a

due anni, dopo la scadenza del periodo di pena inflittagli.

Articolo (147)

Criminalità professionale

Chiunque soddisfi le condizioni per essere dichiarato delinquente abituale ed è condannato per

un altro reato deve essere dichiarato criminale professionale se il giudice ritiene che da

la natura e il tipo dei reati, il modo di vita dell'autore del reato, e l'altro

circostanze di cui all'articolo (28), paragrafo 2, si presume che l'autore del reato sia

vivendo abitualmente, anche in parte, dei proventi di reato.

In tal caso, il periodo di reclusione non è inferiore a tre anni.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (148)

Criminalità deviante contro le persone

Chiunque, con motivi futili, vili ragioni, durezza o ferocia, commette un delitto

contro la vita o l'incolumità di un'altra persona punibile con una pena detentiva non inferiore superiore a cinque anni è considerato delinquente deviante, anche se non è recidivo o

abituale

o criminale professionale. Tale persona deve essere inviata in un luogo di reclusione per rimanervi per un periodo non inferiore a quattro anni.

Articolo (149)

Trattamento in un ospedale per malattie mentali

Nel caso in cui l'imputato venga assolto per infermità mentale o intossicazione cronica da alcool o droghe o perché sordomuto, il trattamento dell'imputato sarà sempre condannato a stare in un ospedale per malattie mentali per un periodo non inferiore a due anni, purché che l'atto commesso non costituisce un'infrazione, un delitto colposo o un altro reato, il

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 30 di 116

punizione per la quale prescritta dalla legge è una multa o una pena detentiva per la quale il massimo

periodo non supera i due anni.

Se la pena prevista dalla legge per l'atto è la morte o l'ergastolo, allora il periodo di le cure ospedaliere per malattie mentali non devono essere inferiori a 10 anni, e il relativo periodo

è di almeno cinque anni se la pena minima per il reato previsto dalla legge è di dieci anni, ma questa disposizione sul periodo minimo di cura non preclude l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 141 del presente Codice.

Un ordine di trattamento in un ospedale per malattie mentali deve rinviare l'esecuzione di qualsiasi

pena detentiva.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai minori non ritenuti penalmente responsabili

se ricorre una delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo (150)

Alloggio dei minorenni in un riformatorio legale

L'alloggio in un riformatorio legale è una delle misure di prevenzione speciali per i minori che sono

ritenuto penalmente responsabile. La durata del trattamento non deve essere inferiore ad un anno.

Articolo (151)

Minorenni che non possono essere perseguiti penalmente

Se un minore di 14 anni commette un atto ritenuto doloso o reato per legge e il minore è pericoloso, il giudice, dopo aver preso in considerazione la gravità del fatto e le condizioni sociali della famiglia del minore, ordina che il minorenne essere trattato in un riformatorio legale o essere rilasciato sotto sorveglianza. Ordine per la supervisione

essere effettuato solo se è possibile eseguire l'ordine consegnando il minore al suo genitori o agli incaricati della sua educazione e cura, o consegnandolo a un ente sociale istituto di assistenza.

Le precedenti disposizioni si applicano anche al minore che ha compiuto 14 anni ma

che non ha compiuto i 18 anni, se è dimostrato che non aveva la capacità di coscienza e volontà al momento della commissione dell'atto ritenuto reato dalla legge, che lo rende non penalmente responsabile. Se durante il periodo di supervisione, appare che è dubbio che l'autore del reato venga riformato, quindi il trattamento in un riformatorio deve

essere sostituito dal rilascio con supervisione.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (151) bis (a)

Se ai sensi dell'articolo 151, il minore è affidato a persona diversa dai suoi genitori o da quelli

incaricato del suo mantenimento, il giudice deve obbligare tutte o parte delle sue spese a farsi carico di

chi è incaricato dalla legge del suo mantenimento, anche se manifestamente ricco.

Se il minore ha denaro, il giudice dispone la riscossione totale o parziale delle sue spese dai suoi soldi. In entrambi i casi, il giudice determina l'importo e le date di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 31 di 116

Articolo (151) bis (b)

Se si ordina che il minore sia consegnato ai genitori o ad altri che ne siano accusati educazione e cura ai sensi dell'articolo (151), e il minore commette un reato entro un anno dalla data dell'ordine di consegna, la parte alla quale è stato consegnato sarà multato di una somma non superiore a 50 LYD, se il secondo reato è un crimine, e una multa no

superiore a 20 LYD, se si tratta di un reato.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (152)

Circostanze in cui può essere imposto il rilascio sotto supervisione

Il rilascio sotto sorveglianza può essere imposto:

1. Quando è inflitta la pena della reclusione o della detenzione per un periodo superiore ad un anno.
2. Nelle circostanze in cui il giudice ritenga che non sia opportuno imporre una garanzia per buona condotta dopo la conclusione del periodo di ricovero in luogo di reclusione.
3. In altre circostanze previste dalla legge.

Articolo (153)

Circostanza in cui il rilascio sotto supervisione è obbligatorio

Il rilascio sotto sorveglianza è sempre imposto nelle seguenti circostanze:

1. Quando è comminata la pena della reclusione non inferiore a 10 anni. In questo

caso, il periodo di supervisione non deve essere inferiore a 2 anni.

2. Quando al reo è concessa la libertà condizionale.

3. Negli altri casi previsti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (153) bis

La durata del rilascio sotto sorveglianza non deve essere inferiore a un anno, a meno che la legge

disponga diversamente, nonostante l'articolo (151) per quanto riguarda la vigilanza su minorenni.

Ai sensi dell'articolo (16) della legge del 1955 che organizza la situazione sotto la polizia

supervisione:

Articolo (154)

Abrogato.

Ai sensi dell'articolo (16) della legge del 1955 che organizza la situazione sotto la polizia

supervisione:

Articolo (155)

Abrogato.

Articolo (156)

Restrizione di residenza

Chiunque sia accertato che abbia commesso un reato contro lo Stato o contro la Pubblica sicurezza, o un reato causato da condizioni sociali o morali trovate in un certo luogo può essere

ristretta per quanto riguarda la residenza ad una o più direzioni, o ad ogni altra amministrazione

distretto come stabilito dal giudice.

Il periodo di restrizione non deve essere inferiore a un anno.

In caso di violazione delle condizioni di soggiorno, il periodo minimo della restrizione è ripristinato

e inoltre, può essere ordinata la sorveglianza dell'autore del reato.

Articolo (157)

Divieto di Frequentare Bar o Locali Pubblici in cui vengono Serviti Alcol

Il divieto di frequentare bar o locali pubblici in cui vengono serviti alcolici è per un periodo di non meno di un anno.

Tale divieto deve essere disposto con la pena in tutti i casi in cui l'autore del reato sia un alcolista

o quando il reato è stato commesso in stato di ebbrezza, ed è provato che l'autore del reato è un alcolizzato.

Se la persona condannata a tale divieto viola l'ordine, oltre al divieto

ordine, può essere posto sotto controllo o obbligato a garantire una buona condotta.

Articolo (158)

Deportazione di stranieri dal territorio libico

Il giudice ordina l'espulsione dello straniero condannato alla reclusione per un periodo non inferiore a 10 anni. Gli stranieri possono essere espulsi anche in circostanze stabilite da legge.

Leggi in materia di violazione dei provvedimenti di espulsione emessi dalle autorità amministrative

si applica allo straniero che violi un provvedimento di espulsione.

Capitolo 3)

Misure di prevenzione finanziaria

Articolo (159)

Definizione e disposizioni generali

La definizione e le disposizioni generali per le misure di prevenzione finanziaria sono le seguenti:

1. Sicurezza per il buon comportamento.
2. Confisca.

In materia di confisca, le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo (135), articolo (139),

Il paragrafo 2 dell'articolo (140) e l'articolo (143) non si applicano.

L'articolo (141) si applica alla garanzia di buona condotta.

Articolo (160)

Sicurezza per un buon comportamento

La garanzia di buona condotta deve essere presentata depositando una somma di denaro nel tesoreria dell'ufficio per la riscossione delle multe e delle spese, purché la somma non sia inferiore a

20 lire libiche e non supera le 300 lire libiche.

Invece di un deposito, può essere fornita una garanzia ipotecaria o congiunta.

Il periodo di garanzia non può essere inferiore a un anno e non superiore a cinque anni a decorrere dal

il giorno in cui viene prestata la cauzione.

Articolo (161)

Violazione dell'ordine di sicurezza

Se la cauzione o cauzione non è costituita, il giudice può sostituire alla cauzione un'ordinanza per rilascio sotto controllo.

Articolo (162)

Soddisfazione o violazione del buon comportamento

Se durante il periodo della misura di sicurezza il soggetto ad essa sottoposto non commette qualsiasi delitto o delitto doloso, sarà ordinato di restituire la somma depositata, annullare l'ipoteca o estinguere l'obbligazione.

In ogni altro caso, la somma depositata o prestata a titolo di garanzia torna all'erario dello Stato.

Articolo (163)

Confisca richiesta

È sempre richiesta la confisca dei seguenti elementi:

1. Oggetti ottenuti o acquisiti dal reato per il quale è stata condannata o graziata giudizialmente emesso, a meno che il proprietario dello stesso non abbia partecipato personalmente al reato.
2. Oggetti di cui la fabbricazione, l'uso, il trasporto, il possesso o la disposizione sono considerati un reato in sé, anche in assenza di condanna.

Articolo (164)

Confisca consentita

In caso di condanna a pena o in caso di grazia giudiziale, possono essere: confiscato:

1. Oggetti utilizzati o predisposti per la commissione del reato;
2. Oggetti di cui la fabbricazione, l'uso, il trasporto, il possesso o la disposizione sono considerati un reato, a meno che non esista la relativa licenza dell'autorità amministrativa.

Le precedenti disposizioni del presente articolo non si applicano qualora il proprietario non avesse personalmente parte nel reato.

Libro (2)

Delitti e delitti contro l'interesse pubblico

Parte 1)

Delitti e delitti contro la personalità dello Stato

Capitolo 1)

Delitti e delitti a danno dell'Ente dello Stato

Articolo (165)

Portamento di armi da parte di libici contro lo Stato

Qualsiasi libico che porti armi contro la Libia o che in qualche modo si unisca alle forze armate di a

Lo Stato in guerra con la Libia sarà punito con la morte.

Chiunque si trovi nel territorio di uno Stato nemico e commette un atto al quale è obbligato da un obbligo impostogli dalle leggi di quello Stato non è soggetto a punizione.

Articolo (166)

Complotto con uno Stato straniero per fare guerra alla Libia

Chiunque fornisca informazioni a uno Stato estero, a un suo funzionario o a chiunque agisca nell'interesse di essa, o che trama con detto Stato o con le suddette persone, con l'obiettivo che detto stato possa fare la guerra o condurre un'aggressione contro la Libia deve

essere punito con la morte, sia che lo scopo perseguito sia raggiunto o meno.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga taluni articoli del

il codice penale:

Articolo (167)

Complotto con stranieri a scapito dello status militare o politico della Libia

Chiunque, in tempo di pace, complotta con uno Stato estero o con un suo funzionario con il l'intento di arrecare pregiudizio allo status militare, politico o diplomatico della Libia è punito per reclusione.

La stessa pena si applica a chiunque intenzionalmente distrugge, occulta o fabbrica documenti che possono essere utilizzati per stabilire i diritti della Repubblica araba libica prima uno stato straniero.

Se i predetti delitti sono commessi in tempo di guerra, o se l'autore del reato è un pubblico funzionario o delegato in una missione pubblica, o una persona a cui il governo ha affidato qualsiasi

missione qualunque, la pena è l'ergastolo.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (168)

Reclutamento contro uno Stato estero

Chiunque, senza il permesso del governo, recluta truppe contro uno stato straniero o compie qualsiasi altro atto ostile che possa esporre lo Stato libico al pericolo di guerra, deve

essere punito con la reclusione.

Se in conseguenza dell'atto vengono interrotte le relazioni diplomatiche, o se l'atto ostile provoca la libica

Repubblica Araba o i suoi cittadini, ovunque si trovino, di essere esposti a ritorsioni, quindi la sanzione

essere l'ergastolo. Se scoppia la guerra, il colpevole sarà punito con la morte.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (169)

Corruzione da parte di uno straniero

Se un libico ottiene, anche indirettamente, denaro o altra utilità o la promessa della stessa da un

straniero con l'intento di compiere atti lesivi dell'interesse nazionale, deve essere punito con la reclusione e con la multa da 100 a 1000 libici, se il fatto è commesso in tempo di pace.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, la pena è l'ergastolo. Se pregiudizio effettivamente ne deriva, la pena è la morte.

Lo straniero che fornisce il denaro o altre utilità o che le promette è punito con la stessa pena.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (170)

Atti pregiudizievoli per il territorio dello Stato e facilitazione della guerra contro di esso

Chiunque faciliti l'ingresso del nemico nel paese o vi si arrenda città, fortezze, stabilimenti o siti, porti, magazzini, fabbriche di armi, navi o aeroplani utilizzati nel difesa del paese o preparati per esso, o mezzi di trasporto, armi, munizioni, o materiali di guerra, provviste o cibo, o che assiste il nemico con truppe, denaro o servizi, o trasmette loro informazioni o funge da guida, o che incita i libici, soldati o civili, disertare al nemico, o in generale aiuta l'avanzata delle forze nemiche incitando conflitti o provocando paura tra le forze di difesa o tra i civili, o impedisce alle forze armate di

comunicare tra loro nell'incontro con il nemico, o mina la lealtà del forze nazionali del Paese, o in altro modo, è punito con la morte.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (171)

Divulgazione di segreti di sicurezza di Stato ad agenti di governi stranieri per l'ottenimento del

Lo stesso per lo scopo di spionaggio

Chiunque, cede a un governo estero, a un suo agente o a chiunque agisca nel suo interesse in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo, segreti relativi alla difesa del paese o simili segreto sarà punito con la morte.

Chiunque ottenga segreti di questa natura con qualsiasi mezzo, con l'intento di divulgarli direttamente o indirettamente a un governo straniero, o chiunque, a beneficio di uno stato straniero,

distrugge o rende inutili, in tutto o in parte, tali segreti saranno puniti dagli stessi pena.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (172)

Infiltrazione di aree militari e possesso indebito di mezzi di spionaggio

Sono puniti con la reclusione:

1.

Chiunque, in modo clandestino o fraudolento, sconfina in qualsiasi luogo o area per terra, mare,

o aereo, al quale è vietato l'accesso al fine di preservare gli interessi militari dello Stato.

2.

Chiunque si trovi in tale luogo o area, o in prossimità di esso, con mezzi di spionaggio in suo possesso senza giustificazione legale.

3.

Chiunque venga trovato in possesso indebito di carte, documenti o altri oggetti destinato allo scopo di fornire informazioni relative alla sicurezza del paese o di qualsiasi altre informazioni ritenute di tale natura dalla legge.

Se uno degli atti di cui sopra viene commesso in tempo di guerra, la pena è l'ergastolo reclusione. Se il nemico beneficia di tale atto, la pena è la morte.

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 36 di 116

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (173)

Ottenere informazioni segrete relative alla difesa del Paese e segreti simili

Sono puniti con la reclusione o con la multa da 500 a 1.000 dinari libici:

1. Chiunque con frode acquisisce informazioni segrete attinenti alla difesa della paese, ma per uno scopo diverso da quello di divulgare lo stesso a uno Stato estero, o a uno dei suoi

agenti o a chiunque agisca nel suo interesse.

2. Chiunque organizzi o utilizzi qualsiasi mezzo di comunicazione cablata o wireless o simili con

lo scopo di ottenere informazioni relative alla difesa del paese o simili, o per comunicare lo stesso per uno scopo diverso dallo spionaggio.

La pena è l'ergastolo se il fatto è commesso in tempo di guerra.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (174)

Circolazione dei segreti della difesa

Chiunque diffonda informazioni segrete attinenti alla difesa del Paese o simili con qualsiasi mezzo è punito con la reclusione e con la multa da 500 a 1.000 libici dinari.

Se l'autore del reato è un pubblico ufficiale, possiede una capacità di rappresentanza generale, è delegato su

una missione pubblica, o è una persona a cui il governo ha affidato un incarico, o se il reato è pregiudizievole per i preparativi militari per la difesa del paese, la pena deve essere l'ergastolo.

La pena è la morte se commessa in tempo di guerra.

Articolo (175)

Incitamento al disfattismo politico

Chiunque diffonda intenzionalmente notizie, informazioni o voci false, di parte o propaganda provocatoria in tempo di guerra, e sono tali da arrecare danno ai militari preparativi per la difesa del paese, seminare il terrore tra la gente o minare la resilienza della nazione è punita con le pene previste dall'articolo (173) del presente Codice.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni del codice penale:

Articolo (176)

Incitamento al disfattismo militare

Chiunque inciti i soldati a disobbedire alle leggi, a violare il giuramento prestato o a violare le loro

disciplina militare o doveri militari, o li incita ad approvare atti contrari alle leggi, i loro giuramenti, la loro disciplina o qualsiasi altro dovere militare saranno puniti con la vita
reclusione.

L'autore del reato è punito con la morte se commette il fatto in tempo di guerra.

Pagina 37

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 37 di 116

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni del codice penale:

Articolo (177)

Incitamento al disfattismo economico

Chiunque, in tempo di guerra, utilizzi un mezzo per arrecare pregiudizio al cambio o per influenzare il mercato dei titoli finanziari, pubblico o privato, in modo da mettere in pericolo la

la capacità del paese di resistere al nemico sarà punita con la reclusione per non meno di cinque

anni e una multa da 500 a 1.000 dinari libici.

La pena è dell'ergastolo se il fatto è commesso in conseguenza di spionaggio con il nemico.

La pena è la morte se effettivamente mette in pericolo la capacità del paese di resistere al nemico.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni del codice penale:

Articolo (178)

Attività dei libici all'estero contro gli interessi dello Stato

Attività dei libici all'estero contro gli interessi dello Stato

Qualsiasi libico all'estero che diffonda o riporti voci o informazioni false, esagerato, o suscitare preoccupazione per la condizione interna della Repubblica Araba di Libia in

modo tale da sminuire la propria reputazione o credito all'estero, o che comunque agisca in modo

modo da ledere gli interessi nazionali è punito con l'ergastolo.

Articolo (179)

Sabotaggio o distruzione di strutture militari

Chiunque intenzionalmente distrugge o rende inutili armi, navi, aeroplani, opere,

stabilimenti, mezzi di trasporto, strutture, provviste o cibo che vengono utilizzati per la difesa del paese, o qualsiasi cosa che possa essere considerata tale, o intenzionalmente leda la fabbricazione di detti articoli allo scopo di renderli inadatti all'uso in difesa, per mettere in pericolo la vita di coloro che sono al loro interno o di coloro incaricati di usarli, o in modo che un infortunio risultante è punito con la pena dell'ergastolo. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, la pena è la morte.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni del codice penale:

Articolo (180)

Mancato adempimento degli obblighi di fornitura nei confronti del governo o frode in essi contenuta

Chiunque, in tempo di guerra, non adempia intenzionalmente, in tutto o in parte, a qualsiasi obbligazione per fornitura o lavori pubblici di cui il governo è parte, e che ha lo scopo di soddisfare le esigenze dell'esercito o dei civili, o chiunque commetta frode o ritardi intenzionalmente il l'adempimento delle sue obbligazioni derivanti da un contratto del tipo suddetto è punito con

reclusione e multa da 1.000 a 5.000 lire. I subappaltatori sono soggetti allo stesso penale nel caso in cui non adempiano, commettano frode o ritardino una delle suddette obblighi.

Se l'inadempimento deriva da negligenza, in tutto o in parte, allora la pena è ridotta in misura non superiore alla metà.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni del codice penale:

Articolo (181)

Acquisto di armi o forniture non idonee all'uso

Chiunque, in ragione della sua carica, è incaricato di acquistare armi, munizioni o vettovaglie

per equipaggiare l'esercito e chi acquista o consiglia l'acquisto di armi o rifornimenti sapendo

che non sono idonei allo scopo per il quale sono stati procurati o che mettono in pericolo vite umane

è punito con l'ergastolo.

Se in conseguenza del reato muore una persona, oppure due o più persone subiscono gravi danni

danno, o se il delitto è commesso in tempo di guerra, la pena è la morte.

Articolo (182)

Sfruttamento dei segreti di Stato

Se un pubblico ufficiale, a proprio vantaggio o a vantaggio di un altro, utilizza qualsiasi scoperte o invenzioni, o innovazioni industriali, ed è consapevole, in virtù della sua posizione o

servizio che lo stesso è tenuto a mantenere il segreto nell'interesse della sicurezza dello Stato, sarà

punito con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa di non inferiore a LYD 200.

Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con la Libia o se lede la preparazioni militari o di competenza dello Stato o con operazioni militari, poi la pena sarà la morte.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (183)

Tradimento contro gli affari di Stato

Chiunque sia incaricato dallo Stato di negoziare all'estero per suo conto e tradisca che trust è punito con l'ergastolo se è probabile che tale atto possa comportare danno all'interesse nazionale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (184)

Agevolazione dei reati summenzionati

I seguenti reati sono soggetti alla stessa pena prevista dagli articoli (165), (166), (168), (170), (171), (174), (176), (179), (181) e (211):

1. Chiunque sia a conoscenza dell'intenzione di una persona di commettere o tentare di commettere uno qualsiasi dei

detti reati, e chi assiste la persona stessa fornendole sostentamento, alloggio, riparo o un luogo per l'assemblea, o qualsiasi altro aiuto.

2. Chiunque nasconda oggetti o strumenti che sono utilizzati o preparati per l'uso nel commissione di detti reati, o gli oggetti, i materiali o i documenti ottenuti dal reato, e ne è a conoscenza.

3. Chiunque rechi messaggi della persona che commette o tenta di commettere uno qualsiasi dei

detti reati, o agevola in qualsiasi modo la ricerca e l'occultamento dell'oggetto della reato, o trasporta o denuncia, e ne è a conoscenza in entrambi i casi.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (185)

Agevolazione per negligenza dei suddetti reati

Chiunque faciliti con negligenza la commissione di uno dei reati previsti dal

gli articoli di cui all'articolo precedente sono puniti con la pena dell'arresto per a periodo non superiore ad un anno o con una multa non superiore a LYD 500, o da entrambi sanzioni.

Se il reato è commesso in tempo di guerra, la pena è la detenzione per un periodo non superiore a di due anni e la multa fino a 1.000 lire.

Articolo (186)

Omessa denuncia dei reati di cui all'articolo (184)

Chiunque sia a conoscenza della commissione o tenti di commettere uno degli atti menzionati in

le disposizioni dell'articolo 184, il quale non è complice della sua preparazione, e non non notificare all'autorità amministrativa o giudiziaria quando ne venga a conoscenza, è punito con le sanzioni di cui al precedente articolo.

Articolo (187)

Alcune condizioni per l'esenzione dalla pena

Chiunque denunci il reato all'autorità amministrativa o giudiziaria prima del tentativo per eseguire un qualsiasi atto della stessa sono esentati dalle sanzioni previste per i reati menzionato in questa parte.

Se la denuncia è data dopo la commissione o il tentativo del reato, ma prima del l'indagine è iniziata, l'informatore può essere esonerato dalla sanzione.

Può essere esonerato dalle sanzioni anche il trasgressore che, dopo l'inizio dell'istruttoria, consente l'arresto dei delinquenti e dei loro complici nello stesso reato o in uno simile in natura e gravità.

Articolo (188)

Divulgazione di segreti investigativi

Chiunque divulghi informazioni attinenti a indagini o inchieste su uno dei i delitti previsti dalla presente Parte sono puniti con le sanzioni previste dall'articolo (185). La pena è aumentata in misura non superiore al doppio se il fatto è commesso da qualcuno che ha conoscenza di tali informazioni in ragione della sua posizione o mentre gli è affidata doveri pubblici.

Articolo (189)

Interpretazione

In applicazione delle disposizioni della presente Parte:

1. Un libico che ha perso la cittadinanza per sottrarsi al dovere di lealtà verso il proprio Paese deve rimanere libico.
2. L'espressione "il paese" si riferisce al territorio sul quale la Libia ha sovranità e autorità.
3. Per "segreti della difesa del Paese" si intendono gli oggetti, i documenti, i dati o le informazioni che nell'interesse della difesa del Paese non dovrebbero essere conosciuti da nessuno diverso da quelli

a ciò affidato.

4. Elementi, documenti e informazioni che, per ordine del governo competente autorità, sono considerati segreti o che, pur non essendo segreti di per sé, il la loro divulgazione potrebbe portare alla rivelazione di segreti relativi alla difesa del paese, saranno considerati come "segreti della difesa del paese".

5. Il periodo durante il quale il pericolo di guerra è imminente è considerato stato o guerra se, infatti, la guerra in realtà ne consegue da allora in poi.

6. Se un reato previsto in questa parte è commesso in tempo di guerra contro un alleato della Libia, detto reato si considera rientrante tra i reati commessi contro lo Stato di Libia.

7. L'espressione "stato in guerra con la Libia" comprende le organizzazioni politiche che si occupano di gli stati in guerra, anche se non riconosciuti come stati.

Capitolo 2)

Crimini e delitti pregiudizievoli per la sicurezza interna dello Stato

Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (190)

Articolo (191)

Articolo (192)

Articolo (193)

Articolo (194)

Abrogato.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 5 del 2014 che modifica l'articolo (195) del codice penale:

Articolo (195)

Insulto alle Autorità Costituzionali

Fatta salva ogni più severa pena prevista dalla legge, chiunque ne faccia dichiarazione che insulti la Rivoluzione del 17 febbraio sarà punita con la reclusione.

Chiunque insulti pubblicamente gli organi legislativi, esecutivi o giudiziari o qualcuno dei loro

membri durante o a causa dell'esercizio delle loro funzioni, o insulta l'emblema o la bandiera

del paese, è punito con la stessa pena.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (196)

Chiunque, con la forza o in altro modo incostituzionale, tenti di modificare il costituzione o forma di governo è punito con la morte.

Ai sensi dell'articolo (8) della legge n. (48) del 1956 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (197)

Uso di esplosivi nella commissione del reato precedente

Chiunque utilizzi bombe o altri esplosivi con l'intenzione di commettere il reato previsto di cui all'articolo precedente a scopo di omicidio politico è punito con Morte.

Chiunque fabbrica, importa dall'estero o si procura bombe, dinamite o altro esplosivi con l'intenzione di commettere il reato precedente è punito con reclusione per un periodo non inferiore a cinque anni.

L'espressione "esplosivi" comprende qualsiasi sostanza che fa parte della composizione di esplosivi, nonché le attrezzature, gli strumenti, gli strumenti e gli articoli utilizzati nella fabbricazione o detonazione di esplosivi.

Ai sensi dell'articolo (8) della legge n. (48) del 1956 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (198)

Distruzione di edifici governativi, magazzini, forniture o proprietà

Chiunque distrugga intenzionalmente edifici, magazzini, forniture o altra proprietà del governo è punito con l'ergastolo o con la reclusione per un periodo di non meno di cinque anni.

Ai sensi dell'articolo (1) della legge n. (15) del 2002 che aggiunge un articolo al codice penale:

Articolo (198) bis

Chiunque commetta un atto di sommossa, protesta o incitamento al caos durante o a causa del

la pratica di attività sportive, sia all'interno che all'esterno degli stadi, è punita con detenzione. Se tale atto comporta danni alla distruzione o agli edifici o ai beni di proprietà del

Stato, persona giuridica pubblica o privata, o persone fisiche, la pena è la reclusione e una ammenda pari a quattro volte il valore del danno causato. In caso di gravi danni alla vita o alla proprietà

risulta dall'atto, la pena è la morte.

Articolo (199)

Sequestro illegale o mantenimento della leadership militare

Chiunque assuma, a fini criminali, la guida di una divisione o di un reparto dell'esercito, divisione della flotta, nave o aereo, punto militare, o porto, o città, non assegnata a fare così dal governo, o senza altra ragione legittima, sarà punito con la morte.

Inoltre, chiunque resti in qualsiasi posizione di comando militare contro l'ordine del governo assegnato a lui e a qualsiasi capo di una forza militare che tiene le sue truppe sotto le armi o

riuniti dopo che il governo gli ha emesso l'ordine di scioglierli.

Articolo (200)

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 42 di 116

Uso delle forze contrarie agli ordini del governo

Chiunque sia investito dell'autorità sui soldati dell'esercito o sul personale della polizia forza e chi gli chiede o incarica di compiere atti che ritardano l'esecuzione dei ordini del governo per quanto riguarda il loro reclutamento o servizio sono puniti con una pena della reclusione non inferiore a tre anni. Se tale ordine o incarico comporta un ritardo nell'esecuzione degli ordini del governo a causa dell'obbedienza del personale all'illecita richiesta o incarico, la pena è la morte.

I superiori e i capi delle forze che sono di rango inferiore e che obbediscono agli ordini illeciti devono

essere punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (201)

Uso della forza contro le autorità statali

Chiunque progetta o partecipa a un'insurrezione armata contro le autorità dello Stato deve essere

punito con la morte, anche se le armi designate a tal fine sono deposte in un deposito, a condizione che siano preparati per l'uso in detta insurrezione.

Articolo (202)

Distruzione, rapine e massacro

Chiunque, al fine di attentare alla sicurezza dello Stato, compie un atto all'interno della territorio dello Stato che mira a provocare distruzione, stupro o massacro, è punito con Morte.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (203)

Guerra civile

Chiunque commetta un atto allo scopo di incitare alla guerra civile nel paese, fratturando unità nazionale, o dividere i cittadini della Repubblica Araba di Libia è punito con una pena di morte.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (204)

Attacchi alle autorità costituzionali

Chiunque commette un atto diretto ad impedire, in tutto o in parte, al Capo dello Stato, l'autorità popolare, o il governo dall'esercizio delle loro attività o dall'esercizio delle loro le autorità in esse legalmente incaricate, anche temporaneamente, sono punite con la morte.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (48) del 1956 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (205)

Insultare la nazione e i suoi simboli

Pagina 43

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 43 di 116

Chiunque insulti pubblicamente la nazione libica, la sua bandiera nazionale o l'emblema di Stato sarà

punito con la reclusione fino a tre anni.

Ai fini del diritto penale, l'espressione "bandiera nazionale" comprende lo Stato ufficiale bandiera e ogni altra bandiera recante i colori nazionali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a chi insulta pubblicamente i colori che

rappresentano collettivamente la bandiera nazionale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (206)

Organizzazioni e formazioni illegali

Chiunque promuova, fonda, organizzi, finanzia o diriga qualsiasi assemblea, organizzazione o

formazione vietata dalla legge, o assegna un luogo per le sue riunioni; chiunque si unisca o inciti

lo stesso in qualsiasi modo, fornisce assistenza in merito; chiunque riceva o ottenga direttamente o indirettamente in qualsiasi modo denaro o benefici di qualsiasi tipo da qualsiasi persona o entità

allo scopo di istituire un'assemblea, un'organizzazione o una formazione vietata o preparare pertanto, sarà punito con la pena di morte. In applicazione della pena, il superiore e subordinato è equiparato, qualunque sia il suo grado nell'assemblea, organizzazione, formazione o simili, e indipendentemente dall'ubicazione dell'assemblea nazionale o all'estero.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (207)

Promozione di qualsiasi atto contro il sistema dello Stato

Chiunque faccia circolare all'interno del Paese, con qualsiasi mezzo, opinioni o principi che mirino a

alterare i principi costituzionali fondamentali, o le strutture fondamentali dell'ordine sociale, o

per rovesciare l'ordine politico, sociale o economico dello Stato, o per distruggere il fondamentale

strutture dell'ordine sociale, mediante l'uso della forza, del terrore o di qualsiasi altro mezzo illecito, deve essere

punito con la morte.

Chiunque possieda libri, volantini, disegni, slogan o qualsiasi altro oggetto con lo scopo di patrocinare detti atti, o di chi li difende in altro modo.

Chiunque riceve o acquista, direttamente, per interposta persona o in altro modo, denaro o benefici di qualsiasi tipo da qualsiasi persona o entità, a livello nazionale o all'estero, se ciò è per il

scopo di promuovere uno degli atti previsti dal presente articolo, è punito con l'ergastolo reclusione.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (208)

Formazione o adesione ad associazioni internazionali non politiche senza autorizzazione

Chiunque, all'interno del paese, senza il permesso del governo o con una licenza derivato da dichiarazioni false o carenti, stabilisce, fonda, organizza o dirige

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 44 di 116

associazioni, enti o organizzazioni a carattere internazionale non politico, o rami della stessa, è punito con la pena dell'arresto.

Chiunque aderisce alle predette associazioni, enti od organismi è punito con la detenzione per un periodo non superiore a tre mesi e con la multa fino a 200 LYD. Qualsiasi

libico residente nel paese che, in qualsiasi modo, senza il permesso del governo, aderisce o partecipa a una di queste organizzazioni la cui sede è all'estero.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (209)

Abrogato.

Ai sensi dell'articolo (2) della legge del 1959 che modifica alcune disposizioni del codice penale:

Articolo (209) bis

Inasprimento delle sanzioni per i dipendenti pubblici

La pena massima prevista nei quattro articoli precedenti è aumentata di un terzo se il reato è commesso da un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'articolo (1) della legge del 1959 che modifica alcune disposizioni del codice penale, e

Articolo 1 della legge n. 2 del 1961 recante modifica dell'articolo 1 del decreto legge recante modifica di taluni

disposizioni del codice penale:

Articolo (210)

Penalità accessorie

In caso di condanna nelle circostanze di cui agli articoli (206) e (208), la Corte deve disporre lo scioglimento delle suddette formazioni e la chiusura della loro sede.

Nelle altre circostanze previste nei cinque articoli precedenti, la Corte, su pronunciare la sentenza, disporre la confisca di denaro, beni, documenti e quant'altro utilizzati dai delinquenti per la commissione del reato o da essi ottenuti in qualsiasi modo come

il risultato della stessa.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

codice, e l'articolo 1 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (211)

Accordo per commettere reati e formare associazioni e bande a tal fine

Se più persone convengono di commettere uno dei reati intenzionali di cui ai capitoli (1) e (2) di questa Parte, per la quale il presente Codice impone la morte, l'ergastolo o la reclusione come a

sanzione, o formare, istituire o organizzare un'associazione o banda armata o disarmata per commettere qualsiasi

di questi reati, ogni persona che partecipa a detto accordo, associazione o banda deve essere punibile con la pena prevista per il reato convenuto, anche se il reato non è stato commesso impegnato. In applicazione della sanzione, chiunque abbia cagionato il patto o creato, fondato, organizzato o guidato l'associazione o banda, o che ha preso parte all'accordo, associazione, o banda, riceverà un trattamento equivalente.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. (80) del 1975 che modifica e abroga talune disposizioni

del codice penale:

Articolo (212)

Articolo (213)

Articolo (214)

Abrogato.

Articolo (215)

Esenzione dalla pena in caso di cospirazione

Nelle circostanze di cui agli articoli (211) e (212) del presente Codice, i seguenti soggetti non è punibile:

1.

Chiunque in qualsiasi modo scioglie o provoca lo scioglimento dell'associazione.

2.

Qualsiasi persona che si ritira dalla cospirazione o associazione e non è il leader o fondatore della stessa, prima della commissione del reato ha accettato di essere commesso o per il quale il

associazione è stata costituita, o prima che i membri dell'associazione siano stati arrestati o prima

l'avvio di un procedimento nei loro confronti.

Parimenti, non è punibile chi impedisce l'esecuzione del reato pattuito o per il quale è stata costituita l'associazione.

Articolo (216)

Esenzione dalla punizione in circostanze di gang

Nelle circostanze di cui agli articoli (213) e (214) del presente Codice, i seguenti soggetti sono esenti da pena:

1.

Chi scioglie o provoca lo scioglimento della banda.

2.

Chi si ritira dalla banda, si arrende senza opporre resistenza o si arrende armi o li abbandona, e non è il capo o il promotore della banda.

È richiesto che questi atti siano compiuti prima che venga commesso il reato per il quale la banda

è stata costituita e prima che siano emanati ordini da parte delle autorità pubbliche o delle forze armate del

Stato o subito dopo. Inoltre, nessuna sanzione sarà inflitta a chi impedisce la realizzazione del reato per il quale la banda è stata costituita.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (217)

Attacco ai diritti politici dei cittadini

Chiunque impedisce ad un'altra persona, in tutto o in parte, l'esercizio di un'attività politica diritto con violenza, minaccia o inganno, sarà punito con la detenzione. La stessa pena deve essere inflitta a chiunque induca un altro ad esercitare tale diritto in modo contrario alla sua volontà.

Capitolo 3)

Delitti e delitti contro gli Stati esteri

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (218)

Attacco ai capi di Stati esteri

Chiunque attenta alla vita o all'incolumità del capo di uno Stato estero, o compie un attacco grave

all'interno del territorio libico è punito con l'ergastolo se l'attacco è a vita, e con detenzione per un periodo non inferiore a cinque anni nelle altre circostanze di cui sopra. Se l'aggressione porta alla morte, l'autore del reato è punito con la pena di morte se l'aggressione

era a vita e con la pena dell'ergastolo nell'altro suddetto circostanze.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (219)

Attacco alla libertà dei capi di Stati esteri

Chiunque, in territorio libico, attenta alla libertà del capo di uno straniero Stato alle condizioni non previste dall'articolo precedente è punito con la reclusione per un periodo compreso tra tre e dieci anni.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (220)

Offesa alla dignità dei capi di Stati esteri

Chiunque leda pubblicamente la dignità o il prestigio del capo di uno Stato estero quando questi è all'interno del territorio libico è punito con la reclusione per un periodo non superiore a cinque anni.

Articolo (221)

Attacco a rappresentanti di Stati esteri

Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri accreditati presso il governo della Libia come capi della diplomazia missioni dovute o durante l'esercizio delle loro funzioni.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (222)

Attacco contro o bandiera o stemma di uno Stato estero

Chiunque, all'interno del territorio libico, in luogo pubblico o aperto a tutti, insulta il funzionario

bandiera o emblema di uno stato straniero mentre è utilizzato in conformità con il diritto libico deve essere punito con la detenzione.

La stessa pena sarà inflitta se l'offesa è alla bandiera o all'emblema delle Nazioni Unite, Lega degli Stati Arabi, o qualsiasi altro organismo internazionale per il quale è stata emessa una decisione dalla

Ministro degli Affari Esteri.

Articolo (223)

Condizioni di reciprocità

Le disposizioni degli articoli (218), (219), (220), (221) e (222) del presente codice si applicano solo se

la legge dello Stato estero conferisce una tutela penale equivalente sulla base della reciprocità.

I capi delle missioni diplomatiche hanno diritto alla protezione penale ai sensi dell'articolo (221) solo se lo Stato estero che essi rappresentano concede ai capi una tutela penale equivalente

delle missioni diplomatiche libiche.

Se non esistono tali disposizioni reciproche, le disposizioni generali del codice penale devono applicare.

Capitolo 4)

Disposizioni generali sui capitoli precedenti

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (80) del 1975, recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (224)

Autorizzazione all'Istituto e procedura di richiesta

Il procedimento non può essere avviato senza l'autorizzazione del Ministro della giustizia nel caso

dei reati di cui agli articoli (191), (192), (193) e (194) del presente Codice.

Nel caso dei reati di cui agli articoli (219) e (220) e all'articolo (221) per quanto riguarda ai predetti articoli, ed anche nel caso del reato di cui all'articolo (222), n il procedimento può essere instaurato se non su richiesta del ministro della giustizia.

Articolo (225)

Deportazione

Se uno straniero è condannato a una pena detentiva per uno dei reati di cui alla presente parte, egli saranno espulsi dallo Stato.

Parte 2)

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Capitolo 1)

Reati commessi da Pubblici Ufficiali nei confronti della Pubblica Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (226)

Corruzione

Qualsiasi pubblico ufficiale che richieda, accetti o prenda per sé o per un altro un dono o una promessa

di tutto ciò a cui non ha diritto, denaro o altra utilità, allo scopo di

facendo o astenendosi da un atto, o interpreta o afferma in modo fuorviante che sono tra le funzioni della sua posizione o per violare i suoi doveri, anche se non intende commettere o astenersi

da tale atto o violano i suoi doveri, o se il pubblico ufficiale accetta un dono per un suo incarico

posizione che ha svolto, è punito con la reclusione per un periodo non superiore a cinque anni e una multa equivalente al regalo ricevuto o promesso.

La stessa pena si applica al corruttore e a chiunque intenzionalmente agisca da intermediario tra la persona che offre la tangente e la persona che riceve la tangente.

Articolo (227)

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 48 di 116

È legalmente considerata corruzione se un funzionario pubblico acquista per sé o per un altro un dono

o promessa di dono o favore:

1. Acquisire o tentare di acquisire da qualsiasi autorità pubblica obblighi, licenze, forniture o

accordi contrattuali, posizioni, servizi, gradi, decorazioni o qualsiasi altra remunerazione o beneficio.

2. Usare o tentare di usare l'influenza reale o presunta della sua posizione pubblica per ottenere

affari, ordini, sentenze o decisioni di qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (227) bis

Se lo scopo della tangente è commettere un atto per il quale la legge prescrive una pena più severa

rispetto alla pena prevista per la corruzione, la pena prevista per l'atto deve essere inflitta insieme

con la multa prevista per la corruzione.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (228)

Pena aumentata per corruzione

Se l'atto di cui agli articoli (226) e (227), determina una condanna all'ergastolo o reclusione, la pena è della reclusione non inferiore a sei anni e

multa non inferiore a LYD 200.

Se il risultato dell'atto è una condanna a morte, la pena è l'ergastolo.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (228) bis

Il corruttore o l'intermediario è esonerato dalla sanzione se notifica alle autorità il reato prima che si realizzi e prima che venga avviato qualsiasi procedimento. Se la notifica avviene

dopo l'avvio del procedimento, deve portare alla condanna dei trasgressori.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (229)

Offerta di corruzione

Chiunque offra a un pubblico ufficiale un dono o una promessa alla quale il suddetto pubblico ufficiale non è diritto, in denaro o altra utilità, al fine di indurlo a svolgere una qualsiasi funzione di sua posizione o agire in contrasto con i suoi doveri, o di astenersi o ritardare la stessa, e detto funzionario

non accetta l'offerta, la persona che offre la tangente è punita con la reclusione.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (229) bis (a)

Pagina 49

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 49 di 116

Qualsiasi persona che accetta o accetta un regalo o beneficio con lo scopo di consegnare consapevolmente il

stesso ad un altro per questo motivo è punito con la reclusione per un periodo non superiore a

un anno e una multa non inferiore a LYD 20 e non superiore a LYD 100, se non fosse stato an

intermediario che organizza la tangente.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (229) bis (b)

Qualsiasi dipendente che richieda, accetti o prenda per sé o per un altro una promessa o un regalo senza

la conoscenza o l'approvazione del suo datore di lavoro allo scopo di eseguire o astenersi da un

funzione che gli è assegnata è punito con la detenzione.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (73) del 1975, recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice, e l'articolo (39) della legge n. (2) del 1979 sui reati economici:

Articolo (229) bis (c)

Abrogato.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (230)

Malversazione di proprietà pubblica e privata

Qualsiasi pubblico ufficiale che, in ragione della sua posizione, servizio o professione, è in suo possesso

denaro o altro bene mobile della Pubblica Amministrazione o dei suoi componenti,

e chi si sottrae agli stessi o ne rivendica la proprietà o ne attribuisce la proprietà a

un altro, è punito con la reclusione fino a dieci anni.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (231)

Estorsione

Qualsiasi funzionario che abusa della sua posizione o delle sue funzioni e costringe o induce un altro

dargli o promettere di dare a lui o ad un altro denaro o qualsiasi altro beneficio a cui non ha avuto

avente diritto è punito con la reclusione fino a dodici anni e con la multa tra LYD 200 e 800.

La pena è della reclusione per un periodo non inferiore a sei anni se il pubblico ufficiale riceve

l'oggetto a cui non ha diritto approfittando dell'errore di un altro.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (73) del 1975, recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice, e l'articolo (39) della legge n. (2) del 1979 sui reati economici:

Articolo (231) bis (a)

Articolo (231) bis (b)

Abrogato.

Articolo (232)

Frode alla Pubblica Amministrazione

Pagina 50

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 50 di 116

Qualsiasi pubblico ufficiale incaricato di un atto e che impiega un numero di persone inferiore al

numero di persone che doveva assumere ma che afferma di aver impiegato a pieno

numero richiesto, e così ottiene per sé l'importo destinato a pagare dette persone

in termini di stipendio o salario, o chiunque registri nei conti del governo o nei conti

di qualsiasi altro ente pubblico, i nomi delle persone da lui impiegate per affari personali, in modo che egli

possono pagare gli stipendi o le spese con fondi dello Stato o dell'ente pubblico, deve essere punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa pari al doppio della somma che ha fraudolentemente ottenuto.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (233)

Sfruttamento dell'ufficio a beneficio privato

Qualsiasi pubblico ufficiale che ottenga per sé, direttamente o in qualsiasi altro modo, o per atti vari, alcun beneficio da alcuna delle funzioni di pubblica amministrazione mediante le quali esercita

suo ufficio, è punito con la pena dell'arresto non inferiore a sei mesi.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (234)

Abuso d'ufficio lesivo dell'interesse della Pubblica Amministrazione o del Giudiziario

Qualsiasi pubblico ufficiale che abusa dell'autorità del suo ufficio per sospendere l'esecuzione di ordini

emanate dal governo, o da leggi o regolamenti in vigore, o per ritardare la riscossione di legalmente

denaro o onorari prescritti o l'esecuzione di qualsiasi sentenza o ordine del tribunale, o qualsiasi ordine emesso da

l'autorità competente è punita con la detenzione e la rimozione dall'ufficio.

La stessa pena è inflitta al pubblico ufficiale che intenzionalmente si astiene dal eseguire una sentenza o un ordine di cui sopra dopo che siano trascorsi dieci giorni dal suo avviso

da un ufficiale giudiziario, se l'esecuzione dell'ordine o della sentenza rientra nelle sue competenze.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (235)

Abuso di autorità nei casi non previsti dalla legge

Qualsiasi pubblico ufficiale che abusa dei poteri del suo ufficio a vantaggio di un altro o per il

pregiudizio altrui e non vi è altro testo penale applicabile nella legge, egli sarà punito con la reclusione non inferiore a sei mesi.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (236)

Divulgazione dei segreti di un ufficio pubblico

Qualsiasi pubblico ufficiale che viola i doveri del proprio ufficio, o ne abusa divulgando informazioni ufficiali che devono rimanere segrete, o che in qualsiasi modo faciliti il la loro divulgazione è punita con la pena dell'arresto non inferiore a sei mesi.

Articolo (237)

Inosservanza o rifiuto di svolgere un dovere

Qualsiasi pubblico ufficiale che si rifiuti indebitamente di svolgere una qualsiasi delle sue funzioni ufficiali o trascuri o

ritardi gli stessi sono puniti con la pena dell'arresto per un periodo non superiore ad un anno o con una multa non superiore a LYD 200.

Se il pubblico ufficiale è un giudice o un membro del pubblico ministero, è considerato

come rifiutare, trascurare o ritardare quando le condizioni legali necessarie per un contenzioso civile

contro di lui sussistere, nel suo caso la pena è raddoppiata.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (238)

Abbandono di un Ufficio, Servizio Pubblico o Impiego per Insubordinazione

Se tre o più pubblici ufficiali, ovvero gli ufficiali o gli impiegati di strutture pubbliche abbandonano la loro

cariche, incarichi o funzioni, o svolgere le stesse in modo da pregiudicarne la continuità o regolarità della stessa, sulla base di un accordo o per il desiderio di raggiungere uno scopo comune, ciascuno

di essi è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno

e con una multa non superiore a LYD 100.

La pena massima è raddoppiata se l'abbandono o la negligenza nell'adempimento del proprio dovere

è tale da mettere in pericolo la vita, la salute o la sicurezza delle persone, o da arrecare disturbo o

conflitti tra le persone, o recare pregiudizio all'interesse pubblico.

Qualsiasi pubblico ufficiale che abbandona il suo ufficio o rifiuta di svolgere uno qualsiasi dei doveri del suo ufficio

con l'intento di ostacolarne la continuità o di turbarne la regolarità, deve essere

punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a LYD

50.

La pena massima è raddoppiata se l'abbandono o il rifiuto determina effettivamente la perturbazioni previste dal secondo comma del presente articolo.

Articolo (239)

Incitamento e incoraggiamento all'insubordinazione

Chiunque concorre alla commissione di uno dei delitti di cui al precedente articolo a titolo di istigazione è punito con il doppio della pena ivi prevista.

Chiunque induca, inciti o incoraggi in qualsiasi modo un pubblico ufficiale ad abbandonare la propria

funzione o di rifiutarsi di svolgere le funzioni del suo ufficio, e se l'istigazione o l'incoraggiamento non porta ad alcun risultato, è punito con le sanzioni previste dal primo comma del citato articolo.

Chiunque favorisca uno dei delitti previsti dal terzo e quarto comma della

Articolo (238), o chi diffonde notizie false o false con qualsiasi mezzo pubblico è punito con

la stessa pena.

Oltre alle pene precedenti, se il reo è un pubblico ufficiale, è punito alla privazione dai pubblici uffici.

Articolo (240)

Attacco alla libertà di funzionari e dipendenti pubblici nelle loro posizioni

Chiunque con l'uso della forza, violenza, terrore o minacce, o con qualsiasi mezzo illecito, come stabilito

all'articolo (359) del presente codice, attacca o tenta di attaccare i diritti dei pubblici ufficiali in

la loro funzione è punita con la sanzione prevista dall'articolo (238), comma 2.

Articolo (241)

Occultamento di oggetti sequestrati o sequestrati, o loro distruzione o dissipazione

Chiunque, pubblico ufficiale o meno, sottrae, nasconde, distrugge, dissipa, o

danneggia qualsiasi oggetto sequestrato o sequestrato giudizialmente o

amministrativamente, per il quale ha

ne è stata affidata la tutela, e la sua sola intenzione nel compiere detti atti è quella di assistere

proprietario della stessa, è punito con l'arresto non inferiore a sei mesi e a

multa da 10 a 50 LYD.

Il proprietario del bene, se ne è affidata la tutela, se commette uno dei

atti precedenti, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a

due anni e una multa da 5 a 15 LYD.

La pena è la detenzione per un periodo non superiore a un anno o la multa fino a LYD

25 se il reato è commesso dal proprietario della cosa quando la cosa non è affidata a lui tutela.

Articolo (242)

Attacco negligente agli obblighi relativi alla custodia degli oggetti sequestrati o svincolato

Chiunque, pubblico ufficiale o meno, sia in possesso di un bene che sia stato

giudizialmente o amministrativamente sequestrato o sequestrato per negligenza ne provoca la distruzione o

dissipazione o ne facilita l'occultamento o l'appropriazione indebita è punito con

detenzione per un periodo non superiore a sei mesi o con l'ammenda non superiore a LYD 20.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (243)

Interferenza con la libertà delle aste

Qualsiasi pubblico ufficiale o altra persona che interferisce con un'asta pubblica, una

vendita pubblica o una gara d'appalto,

o con una vendita condotta da persone per conto della Pubblica Amministrazione mediante violenza

o minacce, ovvero a titolo di doni, promesse, collusion o con qualsiasi altro mezzo lesivo del

corso naturale del procedimento o con intento fraudolento, è punito con la detenzione e una multa da 10 a 50 LYD.

Se l'autore del reato è una persona incaricata dalla legge o dalla Pubblica Autorità di

condurre la pubblica amministrazione

all'asta, gara o vendita, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa

tra LYD 25 e 100.

Se l'interferenza ha come obiettivo una vendita privata condotta nell'interesse di individui ai sensi del
vigilanza del pubblico ufficiale o di qualsiasi altra persona ad esso incaricata dalla legge, le
sanzioni previste
di cui al primo comma si applica.

*Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.
Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.*

www.security-legislation.ly

Pagina 53 di 116

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (244)

Esame, distruzione e divulgazione della corrispondenza

Qualsiasi pubblico ufficiale subordinato all'ufficio postale, telefonico o telegrafico che nasconda,

interrompe o ritarda la corrispondenza o che, esaminata la stessa, ne rivela il contenuto a un altro è punito con la reclusione non inferiore a sei mesi.

In questo articolo, per "corrispondenza" si intendono lettere, conversazioni telefoniche, telegrammi e

qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

Se i predetti atti sono commessi da altre persone, la pena è la detenzione per n più di sei mesi o una multa non superiore a LYD 20, su querela dell'infortunato partito.

Capitolo 2)

Delitti e delitti commessi da persone nei confronti della Pubblica Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (245)

Disprezzo di Pubblici Ufficiali e Ufficiali e Organi Giudiziari

Chiunque insulta un pubblico ufficiale, o ne svilisce la dignità, durante o a causa del svolgere la sua posizione, sia con gesti, parole o minacce, o per mezzo del telegrafo, telefono, documenti o disegni a lui indirizzati, è punito con la detenzione per un periodo non superiore ad un anno.

La pena è aumentata in misura non superiore alla metà se l'attentato è diretto contro un giudice

ufficiale durante le memorie, o contro qualsiasi membro di un organo giudiziario o amministrativo durante il

momento della convocazione di detto organo.

La pena è la detenzione se l'aggressione è diretta contro l'onore o la dignità del giudiziario o amministrativo quando detto organo è convocato.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (246)

Uso della forza o minacce contro i pubblici ufficiali

Chiunque usi la forza o la minaccia contro un pubblico ufficiale per costringerlo a commettere un atto

che violi le funzioni della sua posizione o del servizio affidatogli o per indurlo a rifiutarsi di adempiere ai propri doveri legali è punito con la reclusione non inferiore a sei mesi.

Se l'atto commesso si limita a costringere una delle suddette persone a compiere un atto attinente alla sua posizione o al servizio ad esso assegnato o per influenzare la sua

nell'espletamento delle sue funzioni o del suo servizio in qualsiasi modo, la pena è la detenzione.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Pagina 54

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 54 di 116

Articolo (247)

Resistere a un pubblico ufficiale

Chiunque, con la forza o la minaccia, resiste a qualsiasi personale di sicurezza o a qualsiasi altro funzionario pubblico mentre

esercita le funzioni della sua posizione è punito con la detenzione per un periodo non superiore a due anni.

La stessa pena si applica a chi usa la forza o la minaccia contro chi fornisce assistenza su richiesta dei predetti soggetti.

Se l'atto è accompagnato da percosse o da qualsiasi ferita ne derivi, la pena è detenzione.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (248)

Uso della forza di minaccia contro un organo amministrativo o giudiziario

Se gli atti previsti dai due articoli precedenti sono commessi nei confronti di un'autorità amministrativa o

organo giudiziario, la pena è la reclusione per un periodo non inferiore ad un anno.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (249)

Circostanze aggravanti

La pena prevista dai tre articoli precedenti è aumentata in non più di uno

la metà, se la forza o la minaccia sono usate con le armi, una persona mascherata, un numero di persone

assemblati, una lettera non firmata o non contrassegnata, o dal terrorismo emanato da associazioni segrete,

se vero o falso.

Se la forza o le minacce sono usate da cinque o più persone riunite e comportano l'uso di armi,

anche se solo una di queste persone assume la forza o la minaccia, o se il numero delle persone

supera la tonnellata, anche senza l'uso delle armi, nelle circostanze previste dall'articolo (246),

Paragrafo 1 e dagli articoli (247) e (248), la pena è la reclusione per un periodo non superiore a dieci anni.

Nella circostanza di cui all'articolo (246), comma 2, la reclusione è di un periodo non superiore a cinque anni.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (250)

Usurpazione di capacità o uffici

Chiunque usurpa le funzioni di un pubblico ufficio, civile o militare, o svolge o ne pratica i requisiti senza avere la capacità ufficiale o il permesso del governo, è punito con la reclusione per un periodo non superiore a due anni.

La stessa pena si applica al pubblico ufficiale che continua ad esercitare il suo ufficio o al esercitare le sue prescrizioni dopo che gli è stata notificata la sua rimozione o sospensione. La sentenza emessa sarà pubblicata sui giornali.

Articolo (251)

Esercizio indebito delle professioni

Chiunque eserciti indebitamente qualsiasi professione che richieda un permesso speciale da parte dello Stato

è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da

LYD 20 e 100.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (252)

Rottura dei sigilli

Chiunque rompe un sigillo apposto per salvaguardare un luogo o per provarne l'ubicazione, o per il

protezione dei documenti o di qualsiasi altro bene, sulla base di una procedura legale o dell'autorità amministrativa o

autorità giudiziaria, è punito con la reclusione non superiore ad un anno.

La pena è aumentata in misura non superiore al doppio se l'autore del reato era tra quelli affidato la custodia dell'oggetto custodito da sigillo.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (253)

Facilitazione negligente alla rottura dei sigilli

Chiunque sia incaricato della custodia di qualsiasi oggetto sigillato e per sua negligenza facilita la rottura dei sigilli o la rende possibile è punito con una sanzione pecuniaria non superiore a 50 LYD.

Se i sigilli sono stati apposti sui documenti o sui beni di una persona accusata di un crimine o condannata

di un reato, il tutore responsabile della negligenza è punito con la detenzione per un periodo non superiore ad un anno.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (254)

Assalto agli oggetti in custodia

Chiunque sottrae, danneggia, dissipa o corrompe l'oggetto del reato, o esibisce, documenti, atti o qualsiasi altro bene mobile riguardante la Pubblica Amministrazione, che era tenuto in un ufficio pubblico o consegnato a una persona legalmente condannata alla custodia

della stessa, è punito con la reclusione per un periodo non inferiore ad un anno, salvo che gli atti

costituiscono un reato più grave. La pena è della reclusione per un periodo non superiore a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale incaricato di detti beni mobili.

Articolo (255)

Facilitazione negligente del reato

Se la commissione del reato previsto dall'articolo precedente è connessa alla negligenza del custode tale da aver cagionato o facilitato la commissione del reato, il detto custode è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50 a lire 150.

Articolo (256)

Uso della forza

Se la rottura dei sigilli, l'appropriazione indebita o la distruzione dei documenti o di altri oggetti è

accompagnata dall'uso della forza contro la persona affidata alla loro custodia o con la quale sono depositati, il reo è punito con la reclusione da tre e dieci anni.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (257)

Rivendicazione di influenza

Chiunque afferma di avere influenza su un pubblico ufficiale e assume per sé o per un altro, o

induce un altro a dare a lui o ad un altro, denaro o altra utilità o ne ottiene la promessa in ritorno per la sua mediazione con detto pubblico ufficiale, è punito con l'arresto e con l'ammenda da 30 a 100 LYD.

Chiunque prende per sé o per altri denaro o altra utilità o ne ottiene la promessa con il pretesto che è necessario utilizzare detto denaro o beneficio per ottenere simpatia e compensazione

dal pubblico ufficiale è punito con la stessa pena.

Parte (3)

Reati commessi contro la magistratura

Capitolo 1)

Reati contro gli atti dell'Autorità Giudiziaria

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (258)

Mancata comunicazione delle informazioni

Se, durante o in ragione dell'esercizio delle sue funzioni, un pubblico ufficiale viene a conoscenza della

verificarsi di un reato, nei cui confronti è necessario avviare un procedimento senza attendere

per denuncia del danneggiato, o negligenza o ritardo nell'informare le autorità competenti, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da

LYD 10 e 50.

La pena è della reclusione fino a due anni se il fatto riguarda un delitto il cui reato per la quale è la morte, l'ergastolo o la reclusione la cui durata massima è non meno di 10 anni.

La pena è la detenzione se il fatto è commesso dall'ufficiale giudiziario, qualunque sia il modo in cui egli

viene a conoscenza del reato.

La stessa sanzione si applica all'ufficiale giudiziario o ad altro funzionario incaricato della ricezione di

reclami o per la notifica del processo se trascurano o ritardano nel deferire la questione all'autorità competente.

Chiunque commette il fatto per necessità di salvare se stesso o un suo congiunto da grave danno alla sua libertà o onore non sarà soggetto a punizione.

Articolo (259)

Mancato invio del referto medico

Chiunque, in qualità di professionista medico, presta soccorso in circostanze che indicano che è stato commesso un reato per il quale è necessario avviare

procedere senza attendere la querela del danneggiato, e che trascura o ritarda

denunciare all'autorità competente è punito con la sanzione pecuniaria fino a 50 lire turche.

Questa disposizione non si applica se la notifica espone la persona che fornisce il

assistenza a qualsiasi procedimento penale, né si applica nella circostanza prevista nell'ultimo comma del precedente articolo.

Articolo (260)

Rifiuto di eseguire un obbligo legale

Chiunque sia nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete o custode di qualsiasi oggetto soggetti a sequestro giudiziario e ottiene fraudolentemente l'esenzione dall'obbligo di

comparire o per esercitare le funzioni del suo ufficio è punito con la detenzione per un periodo non

superiore a sei mesi o con una multa da 10 a 50 LYD.

La stessa pena si applica a chi è chiamato in giudizio davanti all'autorità giudiziaria a svolgere una delle funzioni di cui sopra, si rifiuta di fornire informazioni personali su stesso, prestare il giuramento richiesto o assumere o funzioni a lui affidate.

Le precedenti disposizioni si applicano alla persona chiamata a testimoniare dinanzi al giudice

all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata a svolgere una funzione giudiziaria.

Se l'autore del reato è un perito o un interprete, la condanna comporta l'interdizione dal professione o mestiere.

Articolo (261)

Fabbricazione di un reato

Chiunque rivolge all'autorità competente una falsa denuncia o denuncia del verificarsi di un atto considerato un reato dalla legge, o che fabbrica le prove di un reato in modo tale che consentire l'avvio di qualsiasi procedimento penale per determinare la verità della questione, anche se

la denuncia o la denuncia è per lettera non firmata o sotto falso nome, è punito con a pena della reclusione da un anno a tre anni.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (262)

Falsa accusa

Chiunque, anche con lettera non firmata o sotto falso nome, accusa un altro di un atto considerato un reato dalla legge, sapendo che la persona che accusa è innocente, o che fabbrica

contro tale persona prove di un reato in modo tale da consentire l'avvio di un'azione penale

procedimento contro la persona falsamente accusata se l'accusa o la fabbricazione è fatta davanti all'autorità competente è punito con la detenzione.

La pena è aumentata non più della metà se l'accusa è di reato

punibile con la morte, l'ergastolo o la pena della reclusione superiore a dieci anni.

La pena è della reclusione non superiore a cinque anni se l'accusa o la

la sola fabbricazione comporta una pena detentiva superiore a cinque anni. Se la frase è ergastolo, la pena è della reclusione fino a dieci anni.

La pena è l'ergastolo se la sentenza è di morte.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (263)

Falsa accusa contro se stessi

Chiunque si autoaccusa falsamente di un atto ritenuto reato dalla legge, anche se l'accusa è fatta per mezzo di una lettera non firmata, sotto falso nome o con una confessione davanti al

dell'autorità giudiziaria, se fatto in modo tale da poter avviare un procedimento penale sulla base di

è punito con la reclusione fino a due anni.

Nessuna sanzione è irrogata nelle circostanze di cui all'ultimo comma dell'art (258).

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (264)

Fabbricazione o falsa accusa nelle infrazioni

Se la fabbricazione o la falsa accusa si riferisce ad un atto ritenuto dalla legge un'infrazione, la sanzione

è punito con la detenzione per un periodo non superiore a un mese o con l'ammenda non superiore a 10 LYD.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (265)

Falso giuramento

Chiunque è parte in una causa civile e presta giuramento falso è punito con la pena di detenzione non superiore a due anni. Una multa non superiore a LYD 100 può essere aggiunta al

detenzione.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (266)

falsa testimonianza

Chiunque rende testimonianza davanti alla magistratura e nasconde, nega o non rivela, in tutto o in parte, ciò che sa dei fatti sui quali è interrogato sarà punito con la reclusione per un periodo non superiore a due anni.

Se dalla falsa testimonianza risulta una pena della reclusione non superiore a cinque anni, la pena

sarà la detenzione. Se la pena è della reclusione superiore a cinque anni, la pena è essere detenuto per un periodo non superiore a sette anni.

Se la falsa testimonianza determina una condanna all'ergastolo, la pena è reclusione.

La pena è l'ergastolo se la falsa testimonianza comporta la condanna a morte.

Articolo (267)

Falsificazione da parte di esperti e interpreti

Chiunque sia nominato dall'autorità giudiziaria come esportatore o come interprete in una causa civile,

penale, o amministrativo, e dà intenzionalmente un'opinione falsa o scorretta traduzione o afferma fatti non rispondenti alla verità, è punito con la pena prescritta dall'articolo (266) sulla falsa testimonianza.

La sentenza, oltre all'interdizione dai pubblici uffici, preclude al reo anche l'interdizione dall'esercizio della professione o del commercio.

Articolo (268)

Avvertimento e altre circostanze che escludono la punizione

Nelle circostanze di cui agli articoli (266) e (267), l'autore del reato non è soggetto a punizione se ritratta la sua falsità o rivela la verità nel corso dell'indagine in cui ha esercitato la sua professione e prima che l'indagine si concluda con il licenziamento, prima della conclusione del processo o del suo rinvio a causa di detta falsità.

Se la falsa prova è resa in una causa civile o amministrativa, l'autore del reato non è soggetto

alla punizione se ritratta, ritratta o rivela la verità prima che sia emessa una sentenza definitiva in

caso, anche se la sentenza non è decisiva.

La pena non si applica neppure se il fatto è commesso da persona che per legge non è tenuta»

comparire come testimone, perito o interprete o chi è tenuto ad essere avvertito di avere il diritto

rifiutarsi di fornire testimonianza, fornire la propria opinione o interpretare.

Parimenti, nessuna sanzione si applica nei casi previsti dall'ultimo comma del

Articolo (258).

Articolo (269)

Corruzione di un testimone o di un esperto

Chiunque offra un dono in denaro, o qualsiasi altra utilità, o lo prometta a un testimone, perito, o interprete, anche se ciò avviene davanti a detto testimone, perito o interprete assume tale capacità, allo scopo di indurlo a testimoniare il falso o a rendere una opinione errata o falsa interpretazione, e l'offerta, o altro beneficio, o promessa non lo è accettata, è punita con le sanzioni previste dagli articoli (266) e (267), con a riduzione da metà a due terzi.

La stessa pena si applica se il dono o la promessa è accettata e la falsa testimonianza o non vengono fornite prove.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 60 di 116

Articolo (270)

Facilitazione della fuga dalla giustizia

Chiunque, dopo il verificarsi di un delitto o di un delitto, presta soccorso ad una persona sospettata di essere l'autore, o assiste una persona in arresto o un latitante dal carcere a nascondersi dall'inseguimento delle autorità, o che fuorvia l'indagine in corso riguardo a quella persona ospitandola, o distruggendo le prove del reato, o da fornire false informazioni, o con qualsiasi altro mezzo, è punito con le seguenti sanzioni. Se il reato che è stato commesso o sulla base del quale l'autore del reato è stato arrestato o imprigionato è

punibile con la morte o con l'ergastolo, la pena è la detenzione.

Se il reato è punibile con la reclusione, la pena è della reclusione per un periodo non superiore a due anni.

In ogni altro caso, la pena è la detenzione per un periodo non superiore ad un anno, purché non ecceda la pena massima per il reato stesso.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la persona che presta assistenza non è

responsabile o è dimostrato che non ha commesso il reato.

La pena non si applica se il fatto è stato commesso per assistere un familiare.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (271)

Abrogato.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (272)

Facilitazione delle infrazioni

Se uno qualsiasi degli atti di cui all'articolo precedente riguarda un'infrazione, l'autore del reato è

punito con una multa non superiore a LYD 2.

Articolo (273)

Giudici insultanti

Chiunque pubblicamente e nel corso del processo lede la statura, il prestigio o l'autorità di un giudice è punito con la reclusione non superiore a sei mesi e con la multa fino a LYD 50, o da una di queste due penalità.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le disposizioni speciali relative all'oltraggio ai giudici durante le udienze.

Articolo (274)

Influenzare il corso di un caso

Le pene previste dall'articolo precedente si applicano a chiunque da cui atti o siano emesse pubblicazioni, scritte o a stampa, tali da influenzare i giudici incaricati con l'aggiudicazione delle cause portate davanti a qualsiasi organo giudiziario nel paese o davanti a qualsiasi dell'autorità giudiziaria, del pubblico ministero o di altri funzionari incaricati delle indagini, o sono tali da

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 61 di 116

influenzare i testimoni chiamati a testimoniare in tali casi o indagini, o riguardanti fatti tali da impedire a una persona di rivelare informazioni di prima mano in materia, o influenzare l'opinione pubblica a favore o contro una parte nel caso o nell'indagine. Se lo scopo dell'atto è di provocare detta influenza, la pena è la detenzione per un periodo non superiore a un anno e con una multa non inferiore a LYD 20 e non superiore a LYD 100, o alternativamente delle suddette due sanzioni.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (275)

Cattiva fede nei rappresentanti legali e nei consulenti tecnici

Qualsiasi avvocato o rappresentante legale o consulente tecnico infedele alla condotta della propria

dovere professionale a danno della parte che difende, assiste o rappresenta dinanzi al magistratura, o che presta contemporaneamente i suoi servizi a entrambe le parti nello stesso caso, anche

se ciò avviene per interposta persona, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 20 a 100 LYD.

La pena è aumentata in misura non superiore a un terzo se il fatto è commesso nei confronti del

pregiudizio di un imputato; la pena è raddoppiata se il fatto è commesso nei confronti del danno di una persona accusata di un crimine punibile con la morte, l'ergastolo, o reclusione per un periodo superiore a cinque anni.

Qualsiasi avvocato, rappresentante legale o consulente tecnico che, dopo aver difeso, consigliato,

o rappresentato una parte, e senza il consenso di quella parte e nello stesso caso, difende o fornisce il patrocinio all'altra parte, è punito con la detenzione per un periodo non superiore a

un anno e una multa non superiore a LYD 50.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (276)

Rappresentante legale che dichiara di avere influenza

Qualsiasi avvocato o rappresentante legale che affermi falsamente di avere influenza con un giudice, membro dell'accusa, del testimone, di un perito o di un interprete, e su tale base assume per sé o altro denaro o altra utilità o ne riceve una promessa, in corrispettivo della sua pretende di ottenere l'assistenza di uno dei predetti soggetti, ed anche se pretende che è necessario risarcirli, è punito con una pena detentiva per un periodo di non inferiore a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a 50 LYD.

Capitolo 2)

Reati contro il procedimento giudiziario

Articolo (277)

Fuga

Chiunque sia legittimamente arrestato e poi evada è punito con la detenzione per un periodo non superiore a sei mesi o una multa non superiore a LYD 20.

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 62 di 116

Se è stato emesso un ordine per l'arresto dell'imputato o è stato condannato alla detenzione o ad una pena più severa, è punito con una pena detentiva per un periodo non superiore a due anni o una multa non superiore a LYD 100.

Le sanzioni si accumulano se l'evasione che si verifica ai sensi di una delle due precedenti condizioni è accompagnata dalla forza o dalla commissione di un altro reato.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (278)

Negligenza del custode

Qualsiasi persona assegnata alla custodia di un arrestato o ad accompagnarlo o a trasferirlo, e chi per negligenza permette a detta persona di fuggire, è punito con la pena di detenzione non superiore a due anni o ammenda non superiore a 50 LYD se l'arrestato fuggito

è stato condannato o accusato di un crimine.

In altre circostanze, la pena è la detenzione per un periodo non superiore a sei mesi o una multa non superiore a LYD 20.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (279)

Assistenza di un custode di un arrestato in fuga o facilitazione dello stesso

Qualsiasi persona assegnata alla custodia di un arrestato o ad accompagnarlo, o a trasferirlo e chi assiste o facilita la fuga di quella persona o chi si affaccia sulla stessa, sarà punito con la pena dell'arresto non inferiore a sei mesi.

Se l'arrestato è stato condannato a morte o all'ergastolo o è stato accusato di un crimine punibile con una di queste due pene, la pena è della reclusione per un periodo non superiore a sette anni.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (280)

Assistenza da parte di un altro di un arrestato in fuga o facilitazione dello stesso

Chiunque consente a un arrestato di fuggire, lo aiuta a fuggire o facilita la sua fuga sotto condizioni diverse da quelle sopra previste sono punite secondo quanto segue disposizioni:

Se l'arrestato è stato condannato a morte o all'ergastolo o è stato accusato di un crimine punibile con una di queste due pene, la pena è della reclusione per un periodo non superiore a sette anni.

In altre circostanze, la pena è la detenzione.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Pagina 63

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 63 di 116

Articolo (281)

Insurrezione di arrestati e prigionieri

Se dieci o più prigionieri, o persone che sono state legalmente arrestate, si ribellano apertamente collettivamente

o usare la forza o incitare altri arrestati o prigionieri alla rivolta o a causare conflitti in qualsiasi modo, loro

sono puniti con la reclusione non inferiore ad un anno se rifiutano o rifiutano di obbedire a un avvertimento dato loro di tornare all'ordine.

Se, allo scopo di commettere il reato, circostanze di carattere temporaneo, locale o personale natura sono sfruttati in modo tale da ostacolare o impedire il mantenimento dell'ordine, la pena

è aumentato di non più della metà.

La pena è della reclusione fino a cinque anni per chi conduce, organizza o dirige l'insurrezione.

Articolo (282)

Violazione delle sanzioni accessorie

Chiunque riceva una sentenza che comporti una delle pene accessorie previste dagli artt (33), (35) e (37) del presente Codice e occupa un ufficio o esercita un potere o un'autorità da quale è interdetto dalla legge a seguito della sentenza, è punito con la pena di detenzione per un periodo non superiore a un anno o ammenda non superiore a LYD 50.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (283)

Preparazione per sfuggire alle misure di custodia cautelare e facilitazione delle stesse

Chiunque consente ad una persona condannata a una misura cautelare di sottrarsi ad essa,

facilita tale fuga, lo nasconde in qualsiasi modo, o lo aiuta a sottrarsi all'arresto da parte delle autorità

che lo cercano, è punito con la reclusione non superiore a due anni.

Se la fuga è conseguenza della negligenza di chi in forza del suo ufficio ha la custodia, anche provvisoriamente, della persona così condannata, allora il custode è punito con una multa non

superiore a 50 LYD.

Se l'oggetto del fatto è un guadagno, il giudice può aggiungere alla sanzione una multa non superiore a LYD

100.

Articolo (284)

Divulgazione di informazioni relative a un procedimento penale segreto

Chiunque, per mezzo di un giornale, o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, divulga informazioni su un procedimento penale che viene ascoltato segretamente o rivela il contenuto di

documenti o carte relativi all'indagine di un caso che deve rimanere segreto

per legge, è punito con l'arresto fino ad un anno e con la multa di

tra LYD 20 e LYD 100.

La presente disposizione non si applica ai documenti e ai motivi relativi all'indagine che siano

successivamente fornito nel corso della discussione pubblica, e in generale, la presente disposizione deve

non si applica agli altri atti del procedimento giudiziario penale decorsi trenta anni

dall'aggiudicazione dello stesso, o prima della scadenza di tale termine, se il Ministro della giustizia

ne autorizza espressamente la pubblicazione.

Nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, nessuna sanzione è irrogata per

il mero annuncio del caso o per la sola pubblicazione della sentenza in esso.

Articolo (285)

Ampliamento dell'applicabilità dell'articolo precedente

Nei casi diversi da quelli cui si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, i giudici,

tenendo conto dei fatti del caso e al fine di preservare l'ordine pubblico o la decenza,

può vietare la pubblicazione con qualsiasi mezzo di pubblicità degli atti del caso o di tutti

o alcune delle norme ivi contenute e chi contravviene a detto divieto è punito

con la detenzione per un periodo non superiore ad un anno e con la multa non inferiore a

LYD 20 e non

superiore a 100 LYD o da una di queste due penalità.

Articolo (286)

Divulgazione di deliberazioni segrete e falsa pubblicazione

La pena prevista dall'articolo precedente si applica a chiunque pubblici da qualsiasi

mezzi di pubblicità le deliberazioni segrete dei tribunali o a chiunque pubblici falsamente

e con intenzione maligna quanto è avvenuto nelle udienze aperte dei tribunali.

Capitolo 3)

Applicazione arbitraria dei diritti

Articolo (287)

Applicazione dei diritti da soli

Chiunque possa adire l'autorità giudiziaria per ottenere un diritto rivendicato, e chi si impadronisce di questo diritto di propria mano mediante l'uso della violenza contro le cose sarà

punito con una multa non superiore a LYD 100.

Il reo è punito con la reclusione non superiore ad un anno se il fatto è accompagnata da minacce o uso di violenza contro le persone.

Se alla minaccia o alla violenza contro le persone si accompagna la violenza contro le cose, sia la

si applicano le suddette sanzioni.

L'azione può essere avviata solo a querela della parte lesa.

Articolo (288)

Circostanze aggravanti

Nei casi di cui all'articolo precedente, le pene sono aumentate di n più di un terzo:

1.

Se il reato è commesso dopo il ricorso all'autorità giudiziaria e dinanzi al sentenza è pronunciata.

2.

Se l'uso della violenza o della minaccia contro le persone è accompagnato da armi.

Parte (4)

Reati contro la religione, i riti religiosi riconosciuti e la santità dei morti

Articolo (289)

Interferenza con l'esecuzione di riti religiosi e insulti alle cose sacre

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivano dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 65 di 116

Chiunque interferisca con l'esecuzione di un rito religioso che viene eseguito pubblicamente o

con la relativa celebrazione religiosa, o che la ostacoli con violenza o minaccia, sarà punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 50 lire turche.

La stessa pena si applica a chi distrugge, rompe, danneggia o dissacra edifici designato per l'esecuzione di riti religiosi, o altri oggetti che sono sacri ai membri di una setta religiosa o a qualsiasi parte degli abitanti del paese.

Articolo (290)

Attacco alle religioni

La pena prevista dall'articolo precedente si applica a chiunque aggredisce, con qualsiasi mezzo

di pubblicità, ogni fede religiosa che compie pubblicamente i propri riti. Quanto segue deve rientrare in

le disposizioni di questo articolo:

1. Stampare o pubblicare un libro considerato sacro da qualsiasi setta religiosa che ne compia i riti pubblicamente, se il testo del libro viene volutamente distorto in modo da dare allo stesso un diverso significato.

2. Imitazione di una cerimonia religiosa o di un rito religioso in un'assemblea pubblica allo scopo di ridicolizzare o divertire il pubblico.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (291)

Insulto alla religione di Stato

Chiunque attacchi pubblicamente la religione islamica, che è la religione ufficiale dello Stato

secondo la Costituzione della Libia, attraverso espressioni inopportune a Dio, profeti, o messaggeri, saranno puniti con la reclusione per un periodo non superiore a due anni.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (292)

Insulto ai morti e profanazione di tombe

Chiunque violi la santità delle tombe o dei cimiteri, o dissacra o distrugga il funerale riti, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a LYD 50.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (293)

Distruzione, danneggiamento o furto di un cadavere

Chiunque mutili, distrugga o danneggi parte di un cadavere o ne disperda i resti è punito con la detenzione.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (294)

Occultamento dei cadaveri

Chi nasconde un cadavere o parte di esso, ne nasconde le spoglie, o seppellisce il stesso senza avvisare l'autorità competente e quindi provocando una perquisizione e un'indagine in suo riguardo, è punito con la detenzione.

Articolo (295)

Dissezione dei cadaveri

Chiunque, per scopi didattici o scientifici, in situazioni non autorizzate dalla legge, assume, seziona o usa in altro modo un cadavere è punito con la detenzione per un periodo non superiore a un anno o una multa non superiore a LYD 50, o con entrambe le sanzioni.

Parte (5)

Reati contro la Pubblica Sicurezza

Capitolo 1)

Reati violenti che costituiscono un pericolo pubblico

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (296)

Massacro

Chiunque, con l'intenzione di uccidere, commette atti che non minano la sicurezza del Stato, ma mettano in pericolo l'incolumità pubblica, è punito con la reclusione per un periodo non inferiore a dieci anni.

Se dal fatto deriva la morte di una o più persone, la pena è la morte.

Se dal fatto deriva la lesione di una o più persone, si applicano le disposizioni relative alla pluralità dei si applicano i reati.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (297)

Incendio doloso

Chiunque intenzionalmente incendia beni altrui è punito con la reclusione per un periodo non superiore a sette anni.

Chiunque dà fuoco alla propria proprietà, se dal fatto deriva l'incendio della proprietà di un altro o metta in pericolo l'incolumità pubblica, è punito con la reclusione per un periodo non superiore a cinque anni.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (298)

disastri

Chiunque metta in pericolo la sicurezza pubblica provocando un'inondazione, naufragio, naufragio o naufragio a nave o qualsiasi altro dispositivo galleggiante, o provocando lo schianto di un aereo, un incidente sulla ferrovia,

il crollo di un edificio, o il verificarsi di qualsiasi altro disastro, è punito con reclusione da tre a dieci anni.

In caso di affondamento o naufragio di una nave o di schianto di un aeromobile, o dell'evento

di sinistro ferroviario, la pena è aumentata in misura non superiore a un terzo se il reato è commesso con la distruzione di lampade o altri segnali o con la rimozione degli stessi,

occultandoli o utilizzando segnali fuorvianti o qualsiasi altro mezzo di inganno.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (299)

Disastri e pericoli derivanti da atti pregiudizievoli

1. Chiunque appicca un incendio nella proprietà propria o altrui, se tale atto minaccia la proprietà altrui con incendio o altra calamità, è punito con la detenzione per un periodo non inferiore a sei mesi.

2. La stessa pena si applica a chiunque danneggi o distrugga le strutture dedicate alla raccolta o allo smaltimento dell'acqua, o agli impianti costruiti per evitare il pericolo dell'acqua, prevenire

l'inondazione della terra, o chi la fa scorrere pericolosamente, se l'atto è stato commesso con l'intenzione di causare un danno e il rischio di un disastro ne deriva.

3. Se dagli atti previsti in uno dei commi precedenti risulta un incendio o altra calamità, allora la pena è della reclusione fino a sette anni.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (300)

Circostanze aggravanti

Le pene previste dagli articoli (297) e (299) sono aumentate in misura non superiore alla metà, se

l'atto è commesso contro uno dei seguenti edifici o strutture:

1.

Edifici pubblici, edifici adibiti ad uso pubblico, edifici di culto, monumenti, tombe e loro pertinenze, boschi o selve.

2.

Edifici abitati o destinati ad abitazione, fabbriche, cantieri, cave, miniere, canali, impianti per la distribuzione dell'acqua o strutture similari per il scopo di raccogliere o smaltire l'acqua.

3. Navi o altre strutture galleggianti o aeroplani.

4.

Stazioni ferroviarie, porti di navigazione, piste di atterraggio, magazzini pubblici, magazzini di stoccaggio

merci, granai, cataste di cereali o magazzini che immagazzinano esplosivi, materiali infiammabili o combustibili.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (301)

Attacchi alla sicurezza pubblica

Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, la pena della reclusione da tre a cinque anni è inflitto a chiunque metta in pericolo la sicurezza dei mezzi pubblici di trasporto o disturbi le comunicazioni, o ne causi l'interruzione o l'impedimento, o che commetta un atto impianti pericolosi o altri mezzi designati per la produzione o la distribuzione di energia elettrica energia elettrica o gas per l'illuminazione o l'industria, se, per effetto dell'atto, la sicurezza pubblica è messa in pericolo.

Pagina 68

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 68 di 116

La stessa pena si applica a chi commette un atto diretto alla distruzione di un edificio o di una parte della stessa o di provocare qualsiasi altra calamità, se per effetto dell'atto è messa in pericolo l'incolumità pubblica.

Chiunque lancia oggetti duri o proiettili contro i mezzi di trasporto pubblico mentre sono in movimento

il trasloco è punito con l'arresto per un periodo non superiore a due anni.

Nel diritto penale, l'espressione "mezzo di trasporto" comprende il trasporto terrestre, marittimo e

aria e l'espressione "comunicazioni" comprende telefoni, telegrafi, televisione e radar.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (302)

Ostacolare la difesa della sicurezza pubblica

Chiunque, al verificarsi di un incendio o di una calamità, rimuove, occulta o distrugge i mezzi predisposti

per l'estinzione di incendi o qualsiasi mezzo per prevenire disastri, o per il salvataggio o l'aiuto,

è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La stessa pena si applica a chi ritarda o comunque impedisce l'estinzione di un incendio, o la fornitura di misure di assistenza o prevenzione.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (303)

Rimozione dei mezzi di protezione contro gli infortuni sul lavoro

Chiunque ometta intenzionalmente di collocare in posizione i mezzi, le attrezzature o la segnaletica designata

per evitare disastri o infortuni sul lavoro è punito con la reclusione non inferiore a

sei mesi. La stessa pena si applica a chi asporta o distrugge detti mezzi, attrezzature o segni.

Se in conseguenza del fatto si verifica una calamità o un pregiudizio, la pena è della reclusione per un periodo non superiore a cinque anni.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (304)

Trasporto clandestino di esplosivi e simili

Chiunque, in violazione delle norme in materia di trasporto, trasporta esplosivi o materiali infiammabili nei treni ferroviari o altri veicoli passeggeri sono puniti con la detenzione e la multa fino a 100 LYD o da una di queste due pene.

Il dipendente competente che concede l'autorizzazione in violazione dei regolamenti è soggetto a la stessa pena.

Capitolo 2)

Reati fraudolenti commessi contro la sicurezza pubblica

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 69 di 116

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (305)

Malattie epidemiche

Chiunque provoca un'epidemia propagando germi nocivi è punito con reclusione per un periodo non inferiore a dieci anni.

Se in conseguenza del fatto muore una persona, la pena è l'ergastolo. Se più di una persona muore, la pena è la morte.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (306)

Avvelenamento da acqua e prodotti alimentari

Chiunque avvelena acqua o prodotti alimentari prima che vengano distribuiti o consegnati al consumatore è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se in conseguenza del fatto muore una persona, la pena è l'ergastolo. Se più di una persona muore, la pena è la morte.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (307)

Adulterazione e contraffazione di alimenti

Chiunque inquina, adultera o contraffà l'acqua o qualsiasi altro alimento preparato per

consumo pubblico, quindi prima che lo stesso sia ritirato, distribuito o scambiato, e quindi cagionando pericolo per la salute pubblica, è punito con la reclusione per un periodo non superiore a due anni.

Se la sostanza adulterata o contraffatta è un medicinale, la pena è la detenzione.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (308)

Commercio di sostanze avvelenate o adulterate

Chiunque ha in suo possesso per commercio, presenta per la vendita, distribuisce per il consumo,

acqua, sostanze o oggetti che un altro ha avvelenato, adulterato o contraffatto, in modo tale che

costituiscono un pericolo per la salute pubblica, ed è a conoscenza di ciò, sono puniti con la sanzione stabilita

di cui agli articoli (306) e (307) del presente Codice, se non è complice dei delitti previsti nei citati artt.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (309)

Commercio di alimenti e farmaci inquinati

Chiunque ha in suo possesso per commercio, presenta per la vendita, distribuisce per il consumo,

o fornisce articoli alimentari pericolosi per la salute pubblica ma non contraffatti o adulterati, ed è a conoscenza di ciò, è punito con la reclusione per un periodo non superiore a due anni.

Se l'oggetto del reato è la droga contaminata o difettosa, la pena è la detenzione.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (310)

Fornitura di droga in modo pericoloso per la sicurezza pubblica

Chiunque, con o senza licenza, commercia sostanze stupefacenti e fornisce le stesse di un genere, qualità, o

quantità non conforme alla prescrizione del medico o diversa da quella pubblicizzata è punito con la detenzione.

Ai sensi dell'articolo (55) della legge n. (23) del 1971 sugli stupefacenti:

Articolo (311)

Articolo (312)

Abrogato.

Capitolo 3)

Reati colposi che comportano un pericolo comune

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (313)

Disastri derivanti da negligenza

Chiunque causi per negligenza un incendio o un disastro di cui al capo (1) di questa parte deve essere

punito con la reclusione per un periodo non superiore a due anni.

La pena è l'arresto se la catastrofe provoca l'annegamento o colpisce i mezzi del passeggero trasporti, come ferrovie, navi o aeroplani.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (314)

Tentativo negligente di causare un disastro

Chiunque, per negligenza, provoca il rischio che il pericolo o il disastro di cui al capo (1) del

questa Parte si verificherà, o chi trascura un pericolo esistente, sarà punito con la detenzione per a

periodo non superiore ad un anno.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (315)

Negligenza nel prendere precauzioni contro disastri o infortuni sul lavoro

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 71 di 116

Chiunque ometta per negligenza di mettere in atto attrezzature o qualsiasi altro mezzo designato per

estinguere un incendio, per soccorso, o aiuto contro calamità o industrie del lavoro, o che rimuove il

stessi o li rende inagibili, sono puniti con la detenzione per un periodo non superiore a un anno o una multa da LYD 30 a LYD 100.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (316)

Reati colposi contro la salute pubblica

Se uno degli atti previsti dagli articoli da (305) a (310) del presente codice è colposo commessa, la pena di morte è sostituita con la detenzione per un periodo massimo di cinque anni; la pena dell'ergastolo è sostituita dalla detenzione; la pena di

la detenzione è sostituita con la detenzione per un periodo superiore ad un anno o con l'ammenda non superiore a 50 LYD.

Parte (5)

Reati contro la Pubblica Sicurezza

Articolo (317)

Incitamento a commettere un reato

Chiunque istiga pubblicamente alla commissione di uno o più reati e la cui istigazione non ha effetto è punito con le seguenti sanzioni:

1.

Se l'istigazione è a delinquere, con la detenzione.

2.

Se l'istigazione è a commettere un delitto o un'infrazione, con la detenzione per un periodo non superiore a sei mesi o con una multa da LYD 10 a LYD 30.

La pena è la detenzione se l'istigazione è alla commissione di uno o più reati insieme e una o più infrazioni.

Articolo (318)

Provocare il conflitto di classe

Chiunque incita pubblicamente all'odio o al disprezzo tra le classi del popolo in tale modo da turbare la pubblica sicurezza è punito con la detenzione per un periodo non superiore a

un anno e di una multa da LYD 20 a LYD 100 o da una di queste due sanzioni.

Articolo (319)

Incitamento alla disobbedienza alle leggi

Chiunque inciti pubblicamente un altro a disobbedire alle leggi o lo induca a commettere un atto

ritenuto un delitto o un delitto dalla legge è punito con le sanzioni previste dall'articolo precedente.

Articolo (320)

Apertura di donazioni per aiutare i trasgressori a pagare le multe

Chiunque apra pubblicamente un abbonamento, o annunci lo stesso, allo scopo di assistere i trasgressori a pagare le multe a cui sono stati condannati giudizialmente per un crimine o reato, e chiunque pubblicizzi che lui o un altro sta intraprendendo il suddetto assistenza, in tutto o in parte, o manifesta la sua intenzione in tal senso, è punito con

detenzione per un periodo non superiore a un anno e con la multa non superiore a LYD 100 o da entrambi

di queste due sanzioni.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (321)

Bande criminali

Se tre o più persone formano una banda per la commissione di più delitti o delitti, ogni partecipante ad essa è punito con la reclusione per una durata non inferiore a tre anni se lo scopo era commettere reati e con la detenzione se lo scopo era commettere delitti.

Chiunque sia a capo, forma o organizzi la suddetta banda è punito con la reclusione per a periodo non inferiore a tre anni se lo scopo dell'associazione era di commettere reati o da reclusione da due a cinque anni, se lo scopo della banda era di commettere delitti.

La pena è aumentata in misura non superiore alla metà se i componenti della banda compiono incursioni armati in campagna o su strade pubbliche.

Qualsiasi membro della banda che di propria iniziativa informa le autorità pubbliche della banda

e dell'identità degli altri suoi membri, o che ne causa lo scioglimento con qualsiasi mezzo prima di qualsiasi

dei reati per i quali è stata costituita la banda sono commessi e prima dell'istituzione del il procedimento penale contro la banda è esentato dalla sanzione.

I capi della banda o i suoi fondatori non saranno esentati dalla pena a meno che non cagionino

lo scioglimento della banda.

Articolo (322)

Aiutare i membri della banda

Chiunque protegga o rifornisca qualcuno dei membri di una banda criminale è punito con detenzione per un periodo non superiore a due anni, se non ha partecipato o facilitato il offesa.

Nessuno può essere punito chi commette questi atti a vantaggio di un parente.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (323)

Atti di distruzione e saccheggio

Chiunque commette un atto di distruzione, saccheggio o saccheggio sarà punito con reclusione, se l'oggetto del fatto è diverso da un attentato alla sicurezza dello Stato.

Se l'atto è commesso in relazione ad armi, munizioni o forniture in un luogo di vendita o deposito, la pena è aumentata della reclusione non inferiore a cinque anni.

Articolo (324)

Semina paura tra le persone

Chiunque minacci di commettere reati contro l'incolumità pubblica, atti di distruzione, saccheggio,

o il saccheggio e semina la paura nei cuori delle persone saranno puniti con la detenzione per un periodo non superiore a due anni.

Articolo (325)

Seminare la paura tra le persone con l'uso di esplosivi

Chiunque faccia esplodere bombe o altri materiali esplosivi o dispositivi di questo tipo al fine di

seminare paura nei cuori del pubblico o causare disturbo o anarchia sarà punito da detenzione se il fatto non costituisce più grave reato.

Parte (7)

Reati contro la Pubblica Fiducia

Capitolo 1)

Contraffazione di monete e francobolli

Articolo (326)

Contraffazione di denaro, importazione di denaro contraffatto e circolazione dello stesso

Chiunque contraffà moneta nazionale o moneta straniera legalmente o per consuetudine circolante nel paese, o che altera in qualsiasi modo il denaro genuino in modo che il suo valore apparente sia

aumentato o diminuito il suo sostanziale valore, o che importa in Libia denaro falsificato in alcun modo

dei predetti modi e spende o fa circolare gli stessi, è punito con reclusione fino a quindici anni e multa fino a lire 1.000.

Nel diritto penale, l'espressione "denaro" è considerata la carta moneta corrente, pubblica obbligazioni spettanti al portatore delle stesse e loro controparti, e titoli finanziari che sono legalmente o abitualmente correnti in denaro ed emesse da istituzioni a ciò autorizzate.

Articolo (327)

Circolazione di denaro contraffatto ricevuto in buona fede

Chiunque riceve denaro falso in denaro buono e lo fa circolare dopo esserne venuto a conoscenza

della sua carenza è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda

non superiore a sei volte il valore del denaro che ha fatto circolare o negoziato.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (328)

Contraffazione di francobolli e circolazione degli stessi

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano ai valori di bollo se gli atti di cui ai due

nei loro confronti sono commessi gli articoli suddetti, ma la pena è ridotta di uno metà.

Nel diritto penale, per "francobolli" si intendono le carte che portano valori di bollo, valori di bollo,

francobolli, e altri articoli concessi una forza simile per legge.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (329)

Contraffazione Filigrane su Documenti Ufficiali e Fabbricazione, Acquisizione, e possesso di apparecchiature contraffatte

Chiunque contraffà le filigrane utilizzate in atti pubblici o contraffà o ottenga, possiede o dispone di tali documenti contraffatti è punito con la reclusione per un periodo non inferiore a tre anni e una multa da LYD 50 a LYD 100.

La stessa pena si applica a chiunque fabbrica, possiede, acquista o aliena apparecchiature utilizzate al solo fine di falsificare monete, valori di bollo o documenti che rechino filigrane.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (330)

Contraffazione di gettoni di servizio pubblico

Chiunque contraffà o falsifica biglietti, tessere o gettoni che consentono al loro portatore di operare

in un servizio pubblico o fruire di servizi considerati trasporto pubblico o altro pubblico utenze è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda tra LYD 20 e LYD 100.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (331)

Utilizzo di token contraffatti in un servizio pubblico

Chiunque utilizzi i biglietti, le carte o i gettoni menzionati nell'articolo precedente e ne sia consapevole

della stessa, ma non ha partecipato egli stesso alla loro contraffazione o contraffazione, è punito con una pena dell'arresto per un periodo non superiore a quattro mesi o dell'ammenda da LYD 5 a LYD 20.

Se la persona che utilizza detti biglietti, carte o gettoni ha ottenuto gli stessi in buona fede, il la pena è una multa non superiore a LYD 10.

Articolo (332)

Falsificazione o cancellazione dei segni di annullamento su francobolli o biglietti con l'intento di

Riutilizzo

Chiunque in qualsiasi modo cancella o rimuove i segni apposti sui francobolli o sui gettoni menzionati all'articolo (330) del presente codice per indicare che sono già stati utilizzati devono essere

punito con la reclusione non superiore a sei mesi o con la multa da LYD 10 a LYD 30 se sono usati da lui o possono essere usati da un altro.

La stessa pena si applica a chi fa uso di valori di bollo o di gettoni falsificati, anche se egli stesso

non hanno partecipato alla loro falsificazione.

Se questi oggetti sono stati ricevuti in buona fede e sono usati intenzionalmente, la pena è una multa non superiore a 10 LYD.

Articolo (333)

Esenzione dalla Penalità

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 75 di 116

Chiunque commette uno degli atti di cui agli articoli precedenti se, davanti alle autorità ne venga a conoscenza, impedisce la contraffazione, la falsificazione, la fabbricazione o la circolazione di
gli oggetti in quegli articoli.

Capitolo 2)

Sigilli contraffatti, marchi simili

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (334)

Contraffazione di sigilli pubblici e strumenti utilizzati nell'autenticazione

Chiunque contraffà o altera il sigillo dello Stato designato per essere apposto al governo documenti, o che contraffà o altera sigilli o marchi ufficiali utilizzati da istituzioni pubbliche o

autorità per l'autenticazione o la certificazione delle capacità ufficiali, o chiunque utilizzi sigilli o marchi contraffatti o alterati, ma non hanno partecipato alla loro contraffazione o alterazione, è punito con la reclusione fino a sei anni, se il suo atto riguarda il sigillo dello Stato o di una Provincia, e nelle altre circostanze la pena si applica essere della reclusione non superiore a cinque anni.

Articolo (335)

Uso indebito di sigilli e marchi pubblici

Chiunque si procura indebitamente sigilli o timbri autentici utilizzati dallo Stato, dall'amministrazione o dalle autorità pubbliche per certificare le capacità ufficiali, o utilizza le stesse a danno di un altro, a vantaggio proprio o altrui è punito con la detenzione.

Articolo (336)

Altre circostanze di contraffazione e uso di sigilli o francobolli

Chiunque contraffà sigilli, timbri o marchi di qualsiasi autorità non menzionati nei precedenti articolo, o di qualsiasi società autorizzata dal governo o da una casa commerciale, o chiunque chi utilizza uno di tali oggetti ed è consapevole che sono falsificati, è punito con detenzione.

Articolo (337)

Uso indebito di aziende e esercizi commerciali

Chiunque si procura indebitamente sigilli, timbri o marchi autentici di competenza dell'autorità, società, o esercizi commerciali menzionati nel precedente articolo e li utilizza per il pregiudizio degli interessi dei legittimi proprietari sono puniti con la detenzione per un periodo non superiore a due anni.

Articolo (338)

Falsificazione di segni distintivi e brevetti

Chiunque falsi o falsifica i segni distintivi o i simboli di un intellettuale o prodotto industriale, nazionale o estero, è punito con l'arresto e con la multa di tra LYD 10 e LYD 20.

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 76 di 116

La stessa pena è inflitta a chi falsifica o falsifica brevetti, disegni, o modelli industriali, siano essi nazionali o esteri.

Le precedenti disposizioni si applicano solo tenendo conto delle leggi locali e internazionali accordi relativi alla protezione della proprietà tecnica o industriale.

Articolo (339)

Uso di marchi e brevetti falsificati o merci che recano tali marchi

Chiunque utilizzi segni distintivi o simboli falsificati o alterati di un'attività intellettuale o prodotto industriale, nazionale o estero, e non ha partecipato egli stesso alla falsificazione o falsificazione degli stessi, è punito con la reclusione non superiore a due anni e sanzione pecuniaria fino a 100 LYD. La stessa pena si applica a chi importa nel paese tali marchi o simboli falsificati o contraffatti con l'intento di commerciare con gli stessi, che

li riceve in vendita o li offre per lo stesso scopo, o che in altro modo li fa circolare prodotti intellettuali o industriali recanti tali marchi o simboli falsificati o contraffatti.

La stessa pena si applica a chiunque utilizzi brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati modelli industriali, nazionali o esteri. Il presente articolo è altresì soggetto alla disposizioni del terzo comma del precedente art.

Articolo (340)

Penalità accessoria

La condanna per il delitto previsto nei due articoli precedenti è pubblicata.

Capitolo 3)

Contraffazione di documenti

Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (341)

Falsificazione di atti pubblici da parte di un pubblico ufficiale

Qualsiasi pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle funzioni del suo ufficio, redige un atto che è in tutto o in parte falsificato, o che falsifica un documento autentico, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Articolo (342)

Falsificazione del contenuto di atti pubblici da parte di un pubblico ufficiale

La pena prevista dall'articolo precedente si applica al pubblico ufficiale che falsamente conferma l'accuratezza di qualsiasi documento attestante la sua ricezione, attestazione o supervisione entro

l'esercizio delle sue competenze, o la registrazione di informazioni non dichiarate dinanzi a lui, o che ometta

informazioni dichiarate davanti a lui, o che altera le stesse, o conferma falsamente in qualsiasi modo i fatti

da cui dipende la validità del documento.

Articolo (343)

Falsificazione dei certificati da parte dei responsabili dei servizi pubblici necessari

Chiunque, durante l'esercizio della professione medica o legale, o di ogni altra necessaria servizio pubblico, redige un certificato e ivi afferma falsamente che i fatti sui quali la validità

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 77 di 116

dell'atto dipende siano avvenuti, è punito con la detenzione per un periodo non superiore a un anno o una multa non superiore a LYD 100.

Se il fatto è commesso a scopo di illecito guadagno, la pena è sia della detenzione sia la multa.

La stessa pena si applica a chiunque induce taluna di dette persone a falsificare o usare il certificato falso ed è consapevole che è falso.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (344)

Falsificazione di pubblici certificati da parte di persone comuni

Se il fatto di cui all'articolo (341) è commesso da una persona comune o da un pubblico ufficiale

al di fuori dei suoi doveri d'ufficio, è punito con la reclusione per un periodo non superiore a cinque anni.

Articolo (345)

Dichiarazione di false informazioni in documenti pubblici

Chiunque dichiara a un pubblico ufficiale false informazioni in merito ad un atto pubblico che

dipende dalla veridicità di tali informazioni è punito con la detenzione per un periodo non superiore a due anni.

La pena è non inferiore a tre mesi se la falsità riguarda dati personali.

Articolo (346)

Falsificazione di documenti privati

Chi redige atti privati falsi, in tutto o in parte, altera un autentico

atto privato, o consente la falsificazione o l'alterazione dello stesso, al fine di

procurare a sé o ad altri un vantaggio o arrecare ad altri un danno, è punito con

detenzione per un periodo non inferiore a sei mesi, se usa questo documento o permette ad un altro di
usa lo stesso.

Le aggiunte falsificate a un atto privato autentico dopo che è stato redatto sono considerate cadere in alterazione.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (347)

Uso di documenti contraffatti

Chiunque utilizzi consapevolmente un documento ufficiale contraffatto, ma non abbia partecipato alla sua
contraffazione, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

E' punito con la detenzione chi fa uso di atto privato falsificato, ma non ha partecipato alla sua falsificazione, se lo scopo nell'usare lo stesso è realizzare un beneficio

da ciò per sé o per altri o per recare danno ad altri.

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 78 di 116

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (348)

Distruzione, danneggiamento o occultamento di documenti autentici

Chiunque distrugge, danneggia od occulta atti autentici, ufficiali o privati, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

Se l'atto riguarda atti privati e la finalità di cui all'articolo precedente è soddisfatto, la pena è la detenzione.

Articolo (349)

Falsificazione di registrazioni e comunicazioni

Chiunque sia tenuto per legge a tenere registri soggetti a ispezione da parte del pubblico autorità di sicurezza, o che è tenuto a presentare a tali autorità comunicazioni circa la sua attività industriale,

attività commerciali, o professionali e che iscrive in detti atti o comunicazioni false informazioni o consente la registrazione di tali informazioni false, è punito con la detenzione per

un periodo non superiore a sei mesi o una multa non superiore a LYD 100.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 5 del 1999 che modifica l'articolo (350) del codice penale:

Articolo (350)

Passaporti contraffatti

Chiunque falsi un passaporto, carta di transito, permesso o documento simile, o consapevolmente

utilizza nessuno di essi stessi, ma non ha partecipato alla contraffazione, è punito con

reclusione per un periodo non superiore a cinque anni. Se il falsario è un pubblico ufficiale, il

nei suoi confronti si applicano le disposizioni relative ai pubblici ufficiali.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (351)

Falsificazione di documenti privati firmati in bianco

Chiunque si basi su un documento firmato in bianco e ne faccia un uso improprio scrivendoci sopra, o

permettendo che vi sia scritto, ogni atto privato che dia luogo ad effetti giuridici diversi da quello che era tenuto o autorizzato a scrivere, se usa lo stesso o permette che sia usato per allo scopo di realizzare per sé o per altri un vantaggio o di arrecare ad altri un pregiudizio, deve

essere punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Qualsiasi carta in cui la persona che ha firmato il suo nome ha lasciato uno spazio vuoto che dovrebbe essere

compilato vale come documento firmato in bianco.

Articolo (352)

Falsificazione di documenti ufficiali firmati in bianco

La pena prevista dall'articolo (341) del presente codice si applica al pubblico ufficiale che abbia in

il suo possesso in virtù del suo ufficio una carta firmata in bianco ed è richiesta o autorizzata per

lui per completare lo stesso, abusa dello stesso scrivendo o permettendo che sia scritto su di esso qualsiasi

atto pubblico diverso da quello che è tenuto o autorizzato a compiere.

Articolo (353)

Altre falsificazioni di documenti firmati in bianco

Le disposizioni del presente Codice in materia di falsificazione sostanziale di atti d'ufficio o di privato

documenti si applica alla falsificazione di documenti firmati in bianco nelle circostanze non previste nei due articoli precedenti.

Capitolo 4)

Impersonificazione e falsificazione di informazioni personali

Articolo (354)

Impersonificazione di titoli e gradi

Chiunque indebitamente indossa in pubblico abiti o segni distintivi di grado, carica o pubblico

impiego, o di un organo politico, amministrativo o giudiziario, o di una professione il cui esercizio

richiede un permesso speciale da parte dello Stato, o chi indossa indebitamente abiti clericali pubblici, deve essere punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a 50 lire turche. La stessa pena si applica a chi si spaccia per titolo accademico o titolo di studio o qualsiasi titolo onorifico, le sue decorazioni, o insegne, o qualsiasi delle capacità necessarie del cariche, incarichi o professioni di cui al comma precedente. La stessa pena si applica anche a chiunque pubblicamente e senza autorizzazione di legge, indossa una decorazione straniera o adotta un titolo straniero o un rango straniero. La condanna richiede la pubblicazione della sentenza.

Articolo (355)

Impersonificazione di un individuo

Chiunque, al fine di ottenere un vantaggio per sé o per altri, inganna un altro impersonando un'altra persona, o attribuisce a se stesso o ad altri un nome o una qualità falsi, o una capacità che comporta effetti di legge, è punito con la detenzione per un periodo non superiore a un anno, salvo che tale atto costituisca un più grave reato contro la fede pubblica.

Articolo (356)

False informazioni sull'identità davanti a un pubblico ufficiale

Chiunque affermi o dichiari in un procedimento pubblico davanti a un pubblico ufficiale dichiarazioni mendaci circa l'identità, lo status o altra capacità propria o altrui è punito con la detenzione. La stessa pena si applica a chi commette tale atto in una dichiarazione destinata ad essere registrato in un documento ufficiale.

Nei seguenti casi, la pena non è inferiore ad un anno:

1.
Se la dichiarazione riguarda una procedura sullo stato personale.
2.
Se la dichiarazione mendace è resa da chiunque imputato davanti all'autorità giudiziaria, ovvero se il falsa dichiarazione comporta l'iscrizione di una sentenza penale sotto falso nome nel registro di precedenti condanne.

Articolo (357)

Dichiarazioni false sull'identità o sulla capacità personale durante l'interrogatorio

Ferme restando le precedenti disposizioni, chiunque dichiari falsamente l'identità, stato personale, o capacità propria o di un altro mentre è sotto interrogatorio da parte di un pubblico

funzionario mentre quest'ultimo svolge le funzioni del suo lavoro, è punito con la detenzione per un periodo non superiore a un anno o una multa non superiore a LYD 50.

Parte (8)

Reati contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e la libertà di lavoro

Capitolo 1)

Reati contro l'economia pubblica

Articolo (358)

Manipolazione dei prezzi

Chiunque pubblichi o diffonda informazioni false, tali da arrecare disturbo mercati locali, esagera le informazioni o ricorre a qualsiasi altro mezzo per causare aumento o diminuzione dei prezzi di beni, beni immobili o documenti finanziari o titoli che circolano in

mercati, al fine di disturbare le transazioni commerciali o finanziarie in locali

mercati, è punito con la detenzione.

La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da cittadino libico per prestare servizio all'estero

Interessi e l'atto si traduce in una diminuzione del valore della moneta libica o del valore di titoli pubblici, o se l'atto determina un aumento del prezzo dei beni in generale o ampiamente

consumato.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (34) del 1974 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (359)

Attacco alla libertà di lavoro

Chiunque usi la forza, la violenza, il terrore o le minacce o altre misure illecite con l'intenzione

di costringere un altro ad astenersi dal lavoro, di costringere un datore di lavoro ad assumere qualsiasi persona, o

per impedire al datore di lavoro lo stesso, è punito con la detenzione per un periodo non superiore a

un anno o una multa non inferiore a LYD 100. La stessa pena si applica se l'intenzione è di impedire a chiunque di partecipare a un sindacato.

La disposizione di questo articolo si applica anche se la forza, la violenza, il terrore o i mezzi illeciti sono

utilizzato contro la moglie o i figli della persona.

In particolare sono considerati illeciti i seguenti atti:

1. Impedire alla persona designata di svolgere il suo lavoro nascondendo i suoi strumenti, vestiti

o qualsiasi altro oggetto da lui utilizzato o in altro modo.

2. Seguirlo continuamente nel suo andare e venire.

3. Stare in piedi in modo minaccioso vicino alla sua dimora o vicino a qualsiasi altro luogo in cui vive o

lavori.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (34) del 1974 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (360)

Ostacolare la produzione agricola o industriale

Chiunque, al solo fine di impedire l'ordinario svolgimento dei lavori o di ostacolare lo stesso e a tal fine entra o occupa impianti agricoli o industriali appartenenti a un

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 81 di 116

persona o che, per le predette finalità, fa comunque uso delle macchine, attrezzature, strumenti o mezzi di trasporto destinati all'agricoltura o ai prodotti industriali, deve

essere punito con la reclusione da tre a cinque anni.

La pena è della reclusione non superiore a sette anni, se dal fatto deriva danni all'impianto agricolo o industriale o alle cose di cui al precedente paragrafo.

La pena è raddoppiata per chiunque istighi o organizzi la commissione del delitto.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (34) del 1974 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (361)

Distruzione di materie prime e prodotti

Chiunque, con la distruzione di materie prime o di prodotti industriali, cagiona grave danno ai cittadini

produzione o un'evidente carenza di beni che sono generalmente o ampiamente consumati, deve essere

punito con la reclusione e con la multa non inferiore a lire 1.000.

Se il fatto costituisce un pericolo particolare, la pena è della reclusione per un periodo non inferiore a

sei anni e una multa non inferiore a 1.000 lire.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (34) del 1974 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (362)

Propagazione di malattie tra piante o animali

Chiunque provochi la propagazione di malattie di piante o animali e metta in pericolo l'economia

o patrimonio animale nazionale è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se la propagazione della malattia deriva da negligenza, la pena è della multa da LYD 100 e LYD 500.

Capitolo 2)

Reati contro l'industria e il commercio

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (34) del 1974 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (363)

Interferenza con la libertà dell'industria o del commercio

Chiunque usi violenza contro oggetti o frode per impedire la pratica dell'industria o

commercio o per interferire con lo stesso è punito con la detenzione per un periodo non superiore ad un anno e con la multa fino a 1.000 lire.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice, e l'articolo 1 della legge n. (34) del 1974 che modifica alcune disposizioni della Penal

Codice:

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 82 di 116

Articolo (364)

Frode nella conduzione del commercio

Qualsiasi commerciante, o proprietario di un negozio aperto al pubblico, che consegna a un acquirente un bene mobile

proprietà di un altro o qualsiasi bene mobile che nella sua origine, origine, capacità o quantità

differisce da ciò che è pubblicizzato o da ciò che è stato concordato, è punito con la detenzione

per non meno di sei mesi e con l'ammenda non inferiore a LYD 100 e non superiore a LYD 1.000,

o una delle due sanzioni.

Se il fatto è di valore, la pena è della reclusione non inferiore ad un anno e della multa non inferiore a LYD 200 e non superiore a LYD 1.000.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (34) del 1974 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (365)

Frode contro le industrie nazionali

Chiunque offra in vendita o in altro modo lavori per promuovere prodotti industriali in mercati nazionali o esteri sotto nomi, segni distintivi o simboli che sono stati contraffatto o alterato, e quindi reca danno all'industria nazionale, è punito con reclusione fino a cinque anni e multa non inferiore a LYD 100.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice, e l'articolo 1 della legge n. (34) del 1974 che modifica alcune disposizioni della Penal

Codice:

Articolo (366)

Vendita di prodotti industriali sotto falso nome

Chiunque offra in vendita o in qualsiasi modo tratti prodotti dell'ingegno o dell'industria, siano essi

nazionali o esteri, sotto segni distintivi o simboli tali da trarre in inganno il

l'acquirente per quanto riguarda l'origine, la provenienza o il tipo è punito con l'arresto per un periodo

non superiore a tre mesi e con la multa fino a 500 lire.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (34) del 1974 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (367)

Pubblicazione della sentenza

Con la condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli (358), (364), (365) e (366), il condanna deve essere pubblicata.

Libro (3)

Reati contro la persona

Parte 1)

Reati contro le persone fisiche

Capitolo 1)

Reati contro la vita o la sicurezza di un individuo

Pagina 83

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 83 di 116

Articolo (368)

Omicidio intenzionale con premeditazione

Chiunque uccida intenzionalmente un'altra persona con premeditazione o in agguato deve essere

punito con la morte.

Articolo (369)

Premeditazione

La premeditazione è l'intenzione deliberata prima dell'atto di commettere un reato contro qualsiasi

persona e la pianificazione dettagliata dei mezzi necessari per eseguire l'atto.

Articolo (370)

In attesa

In agguato è l'agguato di una persona in agguato per un'altra, in un posto o in molti posti per un

periodo, lungo o breve che sia, allo scopo di uccidere la persona di quell'altro o commettere qualsiasi atto di violenza contro la persona.

Articolo (371)

Avvelenamento

Chiunque uccida intenzionalmente un altro con qualsiasi sostanza che causi la morte, prima o dopo

in seguito, sarà considerato un avvelenatore, indipendentemente dal mezzo con cui la sostanza è stata usata, e lui

sarà punito con la morte.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (372)

Omicidio intenzionale senza premeditazione o in attesa

Chiunque uccida un'altra persona intenzionalmente senza premeditazione o in agguato deve essere

punito con l'ergastolo o con la reclusione.

Se il fatto è commesso nei confronti degli ascendenti o dei discendenti, o del coniuge, del fratello o della sorella, o

se il movente della commissione del reato era banale o vile o se il reato era commesso con volgarità o brutalità, la pena è l'ergastolo.

Tuttavia, chiunque commette questo delitto sarà punito con la morte se un altro delitto è commesso prima, durante o dopo la sua commissione. Tuttavia, se l'intenzione è quella di prepararsi per

la commissione di un delitto o la sua facilitazione, per commettere lo stesso atto, o per assistere chiunque abbia commesso un delitto o aiutare i propri complici a fuggire o a sfuggire alla pena, il reo è condannato a morte o all'ergastolo.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (373)

Infanticidio per preservare l'onore

Chiunque uccida un neonato subito dopo o durante il parto per la conservazione di onore, se l'assassino è la madre o un suo parente, è punito con la reclusione per a periodo non superiore a sette anni.

Pagina 84

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 84 di 116

Chiunque interviene nel reato al solo fine di assistere una di dette persone preservare l'onore è soggetto alla stessa pena.

In tutte le altre circostanze, i partecipanti al reato sono puniti con la reclusione non superiore a dieci anni.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (374)

Picchiare senza intenzione di uccidere

Chiunque intenzionalmente ferisce, picchia o fornisce una sostanza dannosa a un altro senza con l'intenzione di ucciderlo, ma ciò nondimeno conduce alla morte, sarà punito con la reclusione

non superiore a dieci anni.

Tuttavia, se il fatto comporta premeditazione o insidia, la pena è della reclusione.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (375)

Omicidio o lesioni per preservare l'onore

Chiunque sorprenda sua moglie, figlia o sorella nell'atto di un rapporto sessuale al di fuori di

matrimonio o in qualsiasi rapporto sessuale illegale e quindi uccide lei, il suo socio, o entrambi insieme, in risposta all'attacco al suo onore o a quello della sua famiglia, sarà punito con detenzione.

Se dal fatto deriva un danno grave o grave alle persone indicate nelle medesime circostanze, la pena è della reclusione non superiore a due anni.

Il solo percuotere o causare un semplice danno in tale circostanza non sarà soggetto a punizione.

Articolo (376)

Incitamento al suicidio o assistenza al suicidio

Chiunque istighi o aiuti un altro al suicidio, e il suicidio si verifica effettivamente, deve essere punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se il suicidio non si verifica, ma il tentativo cagiona una lesione grave o grave, la pena è della reclusione da tre mesi a due anni.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (377)

Omicidio senza intenzione o intenzionalità

Chiunque uccida un'altra persona per negligenza o causi la morte di un'altra persona involontariamente e non volontariamente è punito con l'arresto e la multa fino a LYD 200, o da una di queste due sanzioni.

Se l'atto provoca la morte di più persone, o se l'autore del reato stava consumando sostanze intossicanti o stupefacenti, la pena è la detenzione per un periodo non inferiore a un anno e una multa non superiore a LYD 400, o una di queste due sanzioni.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (378)

Assalto

A querela della persona offesa, chiunque aggredisce un altro senza arrecare malattia è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a LYD 5.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (379)

lieve infortunio

Chiunque cagiona ad altri un danno che ne derivi malattia è punito con detenzione per un periodo non superiore a un anno o ammenda fino a 50 LYD.

Se la durata della malattia non supera i dieci giorni e sono previste le circostanze aggravanti

di cui all'articolo (382) del presente codice non sono soddisfatte, il reato è punibile solo in caso di denuncia da parte del danneggiato.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (380)

Infortunio grave

Se si verifica una delle seguenti circostanze, la lesione personale sarà considerata grave e la pena è la detenzione fino a due anni o la multa fino a 100 lire.

1.

Se dalla lesione deriva una malattia che mette in pericolo la vita della parte aggredita o rende

lui incapace di svolgere la sua ordinaria occupazione per un periodo non superiore a quaranta giorni;

2.

Se l'atto è commesso nei confronti di una donna incinta e si traduce in un parto prematuro.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (381)

Ferita grave

La lesione è considerata grave e la pena è della reclusione per un periodo non superiore a cinque anni se dal fatto deriva:

1.

Malattia da cui non c'è speranza o possibilità di guarigione.

2. Perdita di un senso o compromissione permanente dello stesso.

3.

Perdita di un arto o di un organo, compromissione permanente dell'uso dello stesso, perdita del beneficio

da ciò, perdita della capacità di procreare, o permanente e grossolana difficoltà nel parlare.

4. Deturpazione permanente del viso.

5. Aborto della donna incinta aggredita.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (382)

Circostanze aggravanti

La pena è aumentata in misura non superiore alla metà se le lesioni di cui agli articoli (379), (380), e (381) del presente Codice sono accompagnati da premeditazione, insidia o dall'uso di

armi, o se la lesione è commessa contro gli ascendenti.

Articolo (383)

Eccesso di intenzione nell'assalto

Chiunque aggredisce un'altra persona e non intende arrecare danno, ma il suo atto risulta in lesioni personali, si applicano, con riduzione, le disposizioni degli articoli (379), (380) e (381)

della pena per non più della metà.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (384)

Lesione personale negligente

Chiunque cagiona ad altri una lesione personale per negligenza è punito con l'arresto non superiore a sei mesi o una multa non superiore a LYD 20. Se la lesione è lieve, allora il procedimento

non può essere istituita se non su querela della parte lesa.

Articolo (385)

Morte o lesioni risultanti da un altro reato

Se un atto ritenuto reato intenzionale determina la morte o il ferimento di una persona e la suddetta

il risultato non era voluto dall'autore del reato o la natura dell'atto non era suscettibile di causare il suddetto

lesione, le disposizioni degli articoli (377) e (384) del presente codice relative all'uccisione o al ferimento da parte di negligenza, si applica al reato.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (386)

Rissa

Chiunque partecipi ad una rissa è punito con la detenzione per un periodo non superiore a un mese o una multa non superiore a LYD 10.

Se una persona viene uccisa a seguito di una rissa o subisce un danno grave o grave, semplice

la partecipazione alla rissa è punita con l'arresto o con la multa fino a 100 lire turche.

La stessa pena si applica alla morte o alla lesione personale subito dopo la rissa e risultati da ciò.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (387)

Abbandono di minorenni e persone incapaci

Chiunque abbandona una persona affidata alla sua custodia o cura, se tale persona è

un minore o una persona incapace di condurre i propri affari a causa di una malattia fisica o mentale, o

per senilità o per qualsiasi altro motivo, è punito con la reclusione non superiore a tre mesi o una multa non superiore a LYD 10.

Se dal fatto deriva una lesione personale del minore o dell'incapace, la pena è detenzione o multa fino a 100 LYD. In caso di morte, la pena è la reclusione per un periodo non superiore a cinque anni.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (388)

Mancata fornitura di assistenza

Chiunque si imbatte in un minore abbandonato o smarrito di età inferiore a 10 anni, o che trova

qualsiasi altra persona incapace di condurre i propri affari a causa di una malattia fisica o mentale o

la senilità o qualsiasi altra causa, e non ne informa le autorità, è punito con la detenzione per un periodo non superiore a un mese o una multa non superiore a LYD 10.

La stessa pena si applica a chi si imbatte in una persona morta o apparentemente morta o che trovi una persona ferita o in pericolo e non fornisca l'assistenza necessaria o non ne informa le autorità.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (389)

Abbandono di un neonato per preservare l'onore

Chiunque abbandoni un neonato subito dopo la nascita per preservare il proprio onore o un suo congiunto è punito con la reclusione per un periodo non superiore ad uno anno.

Se dal fatto deriva una lesione personale del neonato, la pena è della detenzione da sei mesi a due anni.

Se il neonato muore in conseguenza dell'abbandono, la pena è la reclusione non superiore a cinque anni.

Capitolo 2)

Aborto

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (390)

Aborto senza consenso

Chiunque causi l'aborto di una donna incinta senza il suo consenso è punito con reclusione per un periodo non superiore a sei anni.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (391)

Aborto con consenso

Chiunque, con il suo consenso, provoca l'aborto di una donna incinta è punito con detenzione per un periodo non inferiore a sei mesi, e la stessa pena si applica alla donna che ha acconsentito all'aborto.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (392)

Aborto autoindotto

La donna incinta che induce il proprio aborto è punita con la detenzione per un periodo non inferiore a sei mesi.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (393)

Morte o lesioni di una donna incinta

Se l'atto previsto dall'articolo (390) del presente Codice determina la morte della donna, la pena è

essere detenuto per un periodo non superiore a dieci anni. In caso di lesioni personali gravi, il

pena non superiore a otto anni.

Se l'atto di cui all'articolo (391) del presente codice determina la morte della donna, la pena è

essere detenuto per un periodo non superiore a sette anni. In caso di lesioni personali gravi o gravi

risultati, la pena è la detenzione per un periodo non inferiore ad un anno.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (394)

Aborto per preservare l'onore

Se uno degli atti di cui agli articoli precedenti è impegnato a preservare l'onore del delinquente o di un suo congiunto, le pene ivi previste sono comminate con a riduzione della metà.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (395)

Circostanze aggravanti

Se uno dei delitti di cui all'articolo (390) o al primo comma dell'articolo (391) o (393) sono commessi da persona che esercita la professione medica, la pena è nei suoi confronti è aumentato di non più della metà.

In caso di recidiva, l'autore del reato è precluso dall'esercizio del medico professione per un periodo equivalente alla durata della pena.

Parte 2)

Delitti contro la famiglia

Capitolo 1)

Reati relativi all'assistenza familiare

Articolo (396)

Negligenza nell'adempimento dei doveri familiari

Chiunque si sottrae ai doveri di mantenimento che derivano dal suo stato paterno o dal suo dovere come

tutore o come marito, abbandonando la sua casa, o seguendo una condotta che sia in contrasto con il sano ordine e la morale della sua famiglia, è punito con la detenzione per un periodo non superiore a un anno o una multa non superiore a LYD 50.

La pena è aumentata della metà se il colpevole commette taluno dei seguenti atti:

1. Ruba o sperpera i beni del figlio minorenne, di chiunque sia affidato alla sua tutela, o del coniuge.
2. Privo dei mezzi di sostentamento i suoi discendenti minorenni o incapaci di lavoro, i suoi ascendenti o il coniuge, purché non sia stato legalmente separato da lei non per colpa sua.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (397)

Abuso di mezzi di correzione o educazione

Chiunque usi illecitamente mezzi correttivi o educativi nei confronti di una persona soggetta alla sua

autorità o affidatagli per educazione, istruzione, cura, supervisione, protezione o per formazione in una professione o in un'arte, se l'atto è tale da esporre la persona a danni fisici o psichici

malattia, è punito con la reclusione per un periodo non superiore ad un anno.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le sanzioni previste dagli articoli (379), (380) e (381)

del presente Codice si applica con riduzione della metà. In caso di morte, la pena sarà reclusione per un periodo non superiore a otto anni.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (398)

Maltrattamento di familiari e bambini

Nonostante le previsioni del precedente articolo, chiunque maltratta un suo membro famiglia, un minore di quattordici anni, o qualsiasi altra persona soggetta alla sua autorità o affidatogli per l'istruzione, l'istruzione, la cura o la formazione in una professione o in un'arte, sarà punito con la detenzione.

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 90 di 116

Se dal fatto deriva una lesione personale, la pena è aumentata della metà. Se risulta la morte, la pena è la reclusione.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (398) bis (a)

Chiunque contro il quale viene emessa sentenza esecutiva per il pagamento delle spese per la moglie,

ascendenti, discendenti o fratelli o indennità per custodia, assistenza infermieristica o alloggio, e

si astiene dal pagare nonostante la sua capacità di farlo per un mese dopo la notifica di ciò è punito con la reclusione per un periodo non superiore ad un anno.

Se dopo l'emissione della sentenza gli viene proposta una seconda causa per tale reato, la pena

è della detenzione per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

In ogni caso, se il reo esegue qualcosa che blocca il suo debito o fornisce una garanzia accettata dall'interessato, la sanzione non è eseguita.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (398) bis (b)

Chiunque si rifiuti di consegnare un minore a chi ha il diritto di richiederlo sulla base di una sentenza o ordinanza del tribunale emessa in merito alla custodia o al mantenimento della stessa, nonché chiunque

che sottrae un minore da solo o attraverso la mediazione di un altro a coloro ai quali il sentenza o ordinanza concede il diritto di affidamento o mantenimento, anche se è in modo diverso da

frode o forzatura, è punito con l'arresto fino ad un anno o con la multa fino a LYD 50.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di talune disposizioni della Penale

Codice:

Articolo (398) bis (c)

Si procede solo per i reati di cui agli articoli (396), (397), (398) bis (a), e (398) bis (b) sulla base di una denuncia del danneggiato.

Capitolo 2)

Reati contro la morale familiare

Ai sensi dell'articolo (9) della legge n. (70) del 1973 sull'istituzione della pena hudud per sesso illecito e che modifica alcune disposizioni del codice penale:

Articolo (399)

Articolo (400)

Articolo (401)

Articolo (402)

Articolo (403)

Abrogato.

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 91 di 116

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (175) del 1972 che aggiunge due articoli al codice penale:

Articolo (403) bis (a)

Chiunque insemina artificialmente una donna con la forza, la minaccia o l'inganno sarà punito con

reclusione per un periodo non superiore a dieci anni.

La pena è della reclusione non superiore a cinque anni se l'inseminazione è con il suo consenso.

La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal medico, dal farmacista, ostetrica, o uno dei loro assistenti.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (175) del 1972 che aggiunge due articoli al codice penale:

Articolo (403) bis (b)

Una donna che accetta l'inseminazione artificiale o che si insemina artificialmente deve essere

punito con la reclusione fino a cinque anni.

Il coniuge è punito con la stessa pena di cui al comma precedente se il

l'inseminazione avviene con la sua conoscenza e il suo consenso, se l'inseminazione è eseguita dalla moglie o da un'altra persona.

Capitolo 3)

Reati contro la struttura della famiglia

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (404)

Distruzione, alterazione o fabbricazione di informazioni personali

Chiunque nasconda o sostituisca un neonato per preparare un certificato di nascita o che dia false dichiarazioni all'Ufficio Anagrafe o che distrugga o alteri i dati personali informazioni del neonato o che determina l'iscrizione nei registri di una falsa iscrizione di nascita

del dipartimento del registro delle nascite è punito con la reclusione per un periodo non superiore a cinque anni.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (405)

Occultamento dello status di figlio legittimo o riconosciuto

Chiunque riponga in un ospedale dei trovatelli, o in qualsiasi altro istituto di beneficenza, un legittimo

figlio o figlio naturale riconosciuto o lo sottomette a qualsiasi entità simile nascondendo il vero informazioni in merito, è punito con la reclusione per una durata non inferiore a tre mesi.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 92 di 116

Articolo (406)

Rapimento di un minore con il suo consenso

Chiunque rapisca al genitore o tutore un minore che abbia compiuto i quattordici anni maggiorenne, se avviene con il consenso del minore, o di chi si rifiuta di consegnare il suddetto

minorenne contro la volontà del genitore o di chi ne fa le veci, è punito con la detenzione.

Se il fatto è commesso nei confronti di un minore di quattordici anni o nei confronti di un minore con incapacità mentale, anche se quest'ultimo è fuggito dalla persona che aveva l'affidamento o

vigilanza, si applicano le disposizioni dell'articolo (428) del presente codice.

Parte (3)

Delitti contro la libertà, l'onore e la morale

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice, e l'articolo (8) della legge n. (70) del 1973 che istituisce la punizione *hudud* per illeciti

Sesso e modificando alcune disposizioni del codice penale:

Articolo (407)

Rapporto sessuale con la forza

1. Chiunque abbia rapporti sessuali con un altro con la forza, la minaccia o con l'inganno è punito

con la pena della reclusione non superiore a dieci anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque abbia rapporti sessuali con un minore in virtù del quattordici anni, anche con il consenso del minore, o con persona impossibilitata a resistere per cause fisiche

o malattia mentale. Se la vittima è un minorenne che ha compiuto i quattordici anni e non ancora

compiuti diciotto anni, la pena è della reclusione non superiore a cinque anni.

3. Se il reo è un ascendente della vittima, o al reo è affidata l'educazione o la supervisione di quella persona, o se l'autore del reato è qualcuno che ha autorità su quella persona,

o se la vittima è un dipendente dell'autore del reato o alle dipendenze di una delle suddette persone, il

la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

4. Se qualcuno ha rapporti sessuali con una persona con il consenso di quella persona, sia lui che i suoi partner è punito con la reclusione fino a cinque anni.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice, e l'articolo (8) della legge n. (70) del 1973 che istituisce la punizione *hudud* per illeciti

Sesso e modificando alcune disposizioni del codice penale:

Articolo (408)

Assalto indecente

1. Chiunque, con uno dei mezzi di cui all'articolo precedente, commette atti osceni sull'altro è punito con la reclusione fino a cinque anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto su persona minore di età quattordici anni, anche se è con il consenso di detta persona, o su persona incapace di resistere

a causa di malattie fisiche o mentali. Se la vittima ha tra i quattordici e i diciotto anni di maggiore età, la pena è della reclusione per un periodo non inferiore ad un anno.

3. Se l'autore del reato è una delle persone indicate nell'ultimo comma dell'articolo precedente,

la pena è della reclusione fino a sette anni.

Pagina 93

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 93 di 116

4. Se qualcuno che commette aggressione indecente contro una persona con il consenso di quella persona, sia lui

e il suo compagno sarà punito con la detenzione.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (409)

Incitamento di un minore ad atti osceni

Chiunque istiga un minore di diciotto anni, maschio o femmina, a commettere atti indecenti o assiste, consente o facilita in qualsiasi modo il minorenne a commettere un atto osceno o

commette lo stesso di fronte al minore su una persona dello stesso sesso o di sesso opposto, deve essere

punito con la detenzione.

La pena è raddoppiata se l'autore del reato è una delle persone di cui all'articolo (407).

Ai sensi dell'articolo (9) della legge n. (70) del 1973 che istituisce

la punizione *hudud* per

Sesso illecito e che modifica alcune disposizioni del codice penale:

Articolo (410)

Abrogato.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:**Articolo (411)****Rapimento a scopo di matrimonio**

Chiunque rapisce una donna celibe o la trattiene con la forza, la minaccia o l'inganno, con la intenzione di sposarla, è punito con la reclusione non inferiore a sei mesi.

La pena è della detenzione per un periodo non inferiore ad un anno se il fatto è commesso contro una ragazza nubile la cui età è tra i quattordici e diciotto anni.

La stessa pena si applica anche se il fatto è stato commesso con il consenso, se la ragazza è inferiore a

quattordici anni o più, soffre di malattie mentali o non è in grado di resistere.

Articolo (412)**Rapimento per la commissione di atti osceni**

Chiunque rapisce o trattiene una persona con la forza, minaccia o inganno, allo scopo di commettere atti osceni è punito con la reclusione per un tempo non superiore a cinque anni.

La pena è aumentata non più di un terzo se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto il diciottesimo anno di età o nei confronti di una donna sposata.

Articolo (413)**Rapimento senza violenza di un minore di quattordici anni o di una persona mentalmente difettosa**

Le sanzioni previste negli ultimi due commi dei due articoli precedenti si applicano ai chiunque commetta gli atti ivi menzionati senza violenza, minaccia o inganno nei confronti di un minore

di età inferiore ai quattordici anni o contro una persona malata di mente o incapace di resistere a causa di

debolezza psicologica o fisica, anche se questa debolezza non è stata causata dall'autore del reato.

Articolo (414)**Circostanze estenuanti**

Le pene di cui ai tre articoli precedenti sono ridotte alla metà se, prima di essere condannato e prima della commissione di qualsiasi atto osceno con la persona sequestrata, il reo

prende l'iniziativa di restituire la libertà alla persona sequestrata e di restituirla al luogo da dove è stato rapito o per metterlo in un luogo sicuro dove la sua famiglia o quelli affidati la sua tutela può ricordarlo.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale**Codice:****Articolo (415)****Incitamento alla prostituzione**

Chiunque, per soddisfare la lussuria altrui, adesci un minorenne o una persona non mentalmente difettosa in

prostituzione, o facilita la stessa, è punito con la pena dell'arresto per un periodo di non meno di un anno e una multa non superiore a LYD 200.

La pena è raddoppiata nei seguenti casi:

1. Se il fatto è commesso nei confronti di persona di età inferiore ai quattordici anni.
2. Se l'autore del reato è un ascendente della vittima, o un ascendente della moglie di detta persona, ovvero se il reo è il padre adottivo, il coniuge, il fratello, la sorella o il tutore di detta persona.
4. Se all'autore del reato è affidata la disciplina, l'educazione, la vigilanza, la cura, l'impiego, o formazione della vittima.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di taluni articoli della penale

Codice:

Articolo (416)

Compulsione alla prostituzione

Chiunque, per soddisfare la concupiscenza altrui, usa la forza o la violenza per costringere un minorenne o un

la donna adulta alla prostituzione è punita con la reclusione da tre a sei anni e una multa tra LYD 100 e LYD 550.

La pena è raddoppiata nei casi previsti dal secondo comma del articolo precedente o se il fatto è commesso nei confronti di una donna sposata.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (417)

Vivere con i guadagni della prostituzione

Qualsiasi persona, uomo o donna, il cui sostentamento deriva in tutto o in parte da un i guadagni della donna derivanti dalla prostituzione sono puniti con la detenzione per un periodo non inferiore a un anno e una multa non superiore a LYD 200.

Ai sensi dell'articolo (7) della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (417) bis (a)

Ogni donna che fa della prostituzione il suo mezzo di sussistenza e guadagno sarà punita con detenzione per un periodo non inferiore ad un anno.

Chiunque apre o gestisce una casa di indecenza o casa di prostituzione o assiste in qualsiasi modo nella gestione della stessa è punito con una pena non inferiore ad un anno e una multa non inferiore a LYD 100 e non superiore a LYD 300, e la casa sarà condannata da chiudere e la merce ivi rinvenuta sequestrata.

È considerato casa di prostituzione e di indecenza qualsiasi luogo normalmente utilizzato per il pratica della prostituzione o atti osceni da parte di altri.

Ai sensi dell'articolo (7) della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (417) bis (b)

Sono puniti con la reclusione per un periodo non inferiore a tre mesi e a multa non inferiore a LYD 25 e non superiore a LYD 300:

a) Chiunque affitti consapevolmente o metta a disposizione a qualsiasi titolo una casa o un luogo che sia

gestito per atti osceni, prostituzione, o per la residenza di una o più persone che pratica l'indecenza o la prostituzione.

b) Chiunque possieda o gestisce una casa ammobiliata, una stanza ammobiliata o un negozio aperto al pubblico

che ha regolarmente facilitato l'indecenza o la prostituzione, sia accettando persone che commettere lo stesso o consentendo in esso l'incitamento all'indecenza o alla prostituzione.

Ai sensi dell'articolo (7) della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (417) bis (c)

Gli articoli precedenti si applicano solo nelle materie per le quali il Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto

previa autorizzazione della provincia competente.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (418)

Tratta internazionale di donne

Chiunque costringa una donna con la forza o con la minaccia ad emigrare in un luogo all'estero con la

sapendo che essa praticherà la prostituzione sarà punita con la reclusione per a periodo non superiore a dieci anni e una multa di LYD 100 e LYD 500.

La stessa pena si applica a chiunque induca un minore o un adulto mentalmente difettoso donna con qualsiasi mezzo di emigrare in un luogo all'estero con la consapevolezza che eserciterà

prostituzione lì.

Se il fatto è accompagnato da violenza o minaccia, la pena è aumentata della metà.

La pena è raddoppiata nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo (415).

del presente Codice, e se il fatto è commesso nei confronti di due o più persone, ancorché le loro destinazioni

sono diversi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di taluni articoli della penale

Codice:

Articolo (419)

Facilitazione della tratta delle donne

Chiunque faciliti in qualsiasi modo la commissione di uno qualsiasi dei reati previsti dall'art articolo precedente con la consapevolezza che il suo scopo è per la pratica della prostituzione deve

essere punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da LYD

100 e 500 LYD, a meno che non sia complice del reato. In questo caso, l'ultimo paragrafo dell'articolo precedente si applica.

Articolo (420)

Tratta di donne da parte di un libico

Il libico è punito per i fatti previsti nei due articoli precedenti, anche se ha commesso tale mentre all'estero.

Ai sensi dell'articolo (1) della legge n. (11) del 1961 che modifica alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (420) bis

Chiunque sottoponga una donna a parole, atti o gesti che violino la sua decenza in pubblico strada o luogo accessibile, e chiunque inciti i passanti all'oscenità con gesti, parole o atti sono puniti con la reclusione non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi.

La pena è la detenzione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi se il reo reitera un reato del reato di cui al comma precedente entro un anno dalla data della sua condanna in esso. In questo caso, l'esecuzione della sanzione

potrebbe non essere rimasto.

Articolo (421)

Atti o oggetti indecenti

Chiunque commette un atto indecente in luogo pubblico aperto o accessibile al pubblico è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a LYD 50.

La stessa pena si applica a chi viola la decenza diffondendo lettere indecenti, immagini, o altri articoli, o che esponga gli stessi al pubblico o li offra in vendita.

Le produzioni artistiche o scientifiche non sono considerate oggetti indecenti se non fornite per scopi diversi da quelli didattici a una persona di età inferiore ai diciotto anni per la vendita a lui

o se gli sono offerti in vendita o se è facilitato nell'ottenerli con qualsiasi mezzo.

Articolo (422)

Età della vittima

L'autore del reato non deve essere scusato per ignoranza dell'età della vittima, se i delitti previsti

in questa Parte sono commessi nei confronti di un minore di anni quattordici.

Ai sensi dell'articolo (1) della legge n. (11) del 1961 che modifica alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (423)

Abrogato.

Articolo (424)

Estinzione dei reati e sospensione dell'esecuzione delle sanzioni

Se il reo sposa la donna contro la quale è commesso il reato, il reato e pena si estingue e cessano gli effetti penali. Ciò si applica sia a all'autore del reato e ai suoi complici, a condizione che la legge sullo stato personale applicabile al

delinquente non autorizza il divorzio o il divorzio giudiziale.

Ma se la legge sullo stato personale applicabile all'autore del reato autorizza il divorzio o il divorzio giudiziale,

allora il matrimonio dell'autore del reato sospende solo il procedimento penale o l'esecuzione del

pena per un periodo di tre anni.

La sospensione cessa prima che siano trascorsi tre anni dalla data del reato se la donna contro il quale è stato commesso il reato è divorziato giudizialmente senza giustificato motivo o se a

la sentenza di divorzio è emessa per suo conto.

Parte (4)

Reati contro la libertà degli individui

Capitolo 1)

Schiavitù

Articolo (425)

Asservimento

Chiunque rende schiavo un altro o lo pone in condizioni che rassomigliano alla schiavitù sarà

punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Articolo (426)

Traffico e tratta di schiavi

Chiunque tratti o traffica schiavi o dispone in qualsiasi modo di uno schiavo o di una persona in

condizione assimilabile alla schiavitù è punito con la reclusione per un periodo non superiore a dieci

anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni per chiunque disponga di un schiavo o una persona in una condizione simile alla schiavitù, o che lo libera, lo ha in il suo possesso, lo acquisisce o lo conserva nelle sue suddette condizioni.

Articolo (427)

Commissione del reato all'estero contro un libico

Le disposizioni del presente capo si applicano anche se il reato è commesso fuori della Libia contro

un libico.

Capitolo 2)

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 98 di 116

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (428)

Rapimento di persone

1. Chiunque rapisce, trattiene, confina o priva con la forza una persona o la sua libertà personale,

minaccia o inganno è punito con la reclusione fino a cinque anni.

2. La pena è della reclusione non superiore a sette anni, se il fatto è impegnato:

a) Contro un ascendente, discendente o coniuge;

b) da un pubblico ufficiale che trasgredisca i limiti dell'autorità attinente al suo ufficio.

c) Se il fatto è commesso al fine di ottenere il corrispettivo per la scarcerazione, e il reo raggiunge il suo scopo, la pena è della reclusione per un periodo non superiore a otto anni.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (429)

Uso della forza per costringere un altro

Chiunque costringa un altro con la forza o la minaccia a commettere, accettare o omettere di compiere qualsiasi atto

è punito con la reclusione per un periodo non superiore a due anni.

La pena è la detenzione se la minaccia ha lo scopo di costringere un altro a commettere un atto che

è un reato, o se la minaccia è in forma scritta.

Se il reo ottiene un ingiusto vantaggio a danno altrui, la pena è reclusione per un periodo non superiore a cinque anni.

La pena è aumentata di un terzo se la violenza o la minaccia è accompagnata dall'uso di armi, o se la forza o la minaccia sono usate da più persone di concerto, o da una persona indossando una maschera.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (430)

Minacce

Chiunque minacci un altro di illecito pregiudizio è punito con la reclusione per un periodo non superiore a sei mesi o una multa non superiore a LYD 50, ma il procedimento deve essere solo

istituita su querela della parte lesa.

Se le minacce devono commettere un reato contro la vita o la proprietà, o rivelare questioni che violano

all'onore, o in alcuna delle forme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, la pena è della detenzione per un periodo non superiore a un anno e l'avvio del procedimento deve non dipendono da una denuncia della parte lesa.

Articolo (431)

Abuso di autorità contro un individuo

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 99 di 116

Qualsiasi pubblico ufficiale che nell'esercizio del suo ufficio usa la forza contro un individuo e

in tal modo provoca disonore all'individuo o gli causa dolore fisico sarà punito con detenzione e multa fino a 150 LYD.

Articolo (432)

Ricerca di persone

Qualsiasi pubblico ufficiale che perquisisca un individuo trasgredendo i limiti della sua autorità

è punito con la detenzione.

Articolo (433)

Arresto illegale

Ogni pubblico ufficiale che arresti una persona e trasgredisca i limiti della sua autorità deve essere punito con la detenzione.

Articolo (434)

Limitazione ingiustificata della libertà personale

Qualsiasi pubblico ufficiale incaricato dell'amministrazione di un carcere o di un istituto per il

esecuzione di misure preventive e che vi accoglie una persona senza ordine dalle autorità competenti, o rifiuta di obbedire all'ordine di tale autorità per il rilascio della stessa, o che prolunghi illegittimamente la durata dell'esecuzione della pena o della prevenzione

misura, è punito con l'arresto e con la multa fino a 50 lire turche.

Articolo (435)

Tortura dei prigionieri

Ogni pubblico ufficiale che ordina la tortura di un imputato o lo tortura lui stesso è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Capitolo 3)

Violazione dell'inviolabilità delle residenze

Articolo (436)

Violazione dell'inviolabilità delle residenze

Chiunque entri in una casa abitata o in qualsiasi altro luogo di residenza privato o suo pertinenze senza il permesso della persona che ha il diritto di impedirgli di entrando, o che vi si infila di nascosto o con l'inganno, è punito con la detenzione per un periodo non superiore a due anni.

La stessa pena si applica a chiunque permanga nei predetti luoghi nonostante

essere condannato a lasciare la persona che ha il diritto di impedirne l'ingresso, o che vi rimane
di nascosto o con l'inganno.

L'azione può essere avviata solo su querela della parte lesa.

La pena è aumentata in misura non superiore alla metà se il fatto è accompagnato dall'uso di violenza contro oggetti o contro persone o se l'intruso portava apertamente un'arma.

Articolo (437)

Violazione dell'inviolabilità delle residenze da parte di un Pubblico Ufficiale

Qualsiasi pubblico ufficiale che entri nella residenza di un individuo senza consenso o vi rimanga

senza giustificazione, in base al suo ufficio e in circostanze non previste dalla legge o senza

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 100 di 116

rispetto delle norme prescritte, è punito con l'arresto e con la multa fino a LYD 20.

Parte (5)

Reati contro l'onore

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (438)

Insulto

Chiunque leda l'onore o la reputazione di una persona in sua presenza è punito con detenzione per un periodo non superiore a sei mesi o ammenda non superiore a 25 lire turche.

Alla stessa pena soggiace chi commette il reato a mezzo telegrafo, telefono, documenti o immagini indirizzate alla persona offesa.

La pena è la detenzione per un periodo non superiore a un anno o la multa fino a LYD 40 se il reato consiste nell'attribuzione di un fatto particolare.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (439)

Diffamazione

In circostanze diverse da quelle di cui all'articolo precedente, chiunque leda il la reputazione altrui per diffamazione in presenza di più persone è punita con detenzione per un periodo non superiore a un anno o ammenda fino a 50 LYD.

La pena è la detenzione per un periodo non superiore a due anni o la multa non superiore a LYD 70 se la diffamazione comporta l'attribuzione di un atto particolare.

Se la diffamazione avviene mediante giornali, altri mezzi di pubblicità o in atto pubblico, la pena è la detenzione per un periodo non inferiore a sei mesi o la multa da LYD 20 e LYD 100.

Se la diffamazione è diretta contro un organo politico, amministrativo o giudiziario, un rappresentante

della stessa o di un organo validamente costituito, la pena è aumentata in misura non superiore a di un terzo.

Articolo (440)

Prove escluse

Per quanto riguarda i due articoli precedenti, prove circa la veridicità di quanto attribuito o diffamato non può essere accettato dall'autore del reato per provare la sua innocenza. Tuttavia, la veridicità dell'attribuzione può essere provata nelle seguenti circostanze:

1. Se la persona offesa era un pubblico ufficiale e quanto gli viene attribuito attiene all'esercizio dei suoi doveri.
2. Se il reato è commesso nei confronti di un candidato durante il periodo delle elezioni generali.

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 101 di 116

3. Se il fatto imputato alla persona offesa è oggetto di un procedimento penale già in progressi o che si è deciso di opporgli. In questo caso, l'autore del reato deve essere graziato dalla pena se dimostra la veridicità della sua attribuzione o se viene emessa sentenza condannare la persona offesa.

Articolo (441)

Denuncia della persona offesa

Si procede unicamente per i reati previsti dagli articoli (438) e (439) del presente Codice basato su una denuncia della persona offesa.

Articolo (442)

Insulto o diffamazione davanti all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa

Nessuna sanzione sarà irrogata in merito al contenuto dei documenti presentati o prodotti dalle parti in causa o dai loro rappresentanti durante i procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa

autorità, o prodotti a difesa dinanzi a tali autorità se l'insulto è oggetto della caso o reclamo amministrativo.

Nel giudicare la causa, il giudice può disporre le misure disciplinari che ritenga opportune. Il giudice può anche ordinare la distruzione di alcuni o di tutti i documenti che contengono il

diffamazione o può ordinare la loro esclusione e può accordare alla persona offesa un risarcimento per danno morale subito.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (443)

Ritorsione e provocazione

Se uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli (438) e (439) del presente codice mentre si trova in stato di rabbia

al verificarsi di un attacco ingiusto contro di lui, il reo non sarà soggetto a punizione.

Parte (5)

Reati contro la proprietà

Capitolo 1)

Reati contro il patrimonio con l'uso della forza contro cose e persone

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (444)

Furto

Chiunque sottrae beni mobili altrui è punito con la detenzione.

Ai sensi del codice penale, l'energia elettrica e ogni altra forma di energia con un valore economico

sono considerati beni mobili.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 102 di 116

Articolo (445)

Furto da parte di una persona della sua proprietà o distruzione della stessa

Chi ruba oggetti di sua proprietà privata, quando gravati da usufrutto diritto, garanzia reale o diritto di ritenzione, o che distrugge, danneggia, dissipa, rovina, o rende lo stesso in tutto o in parte inservibile, è punito con la detenzione.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (446)

Furto aggravato

La pena è la detenzione ai lavori forzati per un periodo non inferiore a sei mesi e la multa non inferiore a LYD 10 e non superiore a LYD 50 nei seguenti casi:

1. Se il furto è avvenuto per infiltrazione o permanenza in un edificio o altro luogo che è abitato o preparati per abitazione, una delle sue pertinenze, o qualsiasi luoghi di culto.

2. Se il ladro usa la forza contro oggetti o ricorre all'uso di chiavi false.

3. Se il furto avviene di notte.

4. Se il furto avviene su una strada pubblica fuori città e villaggi.

5. Se il furto comporta abuso del rapporto di inquilino o ospite.

La pena è la detenzione ai lavori forzati per un periodo non inferiore ad un anno e non quattro anni e una multa non inferiore a LYD 20 e non superiore a LYD 100 nei seguenti casi:

1. Se il reato è commesso da un dipendente nei confronti del suo datore di lavoro o da un lavoratore dipendente, lavoratore o

commerciante in un negozio, magazzino o negozio del datore di lavoro, o in un luogo in cui di solito lavori.

2. Se il reato è commesso nei confronti di qualsiasi professionista coinvolto nel trasporto di oggetti su carri,

veicoli, bestie da soma, o qualsiasi altro mezzo di trasporto, o qualsiasi altra persona incaricata di

trasportare oggetti o uno dei loro seguaci, se detti oggetti sono stati consegnati loro in la loro precedente capacità.

3. Se il furto è commesso a danno di beni mobili rinvenuti in pubblici uffici o locali, o esposti

per necessità o consuetudine sulla fiducia generale, o preparati per un pubblico servizio o beneficio.

4. Se i trasgressori portano apertamente o surrettiziamente un'arma al momento del furto impegnato.

5. Se il furto è commesso da tre o più persone, o è commesso da una persona che si spaccia per

la qualifica di pubblico ufficiale.

6. Se il furto è di tre o più capi di bestiame in una mandria, o di tre capi di vacca, cavallo, o cammello, anche se non sono in un gregge.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (447)

Pluralità di circostanze aggravanti

Chiunque commette un furto in presenza di due o più delle circostanze aggravanti previste di cui al primo comma dell'articolo precedente sono soddisfatte è punito con la detenzione con

lavori forzati per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a quattro anni e con l'ammenda di n

inferiore a 40 LYD e non superiore a 100 LYD.

Se due o più delle circostanze aggravanti previste dal secondo comma del articolo precedente o se una o più di queste circostanze sono combinate con una o più delle circostanze di cui al primo comma del detto articolo, la pena è reclusione fino a sette anni e multa non inferiore a LYD 50 e non superiore a 150 LYD.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (448)

Furto punito su denuncia del danneggiato

Una pena di detenzione per un periodo non superiore a tre mesi e una multa non superiore a LYD

20 si applica a querela del danneggiato, se il furto è commesso:

1. Per utilizzare temporaneamente l'articolo se viene restituito immediatamente dopo l'uso.
2. Contro oggetti di poco valore per soddisfare un bisogno urgente.
3. Strappando le spighe dei cereali o spigolando ciò che rimane sul terreno dopo il raccolto, se ha

non è stato interamente raccolto. Tali disposizioni non si applicano se le circostanze previste ai punti (1), (2) e (3) del primo comma dell'articolo (446) sono soddisfatte.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (26) del 1977 che aggiunge un articolo al codice penale su

furto di veicoli a motore e natanti ad uso temporaneo:

Articolo (448) bis

Furto di veicoli a motore e imbarcazioni per uso temporaneo

In deroga al precedente articolo, il furto di veicoli a motore e natanti per uso temporaneo uso è punito con l'arresto non inferiore a tre mesi e con la multa fino a n inferiore a LYD 100. In tali casi, l'apertura del caso non dipenderà da un reclamo da parte del parte lesa.

In caso di recidiva o se l'autore del reato utilizza il veicolo o l'imbarcazione per conto di un altro reato, la pena è raddoppiata.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (449)

Furto di oggetti tenuti in comune

Se un co-proprietario o co-erede, a beneficio di se stesso o di un altro, afferra un immobile di proprietà in comune tra loro sottraendolo al loro possesso sarà punito con la pena di detenzione.

Nessuna sanzione è inflitta all'autore del reato se il reato è commesso contro fungibili oggetti purché il loro valore non superi la quota del trasgressore.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (450)

Rapina

Chiunque pignora con la forza un bene mobile altrui è punito con reclusione fino a dieci anni e multa non inferiore a LYD 50 e non superiore a 200 LYD.

La stessa pena si applica se la forza viene utilizzata immediatamente dopo che il furto è stato completato in

per assicurarsi il possesso dell'oggetto rubato o per evadere.

La pena è della reclusione per un periodo non superiore a dodici anni se la forza è accompagnata da una delle circostanze di cui all'articolo (446), paragrafo (1).

La pena è della reclusione se la forza è accompagnata da una o più delle condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (451)

Articolo (452)

Abrogato.

Articolo (453)

Alterazione dei confini

Chiunque rimuove o altera i confini di beni immobili di proprietà di un altro allo scopo di appropriarsene, in tutto o in parte, è punito con la detenzione e una multa non superiore a LYD 100.

Articolo (454)

Deviazione del corso d'acqua e alterazione delle condizioni dei luoghi

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un vantaggio, devia acque pubbliche o private, o altera

la condizione della proprietà altrui, è punito con l'arresto e con la multa sino a LYD 100.

Articolo (455)

Violazione di terreni o edifici

Chiunque viola la terra, gli edifici, le fabbriche o altri beni immobili altrui allo scopo di occupare indebitamente la stessa o di fruirne in qualsiasi modo, deve essere punito con l'arresto fino a due anni o con la multa fino a 100 lire.

Si procede a querela della parte lesa.

Entrambe le sanzioni si applicano e il procedimento dipende dalla denuncia della parte lesa se il fatto è accompagnato dall'uso di violenza o minaccia contro le persone o se il reato è commesso da un gruppo di dieci o più persone.

Articolo (456)

Interferenza forzata con il possesso di beni immobili

Chiunque interferisca con il possesso stabile da parte di un altro di beni immobili con l'uso della minaccia

o violenza contro le persone è punito con la reclusione per un periodo non superiore a due anni

e una multa non superiore a LYD 100.

Se l'autore è costituito da un gruppo di dieci o più persone, ciò sarà considerato violenza o minaccia.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (457)

Distruzione di proprietà

Chiunque distrugge, dissipa, corrompe o rende inutile qualsiasi cosa mobile o immobile beni, in tutto o in parte, è punito con la detenzione per un periodo non superiore ad uno anno o una multa non superiore a LYD 100. Il procedimento sarà avviato sulla base della denuncia

della parte lesa.

La pena è la detenzione per un periodo non inferiore a sei mesi e l'istituzione di il procedimento non può dipendere dalla querela della parte lesa se il fatto è accompagnato da

una delle seguenti circostanze:

1. Con l'uso di violenza o minacce contro le persone;
2. Se il fatto è commesso nei confronti di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o per la pratica di riti religiosi, o contro gli elementi di cui all'articolo (446), comma (2), punto (3) del presente Codice;
3. Se il reato è commesso nei confronti degli impianti di irrigazione;
4. Se il reato è commesso nei confronti di viti, alberi da frutto, aziende agricole, boschi, foreste o vivai.

Ai sensi dell'articolo (1) della legge n. (23) del 1963 che modifica alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (458)

Pascolo nelle terre di un altro

Chiunque indebitamente porta i suoi animali al pascolo su un terreno incolto di un altro, o lascia lo stesso su di esso, è punito con la multa fino a LYD 50. Se il fatto si verifica sui terreni coltivati, la pena è la detenzione per un periodo superiore a sei mesi o la multa non superiore a 100 LYD.

Le disposizioni del primo comma si applicano solo alle terre demaniali o tribali se a decisione è emessa dal ministro dell'agricoltura che vieta il pascolo su di essa.

Per il delitto di cui al primo comma si può procedere solo in caso di denuncia da parte del danneggiato.

Articolo (459)

Entrata furtiva nella terra di un altro

Chiunque trasgredisca la proprietà altrui, se tale proprietà è un luogo chiuso non designato per abitazione, o terreno circondato da un fossato, recinzione o muro di qualsiasi tipo, deve

essere punito con una multa non superiore a LYD 20, a querela della persona offesa.

Articolo (460)

Uccidere o ferire gli animali di un altro

Chiunque intenzionalmente uccide, rende inadatto all'uso o in qualsiasi modo ferisce un animale appartenente

ad un altro ingiustificato è punito con la detenzione per un periodo non superiore a due anni o una multa non superiore a LYD 50, a querela del danneggiato.

La pena è della detenzione per un periodo non inferiore a sei mesi se il fatto è commesso contro il bestiame in una mandria o contro una vacca, un cavallo o un cammello, anche se non in una mandria, e in questo caso

l'instaurazione del procedimento non dipende dalla denuncia della parte lesa.

Nessuna sanzione è irrogata se il fatto è commesso nei confronti di uccelli colti in flagranza di depredare il
terra del delinquente.

Capitolo 2)

Reati di frode

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (461)

Imbrogliare

Chiunque con l'uso procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno di mezzi fraudolenti o per disposizione di beni mobili o immobili che non lo fa possiede e non ha diritto di disporre, o adottando un nome falso o una falsa qualità, deve essere

punito con l'arresto e con la multa fino a 50 LYD.

La pena è della reclusione non superiore a cinque anni se il fatto è pregiudizievole allo Stato o ad altro ente pubblico.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (462)

Disegno di assegni disonorati

Chi dà un assegno in malafede, e non ha un saldo su cui attingere, ha un saldo inferiore al valore dell'assegno, o ha ritirato in tutto o in parte il saldo dopo aver dato l'assegno, tale che il resto dello stesso non è sufficiente per pagare il valore del

assegno, o in malafede ordina all'ente da cui è tratto l'assegno di non pagarlo, deve essere punito con l'arresto e con la multa fino a 100 LYD.

La stessa pena si applica a chiunque emetta in mala fede un assegno che non contenga il nome, o ordine di pagamento senza restrizioni, o il nome della banca su cui si trova estratto, la data o il luogo di emissione, o che emette la stessa con una data falsa, o si fa in qualità di trattario, a meno che l'assegno non sia tratto da enti diversi convenzionati con il traente.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (463)

Ingannare i minorenni

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 107 di 116

Chiunque approfitti dei bisogni, della debolezza, del capriccio o dell'inesperienza di una persona sotto

l'età di ventuno anni, o si avvale della vulnerabilità, malattia mentale o difetto mentale di un altro, e lo induce a commettere qualsiasi atto giuridico tale da ledere i suoi interessi o l'interesse di un altro, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, è punito con l'arresto per un periodo non inferiore a tre mesi e con la multa da LYD 20 a LYD 100. La pena è la reclusione non inferiore a sei mesi e la multa da 50 LYD a LYD 200, se all'autore del reato è stata affidata la custodia o la tutela della vittima.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (464)

Usura

Chiunque si approfitti dei bisogni, della debolezza o del capriccio di un altro e gli presta denaro

o gli dà qualsiasi altro bene mobile e lo induce a pagare o a impegnarsi a pagare in qualsiasi modo

interessi eccessivi o qualsiasi altro beneficio incommensurabile con quanto è stato prestato o dato, deve

essere punito con l'arresto fino a tre anni e con la multa fino a LYD 100.

La stessa pena si applica a chi abitualmente dà in qualsiasi modo denaro in cambio per interesse eccessivo, indipendentemente dalle circostanze di cui al primo comma della presente

Articolo.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (465)

Appropriazione indebita

Chiunque detenga in qualsiasi modo denaro o altri beni mobili di proprietà di un altro, e si appropria indebitamente dello stesso al fine di ottenere un vantaggio illecito per sé o per

un altro, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non superiore a 100 LYD. Il procedimento può essere avviato solo su denuncia del danneggiato

partito.

Se gli oggetti erano in custodia dell'autore del reato come garanzia di necessità, o se il reato è

commessi con abuso di autorità, un rapporto familiare, o un rapporto derivante dall'ufficio, lavoro, convivenza o ospitalità, la pena è aumentata in misura non superiore alla metà e l'avvio del procedimento non può essere subordinato alla querela della parte lesa.

Ai sensi dell'articolo (7) della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (465) bis (a)

Chiunque riceva o nasconda consapevolmente oggetti rubati o ottenuti in qualsiasi modo da un crimine o un delitto o consente a un altro di ottenere tale oggetto, è punito con detenzione per un periodo non superiore a due anni.

Pagina 108

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 108 di 116

Se l'autore del reato è a conoscenza degli oggetti ricevuti o nascosti che sono stati ottenuti da un reato

la pena per la quale la pena è più severa, sarà condannato alla pena prescritta per quel reato.

Ai sensi dell'articolo (7) della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (465) bis (b)

Chiunque si imbatte in beni mobili smarriti e li sequestra con l'intenzione di la presa di possesso è punita con la reclusione per un periodo non superiore a due anni.

Capitolo 3)

Disposizioni generali

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (466)

Istituire procedimenti contro i parenti e non punirli

Il procedimento contro chiunque commetta uno dei reati di cui alla presente parte non può essere

contro il coniuge, l'ascendente o il discendente, salvo che su richiesta della vittima.

La vittima può ritirare la causa in qualsiasi momento e può sospendere l'esecuzione della sentenza definitiva

contro il reo in qualsiasi momento.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai reati contro il patrimonio se la violenza contro

persone viene utilizzato nella commissione della stessa.

Libro (4)

Altri delitti e infrazioni

Parte 1)

Altri delitti e infrazioni relative all'ordine pubblico

Ai sensi della legge n. (68) del 1974 che modifica alcuni articoli del codice penale:

Articolo (467)

Infrazioni agli ordini dell'autorità

Chiunque violi un ordine legittimo emesso da un'autorità per mantenere la giustizia o pubblico

la sicurezza, l'ordine o la salute sono puniti con la detenzione fino a un mese o con l'ammenda non superiore a LYD 5.

L'articolo (468)

Rifiuto dell'identità dello stato

Chiunque si rifiuti di dichiarare la propria identità, stato personale o qualsiasi altro stato personale quando richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni è punita con detenzione per un periodo non superiore a un mese o ammenda non superiore a LYD 5.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di taluni articoli della penale

Codice:

Questo documento costituisce una trascrizione/traduzione non ufficiale. DCAF non può essere ritenuta responsabile per danni che possono derivare dal suo utilizzo. Per riferimento ufficiale, si rimanda al testo originale così come pubblicato dalle Autorità libiche.

Il progetto di Legislazione del settore della sicurezza libica del DCAF è finanziato dal Fondo fiduciario DCAF per il Nord Africa.

www.security-legislation.ly

Pagina 109 di 116

Articolo (469)

Rifiuto di fornire assistenza al verificarsi di un disturbo

Chiunque, senza giustificato motivo, si rifiuti di prestare assistenza o di compiere ciò che è richiestagli da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, all'occorrenza di turbativa o altra calamità o in flagranza di delitto, o che si rifiuti di provvedere informazioni o rendere le dichiarazioni a lui richieste nelle predette circostanze, deve essere punito con la detenzione per un periodo non superiore a un mese o con la multa fino a LYD

10.

Se le dichiarazioni o le informazioni fornite dall'autore del reato sono false, la pena è la detenzione

per un periodo da uno a tre mesi o con l'ammenda non superiore a LYD 20.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di taluni articoli della penale

Codice:

Articolo (470)

Urla sediziose e dimostrazioni

Chiunque, in luogo pubblico o in luogo esposto o aperto al pubblico, dimostri o emette grida sediziose, è punito con la reclusione non superiore ad un mese, purché dal fatto non derivi un reato più grave.

Articolo (471)

Disturbare le persone con il rumore o disturbare il loro riposo

Chiunque causi clamore o rumore o abusa di dispositivi per trasmettere o amplificare il suono,

o provoca o fa fare rumore agli animali o non li trattiene, in tal caso

manifesterà da disturbare l'attività o il riposo delle persone, o disturbare assemblee o luoghi pubblici o

luoghi di svago, è punito con la reclusione per un periodo non superiore a un mese o a multa non superiore a 10 LYD.

La stessa pena si applica a chi annuncia notizie gridando in modo da

disturbare il riposo pubblico o privato, se il grido è accompagnato dalla circolazione o dalla distribuzione

di documenti o immagini in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (472)

Persone inquietanti o angosianti

Chiunque disturbi un altro o il riposo di un altro in un luogo pubblico, luogo aperto o luogo esposti al pubblico, o li disturba con l'uso del telefono, o con il suo utilizzo per un motivo sgradevole

motivo, è punito con la detenzione per un periodo non superiore a sei mesi o un non bene superiore a 20 LYD.

Articolo (473)

distruggere Poster

Chiunque strappi un poster o un'immagine pubblicata o appesa con l'autorizzazione del autorità competente, o che lo rende illeggibile o non più idonei per l'uso è punito con una multa non

superiore a 10 LYD.

Articolo (474)

Venditori ambulanti

Chiunque eserciti l'attività di venditore ambulante senza licenza dell'autorità competente autorità, o che non osserva le condizioni prescritte dalla legge per l'esercizio di tale commercio, è punito con la detenzione per un periodo non superiore a un mese o con l'ammenda non superiore LYD 10.

La stessa pena si applica al genitore o tutore che impiega un minore di età inferiore a diciotto per condurre il suddetto commercio, e il suddetto giovane non ha una licenza per farlo, o il

detto minore non rispetta le condizioni previste dalla legge per lo svolgimento di tale commercio.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. (11) del 1961 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (475)

accattonaggio

Chiunque mendica in un luogo pubblico o aperto al pubblico in un luogo spaventoso o spregevole

maniera o fingendo malattia o deformità o mediante l'uso di destrezza di mano è punito con detenzione per un periodo non superiore a sei mesi.

Articolo (476)

Rifiuto di accettare la valuta legale

Chiunque si rifiuta di accettare il denaro che è legalmente corrente nella Repubblica al suo valore legale
è punito con una multa fino a 10 lire turche.

Parte 2)

Altri reati e infrazioni relativi alla sicurezza pubblica

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (477)

Fabbricazione o commercio di armi senza licenza

Chi, senza licenza, fabbrica armi o le importa in Libia, le esporta dalla Libia o li offre in qualsiasi modo per la vendita, o li trasporta per il commercio o la fabbricazione, deve
essere punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a LYD 20 e non superiore a 100 LYD.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (478)

Possesso di armi in violazione della legge

Chiunque abbia in suo possesso armi o munizioni e non ne informi le autorità è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non superiore a 20 LYD.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge del 1954 che modifica l'articolo (479) del codice penale:

Articolo (479)

Rifiuto di arrendersi alle armi

Le autorità competenti possono emanare ordini di consegna di armi o munizioni in possesso di

persone o un tipo specifico di esse entro un determinato periodo.

Chiunque cede le armi o le munizioni in suo possesso alla Questura in la cui giurisdizione si trova il suo luogo di residenza entro il termine specificato è esentato dalla pena prevista dagli articoli (477), (478) e (480) del codice penale.

Chiunque violi il predetto ordine è punito con la reclusione per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni e una multa non inferiore a LYD 20 e non superiore LYD 100, oltre alla confisca delle armi o delle munizioni sequestrate.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (480)

Portare armi senza licenza

Chiunque porti armi fuori della propria residenza o delle sue pertinenze senza licenza del

autorità sono punite con l'arresto non superiore a due anni e con l'ammenda non superiore a 50 LYD.

La pena è l'arresto e la multa fino a 100 LYD se il fatto è commesso in a luogo di riunione o assemblea o di notte in un quartiere abitato.

Articolo (481)

Misure preventive

Nelle ipotesi di cui agli articoli precedenti, il condannato può essere sottoposto a misure preventive.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (482)

Negligenza in custodia delle armi

Chiunque sia autorizzato a portare armi e commetta uno dei seguenti atti è punito con una multa non superiore a LYD 10:

1.

Consegna il braccio a un minore di età inferiore a quattordici anni o a persona senza patente portare armi, o permette a tale persona di portarle.

2. È negligente nella custodia delle armi al fine di impedire ad alcuna delle persone di cui al articolo precedente dall'ottenere facilmente lo stesso.

3. Trasporta un'arma carica in un luogo di incontro o assemblea.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di taluni articoli della penale

Codice:

L'articolo (483)

Fuochi d'artificio

Chiunque, in un quartiere abitato, o in luoghi ad esso adiacenti, su una pubblica via, o nella direzione di essa, spara colpi, o accende fuochi d'artificio, lancia razzi, o provoca qualsiasi incendio o

esplosione, senza licenza delle autorità è punito con una multa non superiore a LYD 10.

Se il fatto è commesso in un luogo di adunanza o assemblea, la pena è la detenzione per un periodo non superiore a un mese.

Articolo (484)

Definizione di armi

Nelle disposizioni precedenti, l'espressione "armi" si riferisce a:

1.

Armi da fuoco e altri strumenti predisposti per loro natura ai fini di ferire persone.

2.

Bombe e qualsiasi dispositivo o strumento per contenere materiali esplosivi, esplosivi materiali stessi e gas asfissianti o accecanti o altri gas nocivi.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (485)

Negligenza nel posizionamento di cartelli o barriere o rimozione degli stessi

Chiunque sia negligente nel posizionamento di segnali o barriere che devono essere posizionate da

leggi o regolamenti sul passaggio pubblico per prevenire il pericolo per il pubblico, o che rimuove tali

cartelli o transenne, o che spegne luci di segnalazione per avvertire del pericolo, è punito con la detenzione per un periodo non superiore a un mese o con la multa non superiore a LYD 10.

La pena è la detenzione per un periodo non superiore a due mesi o la multa non superiore a LYD 20 se i segnali o le barriere erano stati collocati nella loro posizione da un'autorità pubblica o se il

le lampade sono destinate alla pubblica illuminazione.

Articolo (486)

Lanciare oggetti pericolosamente

Chiunque getti, scarti o versi oggetti che siano tali da causare danni, sporchi o molestare persone in un passaggio pubblico o in un luogo privato utilizzato in comune o privatamente, o che

provoca condizioni non consentite dalla legge che consentano la fuoriuscita di gas, vapori o fumi che siano

tali da avere i predetti effetti, è punito con la detenzione per un periodo non superiore a un mese o una multa non superiore a LYD 5.

Articolo (487)

Posizionamento di oggetti in modo pericoloso

Chiunque, senza le dovute cautele, colloca o appende oggetti che, se cadono in pubblico passaggio o in un luogo privato utilizzato in comune o privato, rischiano di danneggiare, sporcare o molestare

persone, è punito con l'ammenda fino a 5 lire turche.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di taluni articoli della penale

Codice:

Articolo (488)

Mancata prevenzione del crollo di edifici fatiscenti

Qualsiasi proprietario di un edificio che minaccia di crollare e chiunque sia tenuto ad agire per suo conto in

la manutenzione e la custodia dell'immobile, che trascura di adottare le misure necessarie per

impedire di rimuovere il pericolo di crollo è punito con una multa da LYD 5 a LYD 10.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di taluni articoli della penale

Codice:

Articolo (489)

Negligenza nella custodia di animali o veicoli e loro scarsa cura

Chiunque abbia in suo possesso animali pericolosi e li lasci in libertà o chi non ne esercita la necessaria custodia o li affida a persona inesperta, deve essere punito con la detenzione per un periodo non superiore a tre mesi o una multa non superiore LYD

10.

La stessa sanzione si applica alle seguenti persone:

1. Chiunque lasci incustodito qualsiasi animale da tiro o da soma, o qualsiasi animale utilizzato per le corse

luogo aperto o in qualsiasi modo permette che lo stesso sia incontrollato, o lega o guida il stesso in un modo che mette in pericolo il pubblico.

2. Chiunque eccita o spaventa gli animali in modo tale da mettere in pericolo le persone.

3. Chiunque guidi un veicolo su strade, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in tal modo tale da mettere in pericolo persone o cose, o che si allontana dalle stesse, anche per un breve periodo, senza prendere le dovute precauzioni.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. (24) del 1974 che modifica un articolo del codice penale:

Articolo (490)

Negligenza nella cura di difetti mentali o minori

Chiunque sia responsabile della cura di una persona mentalmente difettosa o di un minore di età

di sette anni e chi perde la persona per negligenza nella cura è punito con l'ammenda non superiore a LYD 10 e non superiore a LYD 50. La penalità è raddoppiata se il più vicino la stazione di polizia o il posto di blocco non viene immediatamente informato dello smarrimento della persona.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di taluni articoli della penale

Codice:

Articolo (491)

Custodia di difetti mentali o minorenni senza autorizzazione

Chiunque riceve in sua custodia una persona che sa essere afflitta da disturbi mentali difetto e non ne informa immediatamente le autorità competenti, né chiunque ponga un minorenne nei riformatori pubblici per minorenni senza aver ottenuto il permesso richiesto

pertanto, o che rilascia tali persone in condizioni non autorizzate dalla legge, è punito con una multa non superiore a LYD 10.

Parte (3)

Altri delitti e infrazioni relative a

Morale pubblica

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (492)

Configurazione di giochi d'azzardo

Chiunque allestisca attrezzature per l'esercizio di giochi d'azzardo in un luogo o luogo pubblico

aperta al pubblico e ne allestisce un luogo è punita con la detenzione per un periodo non superiore a sei mesi e una multa fino a 50 LYD.

Se l'autore del reato è delinquente abituale, può essere rilasciato sotto sorveglianza.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (493)

Gioco d'azzardo

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si trova a giocare d'azzardo è punito con la detenzione per un periodo non superiore a un mese o con la multa non superiore a LYD 10.

Articolo (494)

Penalità accessoria

In tutte le altre infrazioni relative al gioco d'azzardo, tutto il denaro utilizzato nel gioco e tutti gli strumenti

e gli oggetti utilizzati per il gioco saranno confiscati.

Articolo (495)

Definizione di giochi d'azzardo

Nell'applicazione degli articoli precedenti, i giochi d'azzardo sono quelli in cui l'oggetto è il guadagno

e in cui il guadagno o la perdita dipendono interamente o principalmente dal caso.

Nell'applicazione degli articoli precedenti, per case da gioco si intendono i luoghi dove le persone si incontrano per giocare a giochi d'azzardo, anche se il luogo è un luogo privato o anche se

l'oggetto dei giochi è nascosto in qualsiasi modo.

Articolo (496)

lotterie

Chiunque istituisca una lotteria senza permesso è punito con la detenzione per a periodo non superiore a sei mesi e della sanzione pecuniaria fino a 50 LYD.

Il denaro e gli oggetti offerti alla lotteria saranno confiscati.

Ai sensi dell'articolo (21) della legge n. (89) del 1974 che vieta l'alcol e stabiliscono la *hudud* punizione per aver bevuto:

Articolo (497)

Articolo (497) bis

Articolo (498)

Abrogato.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (499)

Abrogato.

Articolo (500)

Offrire o scambiare oggetti indecenti

Chiunque esponga al pubblico visualizza offerte in vendita o distribuisce in un luogo o luogo pubblico

aperti al pubblico, documenti, immagini o altri oggetti che offendono la pubblica decenza devono essere

punito con una multa da LYD 1 a LYD 10.

Articolo (501)

Atti indecenti e linguaggio osceno

Chiunque compie un atto contrario alla pubblica decenza in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico è punito con la detenzione per un periodo non superiore a un mese o a multa non superiore a 10 LYD.

Chiunque proferisce un linguaggio indecente in un luogo pubblico o aperto al pubblico è passibile di una multa non superiore a LYD 5.

Articolo (502)

Crudeltà verso gli animali

Chi è crudele con un animale o maltratta, sovraccarico, o manifestamente strapazza la stessa senza giustificato motivo, è punito con la sanzione pecuniaria fino a 5 LYD.

Parte (4)

Altri delitti e infrazioni attinenti alla protezione generale della proprietà

Articolo (503)

Possesso illecito di proprietà

Chiunque sia stato condannato per un reato patrimoniale o per un delitto il movente di cui era guadagno e si trova in possesso di denaro o altre cose non consone al suo condizione e non è in grado di provare la legittimità della sua fonte è punito con la detenzione per

un periodo non superiore a tre mesi.

Se il trasgressore viene trovato in possesso di chiavi modificate o contraffatte o di strumenti autentici idonei

per aprire o rompere serrature e non è in grado di provare la liceità del vero scopo per il suo possesso è punito con la detenzione per un periodo non superiore a sei mesi, e il denaro o altri oggetti saranno confiscati.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (504)

Contraffazione o vendita di chiavi a persone sospette

Chiunque venda o consegna a qualsiasi persona strumenti per l'apertura o produca copie di una chiave o forme tridimensionali di qualsiasi genere per le persone sospette, è punito con la detenzione per un periodo non superiore a sei mesi e con la multa non superiore a LYD 10.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (505)

Acquisto di oggetti di dubbia origine

Chiunque, senza aver prima verificato la liceità della propria origine, acquista o riceve in qualsiasi

modo qualsiasi oggetto che per la loro descrizione o per le condizioni della persona che li offre

o per il prezzo della stessa può essere sospettato di essere ottenuto da un reato, è punito con la detenzione per un periodo non superiore a un mese.

Alla stessa pena soggiace chi agisce in qualsiasi modo per acquisire o ricevere detti beni senza aver prima verificato la liceità della loro origine.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge n. (48) del 1956 recante modifica di alcuni articoli della penale

Codice:

Articolo (506)

Possesso di provvedimenti in violazione della legge

Chiunque, al fine di esercitare attività commerciali o in un luogo di commercio aperto al pubblico,

ha in possesso misure o scale diverse da quelle prescritte dalla legge o che

usa misure o scale senza osservare le prescrizioni di legge è punito con

detenzione per un periodo non superiore a tre mesi o ammenda non superiore a LYD 20.

Articolo (507)

Regolamento

Chiunque violi i regolamenti di polizia emanati dall'amministrazione pubblica, comunale o locale

è punito con le sanzioni previste da detti regolamenti, purché il periodo di

la detenzione non supera una settimana e la multa non supera LYD 10. Se la pena

prescritto dal regolamento eccede questi limiti, allora la pena sarà ridotta ad esso.

Se il regolamento non prescrive una sanzione, chi la viola è punito

con una multa non superiore a LYD